

BANCA MEDIOLANUM S.p.A.
Capogruppo del Gruppo Bancario Mediolanum

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A. il 18 gennaio 2024

INDICE

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | IL CONTESTO NORMATIVO | 1 |
| 1.1 | IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 4 LUGLIO 2001 | 1 |
| 1.2 | ELENCAZIONE DEI REATI GENERANTI LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA | 1 |
| 1.3 | RESPONSABILITÀ DELL'ENTE E CAUSE ESIMENTI..... | 2 |
| 2 | IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI BANCA MEDIOLANUM S.P.A.5 | |
| 2.1 | ELEMENTI FONDAMENTALI | 5 |
| 2.2 | MODELLO 231, CODICE ETICO E CODICE DI COMPORTAMENTO..... | 5 |
| 2.3 | DESTINATARI DEL MODELLO..... | 6 |
| 2.4 | COMPOSIZIONE DEL GRUPPO BANCARIO E DEL CONGLOMERATO FINANZIARIO MEDIOLANUM | 7 |
| 2.5 | MODELLO DI GOVERNANCE..... | 10 |
| 2.6 | SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI | 12 |
| 2.7 | ULTERIORI CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI..... | 17 |
| 2.8 | FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO | 18 |
| 1.1.1 | <i>Funzione Compliance</i> | 18 |
| 1.1.2 | <i>Funzione Antiriciclaggio</i> | 19 |
| 1.1.3 | <i>Funzione Risk Management</i> | 21 |
| 1.1.4 | <i>Funzione Internal Audit</i> | 23 |
| 2.9 | ALTRE FUNZIONI DI CONTROLLO..... | 25 |
| 2.10 | LA MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO..... | 26 |
| 2.11 | APPROVAZIONE, ATTUAZIONE, MODIFICA E VERIFICA NEL CONTINUO DEL FUNZIONAMENTO DEL MODELLO. | 28 |
| 3 | ORGANISMO DI VIGILANZA..... | 30 |
| 3.1 | STRUTTURA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 30 |
| 3.2 | FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 30 |
| 3.2.1 | <i>Definizioni e compiti della Unità 231</i> | 32 |
| 3.3 | MODALITÀ E PERIODICITÀ DI RIPORTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA..... | 36 |
| 4 | FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI | 37 |
| 4.1 | SEGNALAZIONI DA PARTE DI ESPONENTI AZIENDALI O DA PARTE DI TERZI | 37 |
| 4.2 | MODALITÀ DI TRASMISSIONE E VALUTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI..... | 37 |
| 4.3 | CANALE "WHISTLEBLOWING"..... | 38 |
| 4.4 | LINEE GUIDA DI INDIRIZZO AGLI ODV DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE DEL GRUPPO MEDIOLANUM..... | 39 |
| 5 | INFORMAZIONE E FORMAZIONE | 40 |
| 5.1 | INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE INTERNA | 40 |
| 5.2 | FORMAZIONE INTERNA | 40 |
| 5.3 | INFORMATIVA AI TERZI..... | 41 |
| 6 | SISTEMA SANZIONATORIO | 42 |
| 6.1 | PRINCÌPI GENERALI..... | 42 |
| 6.2 | CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI | 43 |
| 6.3 | QUADRI E IMPIEGATI | 43 |
| 6.4 | DIRIGENTI | 45 |
| 6.5 | SOGGETTI APICALI NON AMMINISTRATORI | 47 |
| 6.6 | AMMINISTRATORI | 47 |
| 6.7 | SINDACI..... | 48 |
| 6.8 | COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA..... | 48 |
| 6.9 | MISURE NEI CONFRONTI DELLA RETE DI VENDITA..... | 48 |
| 6.10 | MISURE NEI CONFRONTI DI TERZI..... | 49 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 7 | AMBITI OPERATIVI, ATTIVITÀ SENSIBILI E RELATIVI PROTOCOLLI DI GESTIONE E CONTROLLO | 50 |
| 7.1 | PREMESSA..... | 50 |
| 7.2 | AMBITI OPERATIVI RILEVANTI | 50 |
| 7.3 | RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA | 52 |
| 7.3.1 | <i>Fattispecie di Reato Rilevanti</i> | 52 |
| 7.3.2 | <i>Principi di comportamento</i> | 54 |
| 7.3.3 | <i>Attività sensibili e procedure operative</i> | 57 |
| 7.3.3.1 | RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA IN OCCASIONE DI VERIFICHE, ACCERTAMENTI E/O ISPEZIONI | 58 |
| 7.3.3.1.1 | Premessa e scopo..... | 58 |
| 7.3.3.1.2 | Procedure operative e principi di controllo | 58 |
| 7.3.3.2 | RAPPORTI CON PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O AUTORITÀ DI VIGILANZA IN OCCASIONE DI ISTANZE, RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE, EFFETTUAZIONE DI COMUNICAZIONI E SEGNALAZIONI | 60 |
| 7.3.3.2.1 | Premessa e scopo..... | 60 |
| 7.3.3.2.2 | Procedure operative e principi di controllo | 61 |
| 7.3.3.3 | RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA) | 63 |
| 7.3.3.3.1 | PREMESSA E SCOPO..... | 63 |
| 7.3.3.3.2 | PROCEDURE OPERATIVE E PRINCIPI DI CONTROLLO | 64 |
| 7.3.3.4 | CONCLUSIONE E STIPULAZIONE O ESECUZIONE DI CONTRATTI E/O CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI, ANCHE ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE A PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA..... | 66 |
| 7.3.3.4.1 | PREMESSA E SCOPO..... | 66 |
| 7.3.3.4.2 | PROCEDURE OPERATIVE E PRINCIPI DI CONTROLLO | 66 |
| 7.3.3.5 | GESTIONE DI MONETA..... | 68 |
| 7.3.3.5.1 | Premessa e scopo..... | 68 |
| 7.3.3.5.2 | Procedure operative e principi di controllo | 68 |
| 7.3.3.6 | RAPPORTI CON I FORNITORI..... | 69 |
| 7.3.3.6.1 | Premessa e scopo..... | 69 |
| 7.3.3.6.2 | Procedure operative e principi di controllo | 70 |
| 7.3.3.7 | SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE | 73 |
| 7.3.3.7.1 | Premessa e scopo..... | 73 |
| 7.3.3.1.3 | Procedure operative e principi di controllo | 74 |
| 7.4 | GESTIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATI SOCIETARI | 76 |
| 7.4.1 | <i>Fattispecie di reato rilevanti</i> | 76 |
| 7.4.2 | <i>Principi di comportamento</i> | 78 |
| 7.4.3 | <i>Attività sensibili e procedure operative</i> | 79 |
| 7.4.3.1 | RAPPORTI CON I SOCI, LA SOCIETÀ DI REVISIONE E IL COLLEGIO SINDACALE | 81 |
| 7.4.3.1.1 | Premessa e scopo..... | 81 |
| 7.4.3.1.2 | Procedure operative e principi di controllo | 81 |
| 7.4.3.2 | REDAZIONE DELLA INFORMATIVA PERIODICA | 83 |
| 7.4.3.2.1 | Premessa e scopo..... | 83 |
| 7.4.3.2.2 | Procedure operative e principi di controllo | 83 |
| 7.4.3.3 | ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE DELLE RIUNIONI ASSEMBLEARI, ATTIVITÀ DI RILEVANZA SOCIETARIA E DELLE OPERAZIONI SU PARTECIPAZIONI, AZIONI E QUOTE | 86 |
| 7.4.3.3.1 | Premessa e scopo..... | 86 |
| 7.4.3.3.2 | Procedure operative e principi di controllo | 86 |
| 7.4.3.4 | PARTECIPAZIONE ALLE DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN CONFLITTO DI INTERESSE. | 88 |
| 7.4.3.4.1 | Premessa e scopo..... | 88 |
| 7.4.3.4.2 | Procedure operative e principi di controllo | 88 |
| 7.5 | GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI AD ABUSI DI MERCATO E DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE | 90 |
| 7.5.1 | <i>Premessa e scopo</i> | 90 |
| 7.5.2 | <i>Principi di comportamento</i> | 91 |
| 7.5.3 | <i>Attività sensibili e procedure operative</i> | 92 |

| | | |
|------------|---|-----|
| 7.5.3.1 | GESTIONE DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI E PRIVILEGIATE | 92 |
| 7.5.3.1.1 | Premessa | 92 |
| 7.5.3.1.2 | Procedure operative e principi di controllo | 93 |
| 7.5.3.2 | IMPUTAZIONE O ESECUZIONE PER CONTO DELLA SOCIETÀ O DI TERZI DI ORDINI DI ACQUISTO O DI VENDITA DI STRUMENTI FINANZIARI | 99 |
| 7.5.3.2.1 | Premessa e scopo..... | 99 |
| 7.5.3.2.2 | Procedure operative e principi di controllo | 99 |
| 7.5.3.3 | GESTIONE DELLE INFORMAZIONI NEI SERVIZI DI INVESTMENT BANKING | 102 |
| 7.5.3.3.1 | Premessa e scopo..... | 102 |
| 7.5.3.3.2 | Procedure operative e principi di controllo | 102 |
| 7.6 | GESTIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, REATI TRANSNAZIONALI, DI REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, REATI CONTRO LA PERSONA | 104 |
| 7.6.1 | <i>Fattispecie di reato rilevanti</i> | 104 |
| 7.6.2 | <i>Attività sensibili e procedure operative</i> | 107 |
| 7.7 | GESTIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO | 109 |
| 7.7.1 | <i>Fattispecie di reato rilevanti</i> | 109 |
| 7.7.2 | <i>Principi di comportamento</i> | 111 |
| 7.7.3 | <i>Attività sensibili e procedure operative</i> | 114 |
| 7.7.3.1 | GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DIRETTE A CONTRASTARE IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E IL RICICLAGGIO DI DENARO DA ATTIVITÀ ILLECITE | 115 |
| 7.7.3.1.1 | Premessa e scopo..... | 115 |
| 7.7.3.1.2 | Procedure operative e principi di controllo | 116 |
| 7.8 | GESTIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO..... | 123 |
| 7.8.1 | <i>Fattispecie di reato rilevanti</i> | 123 |
| 7.8.2 | <i>Principi di comportamento</i> | 124 |
| 7.8.3 | <i>Attività sensibili e procedure operative</i> | 125 |
| 7.8.3.1 | GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO | 125 |
| 7.8.3.1.1 | Premessa e scopo..... | 125 |
| 7.8.3.1.2 | Procedure operative e principi di controllo | 129 |
| 7.9 | GESTIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E IN MATERIA DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI O BREVETTI | 135 |
| 7.9.1 | <i>Fattispecie di reato rilevanti</i> | 135 |
| 7.9.2 | <i>Principi di comportamento</i> | 136 |
| 7.9.3 | <i>Attività sensibili e procedure operative</i> | 137 |
| 7.9.3.1 | UTILIZZO DI OPERE TUTELE DAL DIRITTO D'AUTORE O DI MARCHI | 137 |
| 7.9.3.2 | UTILIZZO DI BREVETTI SOFTWARE | 137 |
| 7.9.4 | <i>Procedure operative e principi di controllo</i> | 137 |
| 7.10 | GESTIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI | 139 |
| 7.10.1 | <i>Fattispecie di reato rilevanti</i> | 139 |
| 7.10.2 | <i>Principi di comportamento</i> | 140 |
| 7.10.3 | <i>Attività sensibili e procedure operative</i> | 142 |
| 7.10.3.1 | GESTIONE ED UTILIZZO DEI SISTEMI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI E DEL PATRIMONIO INFORMATIVO..... | 143 |
| 7.10.3.1.1 | Premessa e scopo..... | 143 |
| 7.10.3.1.2 | Procedure operative e principi di controllo | 143 |
| 7.11 | GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE AGLI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E AL TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI..... | 153 |
| 7.11.1 | <i>Fattispecie di reato rilevanti</i> | 153 |
| 7.11.2 | <i>Principi di comportamento</i> | 154 |
| 7.11.3 | <i>Attività sensibili e procedure operative</i> | 156 |
| 7.11.3.1 | PROCEDURE OPERATIVE E PRINCIPI DI CONTROLLO..... | 156 |
| 7.12 | GESTIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATI AMBIENTALI..... | 161 |
| 7.12.1 | <i>Fattispecie di reato rilevanti</i> | 161 |

| | | |
|----------|---|------------|
| 7.12.2 | <i>Principi di comportamento</i> | 163 |
| 7.12.3 | <i>Attività sensibili e procedure operative</i> | 163 |
| 7.12.3.1 | PREMESSA E SCOPO | 163 |
| 7.12.3.2 | PROCEDURE OPERATIVE E PRINCIPI DI CONTROLLO | 165 |
| 7.13 | GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONCERNENTI L'IMPIEGO DI CITTADINI STRANIERI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE | 167 |
| 7.13.1 | <i>Fattispecie di reato rilevanti</i> | 167 |
| 7.13.2 | <i>Principi di Comportamento</i> | 168 |
| 7.13.3 | <i>Attività sensibili e procedure operative</i> | 168 |
| 7.13.3.1 | PREMESSA E SCOPO | 168 |
| 7.13.3.2 | PROCEDURE OPERATIVE E PRINCIPI DI CONTROLLO | 169 |
| 7.14 | GESTIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO IN MATERIA DI REATI TRIBUTARI | 170 |
| 7.14.1 | <i>Fattispecie di reato rilevanti</i> | 170 |
| 7.14.2 | <i>Principi di Comportamento</i> | 175 |
| 7.14.3 | <i>Attività sensibili</i> | 177 |
| 7.14.3.1 | PROCEDURE OPERATIVE E PRINCIPI DI CONTROLLO | 178 |
| 7.15 | ATTIVITÀ SVOLTA DAGLI APPARTENENTI ALLA RETE DI VENDITA DI BANCA MEDIOLANUM | 181 |
| 7.15.1 | <i>Premessa</i> | 181 |
| 7.15.2 | <i>Inquadramento normativo dell'attività svolta dai Consulenti Finanziari</i> | 184 |
| 7.15.3 | <i>L'articolazione del sistema dei controlli sulla Rete di Vendita in Banca Mediolanum</i> | 185 |
| 7.15.3.1 | FUNZIONE COMPLIANCE | 186 |
| 7.15.3.2 | FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO | 187 |
| 7.15.3.3 | FUNZIONE RISK MANAGEMENT | 187 |
| 7.15.3.4 | FUNZIONE INTERNAL AUDIT | 187 |
| 8 | APPENDICE 1 – TABELLA SINTETICA DEI REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001 | 189 |
| 8.1 | CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO E DELLE RELATIVE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI AL D.LGS. 231/2001 | 194 |
| 8.1.1 | <i>Reati contro la pubblica amministrazione</i> | 194 |
| 8.1.2 | <i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> | 197 |
| 8.1.3 | <i>Delitti di criminalità organizzata</i> | 201 |
| 8.1.4 | <i>Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione</i> | 204 |
| 8.1.5 | <i>Reati di Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i> | 209 |
| 8.1.6 | <i>Delitti contro l'industria e il commercio</i> | 212 |
| 8.1.7 | <i>Reati societari</i> | 214 |
| 8.1.8 | <i>Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali</i> | 219 |
| 8.1.9 | <i>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</i> | 226 |
| 8.1.10 | <i>Delitti contro la personalità individuale</i> | 227 |
| 8.1.11 | <i>Abusi di mercato</i> | 231 |
| 8.1.12 | <i>Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</i> | 233 |
| 8.1.13 | <i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita</i> | 235 |
| 8.1.14 | <i>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori</i> | 237 |
| 8.1.15 | <i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</i> | 239 |
| 8.1.16 | <i>Delitti in materia di induzione al mendacio all'Autorità giudiziaria</i> | 242 |
| 8.1.17 | <i>Reati ambientali</i> | 243 |
| 8.1.18 | <i>Reati Transnazionali</i> | 254 |
| 8.1.19 | <i>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</i> | 259 |
| 8.1.20 | <i>Reati in materia di razzismo e xenofobia</i> | 264 |
| 8.1.21 | <i>Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati</i> | 265 |
| 8.1.22 | <i>Reati tributari</i> | 267 |

| | | |
|----------|--|------------|
| 8.1.23 | <i>Contrabbando</i> | 271 |
| 8.1.24 | <i>Delitti contro il patrimonio culturale</i> | 276 |
| 8.1.25 | <i>Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici</i> | 279 |
| 9 | APPENDICE 2 | 339 |
| 9.1 | ELENCO SOGGETTI SENSIBILI AI FINI DEL MODELLO 231 | 339 |

1 IL CONTESTO NORMATIVO

1.1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 4 LUGLIO 2001

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito denominato anche "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità degli enti, dotati o meno di personalità giuridica, alle quali l'Italia aveva da tempo aderito¹.

Il Decreto, recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, etc., di seguito denominati "Enti") per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio:

- da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella (penale e civile) della persona fisica che ha commesso materialmente il reato.

1.2 ELENCAZIONE DEI REATI GENERANTI LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Numerose sono state le integrazioni poste in essere dal Legislatore ai reati inizialmente previsti dal Decreto originario.

Nel prosieguo della trattazione, si procede all'elencazione delle disposizioni legislative che alla data di approvazione del presente documento sono contenute nel predetto Decreto e più precisamente:

- a) reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- b) delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis);
- c) delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- d) reati in materia di falsità di monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- e) delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- f) reati societari (art. 25-ter);
- g) reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 25-quater);
- h) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1);
- i) reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- j) abusi di mercato (art. 25-sexies);

¹Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

- k) omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con la violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- l) ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
- m) delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1)²;
- n) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- o) induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies);
- p) reati ambientali (art. 25-undecies);
- q) impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
- r) razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies)³;
- s) frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies);
- t) reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);
- u) delitti di contrabbando (art. 25-sexiesdecies)⁴;
- v) delitti contro il patrimonio culturale (art.25-septiesdecies)⁵;
- w) riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies)⁶;
- x) reati transnazionali (art. 10 – L. 146/2006).

1.3 RESPONSABILITÀ DELL'ENTE E CAUSE ESIMENTI

La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti penali ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato. Accanto alle sanzioni di carattere pecuniario si segnalano le misure interdittive – quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi – certamente assai gravose per l'Ente. La suddetta responsabilità si configura anche in

² Mediante il d.lgs. n. 184/2021, il Legislatore italiano ha recepito nell'ordinamento nazionale la Direttiva europea n. 2019/713, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti. Ciò ha comportato modifiche al d.lgs. 231/01, nel quale è stato introdotto il nuovo reato in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

³ Tale fattispecie, inserita nel d.lgs. 231/2001 dalla legge 167/2017, è stata citata nel Modello 231/2001 di Banca Mediolanum per ragioni di completezza della materia anche se non rilevante per l'operatività della Società. L'articolo richiamato dalla suddetta legge era l'art. 3 comma 3-bis L. 654/1975; con il d.lgs. 21/2018 è stato modificato il d.lgs. 231/2001 ed il rimando all'art. 25-terdecies attualmente si intende all'art. 604-bis comma 3 c.p. che tratta la medesima fattispecie.

⁴ Con l'intento di fornire maggiore tutela agli interessi finanziari dell'Unione Europea, attraverso il d.lgs. 75/2020 il legislatore italiano ha previsto i delitti di contrabbando nell'ambito della "responsabilità amministrativa degli enti" in quanto i dazi doganali rappresentano una risorsa specifica del bilancio europeo; questa fattispecie di illeciti non rileva per l'operatività della Società.

⁵ Con la Legge n.22 del 09-03-2022, nell'ambito delle "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale", sono state inserite due nuove categorie di reato al fine di tutelare i beni culturali. Tuttavia, tale fattispecie di illeciti non rileva per l'operatività della Società.

⁶ Vedi nota precedente.

relazione a reati commessi all'estero, qualora per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi.

La sanzione della persona giuridica postula innanzitutto un presupposto oggettivo, consistente nella circostanza che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'organizzazione dalle persone che agiscono al suo interno (art. 5 Decreto).

La Relazione governativa al Decreto spiega il significato dei due termini che indicano le diverse modalità di imputazione:

- l'interesse è da valutarsi ex ante e risulta idoneo a coprire tutte le condotte che hanno quale obiettivo quello di far ottenere alla società un profitto, non necessariamente economico;
- il vantaggio è, invece, da considerare ex post e rende imputabili alla società tutti quegli illeciti che, sebbene determinati da motivazioni personali dell'autore, ridondano comunque a beneficio della società stessa.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto l'Ente non risponde del reato ove dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "*modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*".

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un *organismo dell'Ente* incaricato di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne il costante aggiornamento.

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. "*soggetti in posizione apicale*"), l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine ai modelli.

Per contro, con specifico riferimento al successivo art. 7 del Decreto, nel caso in cui il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale, l'Ente è responsabile qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere *a priori*, in relazione alla completezza, conformità e coerenza del Modello stesso.

Per quanto riguarda l'iter sanzionatorio previsto per Banca Mediolanum S.p.A. (di seguito denominata anche "Banca", "Banca Mediolanum" o "Società"), si riporta di seguito l'iter di irrogazione delle sanzioni previsto per banche e gruppi bancari⁷.

Il pubblico ministero che iscrive nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di una banca ai sensi del d.lgs. 231/01, ne dà comunicazione alla Banca d'Italia e, con riguardo ai servizi di investimento, anche alla CONSOB. Nel corso del procedimento, il pubblico ministero può richiedere che vengano sentite la Banca d'Italia e, per i profili di competenza, anche la CONSOB, le quali hanno, in ogni caso, facoltà di presentare relazioni scritte.

In ogni grado del giudizio di merito e prima della sentenza, il giudice dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB, per i profili di specifica competenza, di aggiornate informazioni sulla situazione della banca, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo.

Nel caso di una sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di una banca una sanzione interdittiva ai sensi del Decreto e decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, tale sentenza è trasmessa per l'esecuzione dall'Autorità giudiziaria alla Banca d'Italia.

L'art. 6, comma 3 del Decreto dispone, infine, che i Modelli di Organizzazione e di Gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria.

Ai fini della stesura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito denominato anche "Modello"), Banca Mediolanum S.p.A. ha tenuto conto delle linee guida redatte dalla propria associazione di categoria (Associazione Bancaria Italiana).

⁷ Per una trattazione completa si veda l'art. 97-bis del TUB.

2 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI BANCA MEDIOLANUM S.P.A.

2.1 ELEMENTI FONDAMENTALI

Con riferimento alle esigenze individuate dal legislatore nel Decreto, i punti fondamentali sviluppati da Banca Mediolanum S.p.A. conformemente, fra l'altro, a quanto statuito dall'art. 6, comma 2 del Decreto, possono essere così brevemente riassunti:

- definizione di principi etici, regole operative e di controllo, in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto;
- identificazione dell'ambito di operatività aziendale da ricomprendere nel Modello e mappatura dettagliata delle attività aziendali "sensibili", ovverosia di quelle attività il cui svolgimento può costituire occasione di commissione dei reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- identificazione delle procedure relative alle attività aziendali "sensibili" come sopra definite;
- definizione delle modalità di formazione del personale;
- definizione dell'informativa da fornire alla rete di vendita e ai Terzi⁸;
- definizione e applicazione di disposizioni disciplinari idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- identificazione dell'Organismo di Vigilanza e attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- definizione delle responsabilità nell'approvazione, attuazione, modifica e verifica nel continuo del funzionamento del Modello;
- definizione del sistema organizzativo di poteri e deleghe di regolamentazione e disciplina delle attività svolte anche in relazione alle attività sensibili ai fini del Modello.

2.2 MODELLO 231, CODICE ETICO E CODICE DI COMPORTAMENTO

La predisposizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo d.lgs. 231/01 prevede, quale momento fondamentale, l'adozione da parte dell'Organo amministrativo di un Codice Etico⁹ (disponibile sul sito della Banca) che integri i principi di riferimento del Modello, per quanto questi ultimi, per le finalità che intendono perseguire in specifica attuazione delle disposizioni del Decreto, abbiano portata e finalità differenti rispetto al Codice Etico. Sotto tale profilo, infatti, è opportuno precisare che:

- il Codice Etico riveste una portata generale in quanto contiene una serie di principi di "deontologia aziendale", che la Società riconosce come propri e sui quali intende

⁸ Per "Terzi" si intendono consulenti, collaboratori, fornitori, professionisti esterni e chi, pur non appartenendo alla società, opera su mandato o nell'interesse della medesima.

⁹ Con l'intendimento di attribuire efficacia alla diffusione del documento, così come al suo aggiornamento e alla valutazione di presunte irregolarità, è stato attribuito al Comitato Rischi istituito presso Banca Mediolanum S.p.A. il compito di vigilare sul rispetto dei valori etici e delle regole di condotta indicate nel Codice Etico, coordinando per il tramite delle funzioni competenti le iniziative di diffusione, formazione e comunicazione dei relativi valori promosse da Banca Mediolanum e dalle società controllate appartenenti al Gruppo Bancario. Il Comitato Rischi è composto da tre Amministratori non esecutivi, di cui almeno due indipendenti.

richiamare l'osservanza di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che, anche all'esterno della Società, cooperano al perseguimento dei fini aziendali. Esso si compone di una sezione dedicata ai "valori" fondanti l'azione imprenditoriale e di una sezione dedicata alle "regole di condotta";

- il Modello risponde e soddisfa, invece, conformemente a quanto previsto nel Decreto, l'esigenza di predisporre un sistema di regole interne diretto a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati per fatti che, se commessi nell'interesse o a vantaggio della Società, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo.

La funzione delle disposizioni contenute nel Codice Etico è promuovere o vietare determinati comportamenti, la cui violazione è assistita dall'irrogazione di sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse. Pertanto, esso rappresenta il compendio delle linee programmatiche e di condotta che guidano l'esistenza dell'Ente, fungendo da ausilio e supporto alla realizzazione ed implementazione di un valido Modello di organizzazione e gestione.

È necessario infine sottolineare come il Codice Etico risulta complementare al Codice di Comportamento, che si applica ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, ai dipendenti, agli agenti e collaboratori che la Banca ha adottato in ossequio al Regolamento congiunto della Consob e della Banca d'Italia del 29 ottobre 2007 (successivamente integrato e modificato).

Il Codice di Comportamento, infatti, ottempera ad un disposto normativo specifico e riguarda le operazioni tecniche svolte dai soggetti destinatari del documento.

Il Codice Etico rappresenta una sintesi ricognitiva dei comportamenti già in essere presso Banca Mediolanum S.p.A. ed il Gruppo di cui la stessa è a capo, nel quale sono richiamati i principi dell'ordinamento giuridico e della deontologia connessa alla particolare attività d'impresa.

2.3 DESTINATARI DEL MODELLO

Il presente documento è rivolto ai soggetti che operano per Banca Mediolanum S.p.A., quale che sia il rapporto che li lega alla stessa, che:

- rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società;
- sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

Al riguardo, si ritiene opportuno fare alcune precisazioni a proposito di due categorie particolari di soggetti che interagiscono nell'attività sociale, ossia la Rete di Vendita e i fornitori.

Anzitutto, per Rete di Vendita si intende la rete dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (in seguito anche solo "consulenti finanziari"), muniti di un mandato di agenzia senza esclusiva e senza rappresentanza da parte della Banca.

Per quanto riguarda la Rete di Vendita, il rapporto cosiddetto "di agenzia" rappresenta un negozio giuridico tra soggetti giuridicamente ed economicamente indipendenti ed autonomi,

nel cui ambito non si rinvengono spazi per un'ingerenza della Banca nelle scelte organizzative e di gestione dell'altra parte contraente¹⁰.

Tuttavia, sul piano sistematico e della normativa secondaria, emerge che tali soggetti esterni, seppur per molti aspetti autonomi, risultano comunque destinatari di penetranti poteri di controllo e di indirizzo.

Per tale motivo il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno estendere l'attività di mappatura delle attività "sensibili" ricomprendendo nel Modello anche l'operatività della Rete di Vendita ma limitatamente alle attività da essa svolte e qualificabili come direttamente collegate con il ciclo operativo della Società.

Peraltro, si rammenta, per mera completezza espositiva, che la Banca è dotata di un'apposita struttura interna di ispettorato Rete nell'ambito della Funzione Internal Audit, la cui attività è rivolta, fra l'altro, alle verifiche di terzo livello e al monitoraggio delle attività svolte dai singoli consulenti finanziari nei confronti della clientela loro assegnata dalla Banca.

Nei confronti dei fornitori e i professionisti esterni si sono sviluppati presidi di controllo, conformemente a quanto previsto dal Modello e alle attività specificatamente intrattenute con i medesimi. In quanto soggetti separati dall'Ente e dotati di autonomia decisionale e organizzativa ne è esclusa la possibilità di considerarli destinatari del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottati ai sensi del d.lgs. 231/2001 al pari dei soggetti apicali e loro sottoposti operanti nella struttura dell'ente medesimo; tutto ciò anche in considerazione del principio di stretta legalità previsto dall'art. 2 dello stesso Decreto.

Peraltro, l'esclusione di tali ultimi soggetti dal novero dei destinatari "diretti" del Modello non esclude l'impegno del Consiglio di Amministrazione a garantire il rispetto delle procedure e del Codice Etico anche da parte dei suddetti soggetti attraverso idonei strumenti di carattere contrattuale (ad esempio attraverso specifiche clausole) ed una costante attività di informazione degli stessi in merito ai contenuti essenziali del Modello.

2.4 COMPOSIZIONE DEL GRUPPO BANCARIO E DEL CONGLOMERATO FINANZIARIO MEDIOLANUM

Per una miglior comprensione dell'organizzazione del Gruppo Mediolanum finalizzata a precisare l'ambito di applicazione del Modello 231/01 della Banca si forniscono i seguenti dettagli.

Banca Mediolanum S.p.A. è la Capogruppo del Gruppo Mediolanum ed è quotata sul Mercato Regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

La missione che guida l'azione della Banca è la valorizzazione delle disponibilità economiche delle famiglie, soddisfacendo le esigenze nelle aree della protezione, della previdenza, del risparmio, dell'investimento e dei servizi Bancari.

¹⁰ Ciò sembra trovare conferma in pronunce giurisprudenziali della Suprema Corte che riconosce al preponente "il limitato potere di impartire all'agente istruzioni generali di massima, oltre il diritto di pretendere ogni informazione utile per la valutazione della convenienza dei singoli affari, ricadendo il rischio economico e giuridico dell'attività suddetta esclusivamente sull'agente medesimo e differenziandosi perciò tale rapporto da quello di lavoro subordinato, del quale è elemento essenziale la prestazione di energie lavorative con soggezione al potere direttivo del datore di lavoro e nell'ambito di un'organizzazione di cui rischio e risultato fanno capo esclusivamente a quest'ultimo" (Cass. Civile sez. lavoro, 15 maggio 2002, n. 7087).

L'attività della Banca copre tutti i settori dell'offerta finanziaria.

La configurazione del Gruppo Bancario prevede la seguente articolazione societaria:

- Aziende bancarie che offrono prodotti e servizi alla clientela:
 - Banca Mediolanum S.p.A. con sede in Basiglio - Milano 3;
 - Banco Mediolanum S.A., con sede in Valencia.
- Società dedicate alla progettazione e gestione di prodotti di risparmio gestito:
 - Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. con sede in Basiglio – Milano 3;
 - Mediolanum International Funds Ltd con sede in Dublino (“MIFL”);
- Società strumentali:
 - Mediolanum Comunicazione S.p.A. con sede in Basiglio – Milano 3.

Del Gruppo Bancario Mediolanum fanno altresì parte:

- Mediolanum Fiduciaria S.p.A., con sede in Basiglio – Milano 3, che ha per oggetto sociale lo svolgimento dell'attività di amministrazione, mediante intestazione, dei beni mobili – anche iscritti in pubblici registri - per conto di terzi e di tutte le funzioni che costituiscono attività propria di Società fiduciaria, così come contemplate dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966 (con espressa esclusione dei beni immobili);
- Prexta S.p.A., con sede in Basiglio – Milano 3 avente ad oggetto sociale, in estrema sintesi, l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- Flowe S.p.A. – Società Benefit (Flowe S.p.A. – SB), con sede in Basiglio – Milano 3, che ha per oggetto sociale l'attività di emissione e gestione di moneta elettronica, la prestazione di servizi di pagamento, anche non connessi con tale attività, e la concessione di finanziamenti nel rispetto di quanto previsto dalle applicabili previsioni di legge e di regolamento con riguardo agli istituti di moneta elettronica e alla loro operatività.

La società Bankhaus August Lenz & Co. AG con sede in Monaco di Baviera ha modificato la propria denominazione sociale in August Lenz & CO AG con effetto dal 12 ottobre 2022 ore 24.00, data in cui la società ha rinunciato alle licenze bancarie ai sensi della Sezione 32 della Legge bancaria tedesca. Conseguentemente in data 7 novembre 2022 la Banca d'Italia ha cancellato la controllata tedesca dal Gruppo Bancario Mediolanum e BCE ha riconosciuto l'uscita dal Gruppo Bancario con decisione del 16 febbraio 2023.

Banca Mediolanum oltre al ruolo di Capogruppo del Gruppo Bancario Mediolanum, è anche Capogruppo del Conglomerato Finanziario Mediolanum, di cui fa parte il Gruppo Assicurativo Mediolanum composto da Mediolanum Vita S.p.A. (in qualità di capogruppo), Mediolanum Assicurazioni S.p.A. e Mediolanum International Life DAC ed è pertanto sottoposta anche ad un sistema di vigilanza supplementare che introduce una disciplina prudenziale per i conglomerati stessi.

Il Conglomerato è sottoposto - al momento della redazione del presente documento (08/02/2023) - alla vigilanza della Banca Centrale Europea in qualità di Coordinatore coadiuvata dalle Autorità Rilevanti Competenti IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) e dalla “Central Bank of Ireland”.


A decorrere dal 1° gennaio 2022, la BCE, in quanto autorità competente, vigila direttamente su Banca Mediolanum S.p.A. così come su Banco Mediolanum S.A. (Spagna) e August Lenz & Co. (Germania) la quale non fa più parte del Gruppo Bancario Mediolanum a far data dal 7 novembre 2022.

BCE ha riconosciuto l’uscita dal Gruppo Bancario con decisione del 16 febbraio 2023.

Banca d’Italia rimane l’Autorità di Vigilanza competente per le restanti società del Gruppo Bancario non rientranti nell’ambito del Gruppo vigilato dalla BCE.

Alla Banca fanno inoltre direttamente capo altre partecipazioni del Conglomerato che non fanno parte del Gruppo Bancario e del Gruppo Assicurativo.

Nella figura seguente si riporta la struttura societaria del Gruppo Mediolanum al 31 dicembre 2023.



2.5 MODELLO DI GOVERNANCE

Il modello di governance del Gruppo si basa sul mantenimento degli esistenti assetti di amministrazione e controllo delle singole Controllate, con l'obiettivo quindi di conferire stabilità e continuità alla gestione del Gruppo nel suo complesso.

Con particolare riferimento alla Capogruppo Banca Mediolanum, essa riconosce la validità del modello tradizionale, considerato, ad oggi, il più idoneo ad assicurare l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli.

La scelta di mantenimento del sistema di amministrazione e controllo di tipo tradizionale, rispondendo anche al principio di proporzionalità, si basa su una serie di motivazioni riconducibili ad un'analisi approfondita del contesto esterno e interno di riferimento; segnatamente la Capogruppo Banca Mediolanum:

- adotta il sistema di amministrazione e controllo di tipo tradizionale, da considerarsi il più idoneo a garantire il pieno coinvolgimento dell'Assemblea nell'esercizio diretto delle proprie prerogative gestorie e di controllo 11 mediante la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché mediante l'approvazione dei bilanci;
- è considerata, con riferimento alle disposizioni di Banca d'Italia in materia di governo societario (Titolo IV, Cap. 1, Sezione I della Circolare Banca d'Italia n. 285/2013) come banca di maggiori dimensioni o complessità operativa, a seguito dell'avvio della quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- il Gruppo bancario per il totale degli attivi alla chiusura dell'esercizio di riferimento, risulta appartenente, a partire dall'esercizio 2021, alla categoria delle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa", con riferimento alle disposizioni di Banca d'Italia relative alle Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, di cui al Titolo IV, Cap. 2, Sezione I della Circolare Banca d'Italia n. 285/2013;
- a decorrere dal 1° gennaio 202 Banca Mediolanum S.p.A. è Soggetto vigilato significativo al massimo livello di consolidamento sotto la vigilanza diretta di BCE;
- presenta obiettivi strategici di medio e lungo periodo che prevedono una politica di sviluppo da condurre prevalentemente per linee interne.

Ciò posto e tenuto conseguentemente conto delle peculiarità della Banca sopra elencate, si ritiene che il sistema tradizionale risponda alle esigenze della Banca e della dimensione e dell'articolazione dei propri Organi Aziendali.

Tale sistema assicura il perseguimento degli obiettivi di sana e prudente gestione nonché le esigenze di bilanciamento dei poteri e dell'adeguata distinzione delle funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo indicate dalla disciplina di vigilanza.

Tenuto conto dell'impostazione della Banca d'Italia di enucleare dalle competenze degli organi sociali quelle che assumono rilievo sotto un profilo di vigilanza, ai fini di sana e prudente gestione, le funzioni di controllo, di supervisione strategica e di gestione sono individuate e ripartite nel seguente modo:

- al Collegio Sindacale è assegnata la funzione di controllo;
- al Consiglio di Amministrazione è assegnata la funzione di supervisione strategica e determinate attribuzioni assegnate alla funzione di gestione (poteri di alta amministrazione e di gestione straordinaria);
- all'Amministratore Delegato è assegnata in via prevalente la funzione di gestione;
- il Direttore Generale provvede alla gestione degli affari correnti e supporta l'Amministratore Delegato nell'attività di funzione di gestione.

Il controllo contabile è affidato, in applicazione delle vigenti disposizioni in materia e sulla base di quanto disciplinato dall'art. 28 dello Statuto alla Società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., il cui mandato scadrà con il rilascio della relazione di revisione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2028.

La Banca, in linea con quanto previsto dalle disposizioni normative e statutarie, ha istituito all'interno del Consiglio di Amministrazione i quattro Comitati specializzati in tema di "Nomine e Governance", "Rischi", "Remunerazioni" e "Parti Correlate". L'istituzione di tali Comitati non comporta alcuna limitazione dei poteri decisionali e della responsabilità del Consiglio di Amministrazione. Le regole di funzionamento con riferimento a "Convocazione e agenda" e "Validità e verbalizzazione" sono le medesime per tutti i Comitati endo-consiliari come di seguito precisato. Ferme restando le indicazioni in merito alla composizione dei Comitati endo-consiliari di seguito riportate, ove sia presente un consigliere eletto dalle minoranze esso fa parte di almeno un Comitato. I Comitati endo-consiliari, per l'adempimento dei propri compiti, dispongono di un proprio budget preventivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Nomine e Governance ha poteri propositivi, consultivi ed istruttori, che si esplicano nella formulazione di proposte, raccomandazioni e pareri con l'obiettivo di consentire al Consiglio di Amministrazione di adottare le proprie decisioni con maggiore cognizione di causa. Nello svolgimento dei suoi compiti, il Comitato tiene conto dell'obiettivo di evitare che i processi decisionali del Consiglio di Amministrazione siano dominati da un unico soggetto o da gruppi di soggetti che possono recare pregiudizio alla Banca.

Il Comitato Rischi svolge funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione in materia di rischi e sistema di controlli interni. In tale ambito particolare attenzione deve essere posta dal Comitato a tutte quelle attività strumentali e necessarie affinché il Consiglio possa addivenire ad una corretta ed efficace determinazione del RAF (Risk Appetite Framework) e delle politiche di governo dei rischi.

Il Comitato Remunerazioni svolge funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione in materia di remunerazioni, assicurando che i criteri sottesi al sistema di remunerazione e incentivazione della Banca e del Gruppo siano coerenti con la gestione dei profili di rischio, di capitale e di liquidità.

Il Comitato Parti Correlate svolge un ruolo di valutazione e proposta in materia di controlli interni relativamente alla gestione delle operazioni con parti correlate di Banca Mediolanum e soggetti collegati del Gruppo Bancario Mediolanum e all'assunzione e gestione di partecipazioni, nonché di generale supporto al Consiglio di Amministrazione su ulteriori temi giudicati dal Consiglio medesimo rilevanti per la gestione sociale.

In linea con quanto previsto dalle disposizioni normative e in applicazione del Codice di Corporate Governance, l'Amministratore Delegato in qualità di organo con funzione di gestione cura l'attuazione degli indirizzi strategici, del RAF e delle politiche di governo dei rischi definiti dall'organo con funzione di supervisione strategica ed è responsabile per l'adozione di tutti gli interventi necessari ad assicurare l'aderenza dell'organizzazione e del sistema dei controlli interni, monitorandone nel continuo il rispetto.

L'Amministratore Delegato è responsabile dell'esecutivo e cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Banca e delle Società Controllate sia adeguato all'operatività ed alle dimensioni del Gruppo.

La Direzione Generale è costituita dal Direttore Generale che provvede alla gestione degli affari correnti secondo le competenze attribuite dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione a cui riporta.

La Banca ha istituito al proprio interno Comitati manageriali, con funzione consultiva non obbligatoria a supporto dell'attività dell'Amministratore Delegato in qualità di Organo con Funzione di Gestione. L'Amministratore Delegato, pertanto, ha la facoltà di partecipare a ciascun Comitato e di assumere le proprie decisioni in occasione delle sedute dei Comitati cui assiste, nell'ambito delle proprie attribuzioni e dei poteri di delibera e spesa, così come disciplinati all'interno della documentazione di governance tempo per tempo vigente.

L'analisi del quadro complessivo degli organi di governo con compiti decisionali, di controllo o consultivi di Banca Mediolanum si completa con i Comitati gestionali, con compiti consultivi e propositivi, che rappresentano momenti di incontro istituzionalizzati tra determinate unità organizzative a supporto delle attività del Direttore Generale. Il Direttore Generale, pertanto, ha la facoltà di partecipare a ciascun Comitato.

2.6 SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Il Sistema dei Controlli Interni è definito come l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.

Un efficace Sistema dei Controlli Interni contribuisce a garantire:

- la salvaguardia del patrimonio sociale,
- l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali,

- l'affidabilità dell'informazione finanziaria,
- il rispetto di leggi e regolamenti.

L'ambiente di controllo è l'elemento della cultura aziendale che determina il livello di sensibilità della direzione e del management alle esigenze di controllo. Esso costituisce la base per tutte le altre componenti del Sistema dei Controlli Interni.

I fattori che influenzano l'ambiente di controllo sono: l'integrità, i valori etici e la competenza del personale, la filosofia e lo stile gestionale del management, le modalità di delega delle responsabilità, di organizzazione e di sviluppo professionale e l'impegno e la capacità di indirizzo e di guida del Consiglio di Amministrazione.

Nel Gruppo Bancario, le varie Società si impegnano ad implementare nelle loro strutture operative un articolato ed efficiente Sistema dei Controlli Interni, tenendo conto, nel rispetto delle linee guida ricevute dalla Capogruppo, delle differenti normative applicabili e dei vari ambiti di attività.

Un ruolo fondamentale è svolto dal Comitato Rischi della Capogruppo, quale momento di confronto e di analisi per lo sviluppo di una visione d'insieme dei diversi rischi correlati alle differenti tipologie di business e di condivisione delle azioni intraprese a presidio dei rischi rilevati.

Coerentemente a quanto statuito dall'Autorità di Vigilanza¹¹, il Sistema dei Controlli interni del Gruppo Bancario Mediolanum è costituito dall'insieme delle regole, funzioni, strutture, risorse, processi e procedure che mirano ad assicurare, il conseguimento delle seguenti finalità:

- verifica dell'attuazione delle strategie e delle politiche aziendali;
- contenimento del rischio entro i limiti indicati nel quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio di Gruppo (Risk Appetite Framework – RAF);
- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
- affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche;
- prevenzione del rischio che il Gruppo sia coinvolto, anche involontariamente, in attività illecite (con particolare riferimento a quelle connesse con il riciclaggio, l'usura ed il finanziamento al terrorismo);
- conformità delle operazioni con la legge e la normativa di vigilanza, nonché con le politiche, i regolamenti e le procedure interne.

In particolare, il Sistema dei Controlli interni in essere all'interno del Gruppo riveste un ruolo di centrale importanza nell'organizzazione aziendale, in quanto:

- rappresenta un elemento fondamentale di conoscenza per gli organi aziendali, consentendo loro la piena consapevolezza della situazione aziendale in essere;
- assicura un efficace presidio dei rischi aziendali e delle loro reciproche interrelazioni;
- orienta i mutamenti delle linee strategiche e delle politiche aziendali;

¹¹ Cfr. Banca d'Italia, Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti, Parte Prima, Tit. IV, Cap. 3, Il Sistema dei Controlli Interni.

- consente di adattare, in maniera coerente, il contesto organizzativo del Gruppo;
- presidia la funzionalità dei sistemi gestionali e il rispetto degli adempimenti in tema di vigilanza prudenziale;
- favorisce la diffusione di una corretta cultura dei rischi, della legalità e dei valori aziendali.

In tale contesto, il Gruppo Bancario attribuisce al Sistema dei Controlli interni una rilevanza strategica, in quanto esso assume una posizione di rilievo nella scala dei valori aziendali, riguardando non solo le funzioni aziendali di controllo ma coinvolgendo tutta l'organizzazione aziendale nello sviluppo e nell'applicazione di metodi, logici e sistemici, per identificare, misurare, comunicare e gestire i rischi.

Infine, si rileva che nel valutare l'aderenza del Sistema dei Controlli Interni ai principi definiti dall'Autorità di Vigilanza e fatti propri dal Gruppo secondo quanto dinanzi evidenziato, il Gruppo Bancario considera quali elementi costitutivi alla base di tale valutazione, le seguenti caratteristiche:

- completezza, ovvero il Sistema dei Controlli Interni deve essere conforme alle disposizioni legislative e regolamentari;
- adeguatezza, ovvero il Sistema dei Controlli Interni deve essere coerente e articolato in maniera proporzionale alle caratteristiche del Gruppo/Società interessate;
- funzionalità, ovvero il Sistema dei Controlli Interni deve essere applicato ed idoneo al perseguimento della complessiva, sana e prudente gestione del Gruppo;
- affidabilità, ovvero il Sistema dei Controlli Interni deve essere effettivo nel continuo;
- integrazione, ovvero il Sistema dei Controlli Interni deve tendere alla ricerca continua di meccanismi di coordinamento allo scopo di fornire agli organi di vertice informazioni complete, comprensibili e integrate;
- diffusione delle attività di controllo ad ogni segmento operativo e livello gerarchico;
- economicità, ovvero il Sistema dei Controlli Interni deve trarre un adeguato e funzionale trade-off tra costo complessivo del controllo e presidio dei rischi;
- evoluzione, ovvero il Sistema dei Controlli Interni deve essere proteso alla costante ricerca di meccanismi finalizzati al miglioramento continuo dell'assetto dello stesso e della sua efficacia ed efficienza;
- tempestività, ovvero il Sistema dei Controlli Interni deve garantire che le anomalie siano tempestivamente portate a conoscenza dei livelli appropriati dell'impresa in grado di attivare tempestivamente gli opportuni interventi correttivi.

In ottemperanza alle indicazioni fornite da Banca d'Italia, Banca Mediolanum si è dotata di un documento che fornisce linee guida e principi per il coordinamento tra gli organi e le funzioni di controllo che trova applicazione tra le Società del Gruppo Bancario.

Tale documento costituisce la cornice di riferimento del "Sistema dei Controlli Interni" delle Società appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum ed assume un rilievo di primo piano nel novero dei documenti che assicurano la sana e prudente gestione della Banca e del Gruppo.

Il documento richiama i principi base del Sistema dei Controlli Interni ed è stato redatto nel più ampio processo di ricezione delle disposizioni di vigilanza in materia¹² ed al fine di promuovere e garantire il corretto funzionamento nel suo complesso attraverso la proficua interazione tra gli organi aziendali, i comitati costituiti all'interno di questi ultimi, i soggetti incaricati della revisione legale dei conti e le funzioni di controllo.

Il documento è definito ed articolato coerentemente ai requisiti regolamentari stabiliti dalla Banca d'Italia e recepisce la documentazione vigente del Gruppo Bancario, razionalizzandone l'illustrazione.

Da un punto di vista strutturale, il Sistema dei Controlli Interni è articolato secondo più livelli che prevedono:

- **controlli di linea (c.d. “controlli di primo livello”)**: diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Tali controlli sono effettuati dalle stesse strutture operative (ad es., controlli di tipo gerarchico, sistematici ed a campione), anche attraverso unità dedicate esclusivamente a compiti di controllo che riportano ai responsabili delle strutture operative (ovvero eseguiti nell'ambito del back office) e, quando possibile, sono incorporati nelle procedure informatiche. Secondo tale configurazione, le strutture operative costituiscono le prime responsabili del processo di gestione dei rischi. Nel corso dell'operatività giornaliera tali strutture sono chiamate, infatti, ad identificare, misurare o valutare, monitorare, attenuare e riportare i rischi derivanti dall'ordinaria attività aziendale in conformità con il processo di gestione dei rischi. Inoltre, tali strutture devono rispettare i limiti operativi loro assegnati coerentemente con gli obiettivi di rischio e con le procedure in cui si articola il processo di gestione dei rischi;
- **controlli sui rischi e sulla conformità (c.d. “controlli di secondo livello”)**: diretti ad assicurare il rispetto dei limiti operativi attribuiti alle diverse funzioni, la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi e la conformità dell'operatività aziendale alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione. Conformemente a quanto richiesto dalla normativa, le funzioni responsabili dei controlli di secondo livello sono distinte da quelle produttive e concorrono alla definizione di governo dei rischi e del processo di gestione degli stessi. Nello specifico tali funzioni sono:
 - Funzione Risk Management;
 - Funzione Compliance;
 - Funzione Antiriciclaggio.
- **revisione interna (c.d. “controlli di terzo livello”)**: volta a individuare violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare periodicamente la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l'affidabilità del Sistema dei Controlli Interni e del sistema informativo (ICT audit), con cadenza prefissata in relazione alla natura e all'intensità dei rischi.

¹² Banca d'Italia - Circ. 285/2013 e successivi aggiornamenti: Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3 “Il Sistema dei Controlli Interni”.

Banca Mediolanum ha istituito quattro **Funzioni Aziendali di Controllo** permanenti ed indipendenti, di seguito riportate:

- Funzione di conformità alle norme (Compliance);
- Funzione controllo dei rischi (Risk Management);
- Funzione Antiriciclaggio;
- Funzione di revisione interna (Internal Audit).

Le prime tre attengono al sistema dei controlli di “secondo livello”, la Funzione Internal Audit ai controlli di “terzo livello”.

In linea con quanto contenuto nelle disposizioni emanate da Banca d'Italia¹³, il Sistema dei Controlli Interni del Gruppo si completa inoltre con le


- **Altre Funzioni di Controllo:**

- Organismo di Vigilanza 231/01;
- Revisore legale dei conti;
- Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- RPD – Responsabile per la Protezione dei Dati – o DPO – Data Protection Officer secondo la terminologia corrente.

Le Funzioni Compliance, Risk Management, Antiriciclaggio e Internal Audit della Banca prestano i propri servizi anche in outsourcing per conto di altre società italiane del Gruppo Bancario.

¹³ Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3.

Rappresentazione grafica esemplificativa della Piramide dei Controlli



2.7 ULTERIORI CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il controllo sull'offerta e sull'attività delle strutture di vendita, che nel modello organizzativo della Banca e, più in generale, del Gruppo Bancario, assume un ruolo centrale, rappresenta un elemento fondamentale del sistema di controllo interno.

A riguardo, è costituita internamente alla Funzione Aziendale di Controllo di terzo livello un' Unità Organizzativa a cui è attribuito il compito di svolgere, in modo unitario ed attraverso strutture dedicate, l'analisi e la valutazione del sistema dei controlli interni riferito all'operatività delle reti di vendita, assicurando in particolare immediata visione unitaria del presidio sulle reti di Consulenti Finanziari e Agenti in Attività Finanziaria.

Altre attribuzioni, nell'ambito dei controlli svolti con specifico riguardo all'operato della Rete di Vendita ed effettuati dalle Funzioni Aziendali di Controllo, sono precisati nel paragrafo 7.13 "Attività svolta dagli appartenenti alla rete di vendita di Banca Mediolanum" del presente Modello.

Banca Mediolanum redige, inoltre, la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del d.lgs. 254/2016 comprendente la descrizione degli impatti dell'attività di impresa sulle tematiche ambientali, sociali, attinenti al personale, il rispetto dei diritti umani, la lotta alla corruzione attiva e passiva.

La descrizione dei suddetti temi viene effettuata nella citata Dichiarazione anche tramite opportuni riferimenti al Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001 in quanto richiamato, per tali finalità, dal d.lgs. 254/2016.

2.8 FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO

Nel seguito si descrivono le attività effettuate dalle diverse funzioni di controllo aziendali, parte integrante del sistema dei controlli interni della Banca.

1.1.1 FUNZIONE COMPLIANCE

La Funzione Compliance è responsabile del processo di verifica e presidio del rischio di non conformità alle norme.

In particolare la Funzione presiede la gestione dei rischi di non conformità alle norme, secondo un approccio *risk based*, con riguardo a tutta l'attività aziendale, avvalendosi per il presidio di determinati ambiti normativi per cui sono previste forme di presidio specializzato, di Unità Specialistiche appositamente individuate, cui sono attribuite determinate fasi del processo di compliance, mantenendo comunque la responsabilità, in collaborazione con le funzioni specialistiche incaricate, della definizione delle metodologie di valutazione del rischio di non conformità del presidio.

Oltre al presidio del quadro normativo di riferimento, alla Funzione competono attività di consulenza specialistica, alert normativo e gap analysis, verifiche di adeguatezza e di funzionamento di assetti e processi aziendali rispetto al quadro normativo vigente e identificazione di azioni di mitigazione dei rischi di non conformità.

La Funzione Compliance si articola in specifiche unità organizzative a cui è affidato:

- il presidio e la manutenzione del framework metodologico di compliance, del supporto della pianificazione delle attività di controllo, delle relative azioni di mitigazione nonché delle attività di progettazione e manutenzione di indicatori di presidio dei rischi di non conformità (KCI);
- il presidio dell'evoluzione normativa, l'analisi degli impatti derivanti dall'applicazione dei nuovi adempimenti, di effettuare la consulenza specialistica e la verifica dei controlli del rischio di non conformità relativi alla Banca, tra cui quelli inerenti l'attività di distribuzione svolta dai Consulenti Finanziari.
- il presidio delle istanze di Vigilanza al fine di indirizzare le stesse alle strutture aziendali interessate e gestire gli esposti ricevuti dalle Autorità di Vigilanza;
- la verifica dei controlli relativi alle Società Controllate Italiane; sono stati previsti specifici referenti per le diverse *legal entity* del Gruppo con cui sono in essere contratti di outsourcing.

1.1.2 FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO

La Funzione Antiriciclaggio di Banca Mediolanum è responsabile, secondo un approccio *risk based*, del presidio del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo e degli adeguamenti dei processi sull'evoluzione del contesto normativo e procedurale in tale ambito.

Verifica, nel continuo, che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme di etero regolamentazione (leggi e norme regolamentari) e di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Pone particolare attenzione all'adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione, nonché dei sistemi di rilevazione, valutazione e segnalazione di operazioni sospette, all'efficace rilevazione delle altre situazioni oggetto di obbligo di comunicazione nonché all'appropriata conservazione della documentazione e delle evidenze richieste dalla normativa

In particolare, la Funzione Antiriciclaggio:

- identifica le norme applicabili in tema di presidio del rischio di riciclaggio e valuta il loro impatto sui processi e sulle procedure interne;
- presta consulenza e assistenza agli Organi Aziendali, all'Alta Direzione e alle unità organizzative della Banca, per le tematiche di competenza, soprattutto in caso di offerta di nuovi prodotti e servizi;
- collabora alla definizione del sistema di controlli interni, delle procedure e dei controlli finalizzati alla prevenzione e al contrasto del rischio di riciclaggio;
- verifica nel continuo l'adeguatezza del processo di gestione del rischio di riciclaggio e l'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure e propone le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio di tale rischio;
- predispose appositi flussi informativi diretti agli Organi aziendali;
- svolge in outsourcing, per le società del Conglomerato finanziario con le quali sono in essere appositi accordi di servizio, specifiche attività in materia di contrasto al rischio di riciclaggio, secondo le modalità definite negli accordi medesimi.

Con specifico riferimento alle attività di adeguata verifica della Clientela, al fine di garantire al tempo stesso l'efficacia e l'efficienza dei processi, il diretto coinvolgimento della Funzione Antiriciclaggio è previsto sulla base di un approccio *risk based*, tenuto conto di eventuali circostanze oggettive, ambientali o soggettive che rendano particolarmente elevato il Rischio di riciclaggio.

In attuazione di quanto precede, il modello organizzativo e operativo definito dalla Banca prevede che l'Unità Presidio Operativo AML, all'interno dell'Unità Banking Controls & Knowledge, e il Personale cui è affidata la gestione e amministrazione dei rapporti con la Clientela, per quanto di rispettiva competenza procedano all'espletamento degli obblighi rafforzati di adeguata verifica nelle ipotesi considerate a rischio più elevato. Nell'ambito del processo sopra descritto, sono altresì definiti opportuni meccanismi di escalation per le ipotesi in cui il Rischio di riciclaggio si presenti particolarmente elevato.

In aggiunta a quanto precede, la Funzione Antiriciclaggio:

- identifica le norme applicabili in tema di presidio del Rischio di riciclaggio e valuta il loro impatto sui processi e le procedure interne;

- presta consulenza e assistenza agli Organi aziendali, all'Alta Direzione e alle unità organizzative della Banca, per le tematiche di competenza, soprattutto in caso di offerta di nuovi prodotti e servizi, ponendo particolare attenzione nella identificazione e valutazione dei rischi associati a prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione che includono l'utilizzo di meccanismi di distribuzione o di tecnologie innovativi;
- collabora alla definizione del Sistema di controlli interni, delle procedure e dei controlli finalizzati alla prevenzione e al contrasto del Rischio di riciclaggio;
- collabora alla definizione delle politiche di governo del Rischio di riciclaggio e delle varie fasi in cui si articola il processo di gestione di tale Rischio;
- verifica nel continuo l'adeguatezza del processo di gestione del Rischio di riciclaggio e l'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure e propone le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio di tale rischio;
- cura la definizione e mantenimento dei presidi volti a garantire l'osservanza degli obblighi di Adeguata verifica della Clientela, secondo un approccio risk based che prevede la graduazione di tali obblighi in funzione del profilo di Rischio di riciclaggio attribuito al Cliente;
- può svolgere il processo di adeguata verifica rafforzata nei soli casi in cui – per circostanze oggettive, ambientali o soggettive – è particolarmente elevato il Rischio di riciclaggio;
- verifica l'affidabilità del sistema informativo per l'adempimento degli obblighi di Adeguata verifica della Clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette;
- verifica il corretto funzionamento del sistema informativo per l'adempimento degli obblighi di invio delle comunicazioni oggettive;
- analizza e istruisce le segnalazioni esogene ed endogene ricevute di presunte operazioni sospette da sottoporre al Delegato alla Segnalazione di Operazioni Sospette per la valutazione delle eventuali segnalazioni alla UIF;
- esamina le evidenze emergenti da sistemi automatici di rilevazione o da sistemi di rilevazione specifici della Funzione Antiriciclaggio stessa e ne approfondisce i risultati per l'eventuale sottomissione al Delegato alla Segnalazione di Operazioni Sospette per la valutazione delle eventuali segnalazioni alla UIF;
- supporta il Delegato alla Segnalazione di Operazioni Sospette nella trasmissione alla UIF delle segnalazioni ritenute fondate;
- conduce, in raccordo con il Delegato alla Segnalazione di Operazioni Sospette, verifiche sulla funzionalità del processo di segnalazione e sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello sull'operatività della Clientela;
- presidia la trasmissione mensile alla UIF dei dati aggregati registrati in AUI e delle comunicazioni oggettive, da parte dell'outsourcer informatico;
- trasmette alla UIF, sulla base delle istruzioni dalla stessa emanate, le comunicazioni oggettive;
- collabora, in relazione alle tematiche antiriciclaggio, con le Autorità di cui al Titolo I, Capo II del Decreto Antiriciclaggio ed evade le richieste di informazioni provenienti dalle medesime;
- cura, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale;

- valuta, oltre all'istruzione di base, le esigenze di formazione specifica, garantendo che sia fornita un'adeguata formazione teorica e pratica alle persone esposte a differenti livelli di rischi di AML/TF – Anti Money Laundering and Terrorism Financing);
- predispone, almeno una volta l'anno, una Relazione sulle iniziative intraprese, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché sull'attività formativa del personale, da sottoporre all'Amministratore Delegato, al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Rischi, al Collegio Sindacale e all'Amministratore Delegato;
- conduce, in raccordo con le altre funzioni aziendali interessate e secondo le modalità e le tempistiche definite dalla Banca d'Italia, l'esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, i cui esiti confluiscono nella Relazione annuale di cui al precedente alinea;
- informa tempestivamente gli Organi aziendali di violazioni o carenze rilevanti riscontrate nell'esercizio dei relativi compiti;
- predispone appositi flussi informativi diretti agli Organi aziendali;
- svolge in outsourcing, per le società del Conglomerato finanziario con le quali sono in essere appositi accordi di servizio, specifiche attività in materia di contrasto al Rischio di riciclaggio, secondo le modalità definite negli accordi medesimi;
- raccoglie ed esamina i flussi informativi provenienti dalle omologhe funzioni delle società controllate appartenenti al Conglomerato finanziario;
- nell'ambito di competenza, predispone/valida e aggiorna la normativa interna, le Policy ed i regolamenti in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo e predispone, ove necessario, le correlate linee guida di Gruppo.

1.1.3 FUNZIONE RISK MANAGEMENT

La Funzione Risk Management è responsabile dell'attuazione delle politiche di governo e del sistema di gestione dei rischi e collabora nella definizione e attuazione del Risk Appetite Framework (RAF), garantendo, nell'esercizio della funzione di controllo, una visione integrata delle diverse rischiosità agli Organi Aziendali.

Nello specifico, la Funzione Risk Management:

- definisce e mantiene il framework di controllo e gestione di tutti i rischi della Banca, nel rispetto delle linee guida del Consiglio di Amministrazione e delle disposizioni normative vigenti;
- propone i parametri quantitativi e qualitativi necessari per la definizione del Risk Appetite Framework (RAF),
- effettua periodicamente le simulazioni relative ad ipotetici scenari di stress che generano impatti significativi sulle previsioni del piano economico finanziario, esercizi utili anche alla definizione delle soglie degli indicatori di RAF;
- promuove la cultura di gestione del rischio, al fine di ottenere una sempre maggiore consapevolezza e comprensione dei fenomeni avversi e/o critici nell'intera organizzazione aziendale;
- pianifica e coordina, in collaborazione con gli Organi Aziendali interessati, il framework riportato all'interno del documento di Recovery Plan che approva l'Organo di Supervisione Strategica;
- definisce, di concerto con le eventuali altre Unità Aziendali coinvolte, gli scenari di stress test ai fini della predisposizione del Resoconto ICAAP/ILAAP e del Recovery Plan;

- definisce, sviluppa e manutiene nel tempo il framework metodologico di controllo ed i sistemi di misurazione del rischio di credito, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, collaborando e coordinandosi con i controlli di primo livello predisposti dalla Direzione Credito;
- definisce le modalità di valutazione e controllo dei rischi finanziari in particolare nell'ambito delle attività tipiche della Tesoreria;
- in ambito ALM, sviluppa i modelli di stima del rischio di tasso, misura e monitora nel continuo la sensitivity di attivo e passivo di bilancio al tasso di interesse, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento;
- elabora, presidia e inoltra all'Autorità di Vigilanza le segnalazioni periodiche sul rischio di liquidità sia relative al perimetro bancario consolidato sia riguardanti il perimetro sottogruppo bancario italiano;
- definisce le modalità di valutazione e controllo dei rischi operativi, informatico e reputazionale;
- in ambito ESG, la Funzione provvede alle valutazioni e/o considerazioni sul rischio climatico nel quadro generale della esposizione e propensione ai rischi legati al business caratteristico della Banca e del Gruppo;
- è responsabile della gestione e supervisione dei rischi connessi agli accordi di esternalizzazione nell'ambito del sistema dei controlli interni dell'ente e della manutenzione del registro delle esternalizzazioni. Garantisce la standardizzazione del modello di gestione delle esternalizzazioni e il governo del modello definito, condividendo con tutti gli attori coinvolti nel processo i relativi cambiamenti;
- definisce e sviluppa le metodologie quantitative volte alla determinazione e gestione del rischio rilevante di primo e secondo pilastro di Banca Mediolanum;
- predispone, coordinandosi con le strutture di business e nel rispetto delle linee guida del RAF, la normativa interna, le policy e i regolamenti relativi a tutti i rischi rilevanti di primo e secondo pilastro;
- verifica nel continuo l'adeguatezza del Risk Appetite Framework;
- presidia la normativa specialistica di competenza e attua gli interventi di adeguamento, in collaborazione con le altre funzioni aziendali;
- monitora i rischi e definisce le politiche di gestione degli stessi e predispone la reportistica di controllo per il Consiglio di Amministrazione, seguendo quanto definito nel Risk Appetite Framework;
- pianifica gli assessment dei rischi operativi e reputazionali;
- raccoglie e analizza gli eventi di perdita operativa;
- identifica (con il risk owner) le azioni di mitigazione dei rischi operativi e ne monitora il completamento;
- svolge le campagne periodiche di analisi di rischio sulle applicazioni in esercizio, al fine di identificare, analizzare e valutare il rischio residuo IT connesso alle applicazioni della Banca e, eventualmente, le azioni necessarie al trattamento del rischio;
- definisce il modello di controllo e gestione del rischio informatico e propone i relativi indicatori strategici di RAF;
- valuta, per tutti i rischi rilevanti di primo e secondo pilastro, la congruità del capitale economico e regolamentare;
- valuta il profilo di rischio dei prodotti collocati da Banca Mediolanum per lo svolgimento

- delle verifiche richieste dalla normativa MiFID (sia per prodotti del Gruppo che di terzi);
- predispone l'informativa periodica di rischio della Banca sia per il Consiglio di Amministrazione di tipo gestionale, sia per le Autorità di Vigilanza nel rispetto delle prescrizioni e scadenze normative di propria competenza;
 - predispone la disclosure periodica alla clientela per le parti di propria competenza;
 - supporta dal punto di vista quantitativo le funzioni responsabili della gestione del capitale;
 - analizza i rischi dei nuovi prodotti e servizi e quelli derivanti dall'ingresso in nuovi segmenti operativi e di mercato;
 - supporta gli Organi Aziendali nella valutazione del rischio strategico;
 - esprime pareri preventivi sulla coerenza con il Risk Appetite Framework delle operazioni di maggior rilievo e in occasione dell'esternalizzazione di Funzioni;
 - acquisisce dati e notizie relative all'economia reale, monetaria, creditizia e finanziaria, anche in funzione della reportistica per gli Organi Aziendali;
 - sviluppa e mantiene aggiornate le metodologie di validazione dei modelli IFRS 9, garantendone anche il rispetto dei requisiti normativi in materia e predisponendo un reporting periodico sull'attività svolta;
 - in base a differenti modalità organizzative, la Funzione Risk Management di Banca Mediolanum, può svolgere alcune attività di presidio e gestione dei rischi per conto di altre Società del Gruppo.

La Funzione, in riferimento alle Società controllate che hanno istituito una propria struttura di Risk Management ha un compito di indirizzo e coordinamento delle attività svolte da tali "funzioni locali", nel rispetto dell'autonomia e delle normative vigenti, e svolge interventi di condivisione e allineamento su specifici argomenti in ambito di Risk Management in qualità di "Capogruppo".

1.1.4 FUNZIONE INTERNAL AUDIT

La Funzione Internal Audit di Banca Mediolanum è volta, in ottica di controlli di terzo livello ad individuare violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare periodicamente la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l'affidabilità del sistema dei controlli interni e del sistema informativo, con cadenza prefissata in relazione alla natura e all'intensità dei rischi. La Funzione Internal Audit sulla base dei risultati delle verifiche condotte formula raccomandazioni e porta all'attenzione degli organi aziendali le possibili aree di miglioramento con particolare riferimento al Sistema dei Controlli Interni, al Risk Appetite Framework (RAF), al processo di gestione dei rischi, inclusi i rischi climatici ed ESG (Environmental, Social and Governance), nonché agli strumenti di misurazione e controllo degli stessi. Tenendo conto del modello di business aziendale, una particolare attenzione è posta alle attività di controllo sulle reti di vendita.

La Funzione Internal Audit svolge le proprie attività direttamente per Banca Mediolanum e per le Società del Gruppo con le quali sono stati stipulati specifici contratti di outsourcing per lo svolgimento delle attività di internal auditing ed effettua inoltre, per le Società controllate che hanno istituito una propria Funzione di Internal Audit, attività di verifica, indirizzo e coordinamento in qualità di "Capogruppo", nel rispetto dell'autonomia e delle normative locali.

In tale contesto, la Funzione Internal Audit:

- presenta annualmente agli organi aziendali, per la relativa approvazione, un piano di *audit*, che indica le attività di controllo pianificate, tenuto conto dei rischi delle varie attività e strutture aziendali; il piano contiene una specifica sezione relativa all'attività di revisione del sistema informativo (*ICT audit*). Presenta altresì il piano di audit pluriennale;
- valuta la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità, l'affidabilità delle componenti del Sistema dei Controlli Interni, del processo di gestione dei rischi, tra cui quelli ESG (Environmental, Social and Governance) e climatici, e dei processi aziendali, avendo riguardo anche alla capacità di individuare errori ed irregolarità. In tale contesto, sottopone, tra l'altro, a verifica le Funzioni Aziendali di Controllo;
- riferisce periodicamente agli Organi Aziendali, in ordine alla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del Sistema dei Controlli Interni. Inoltre, informa tempestivamente gli stessi in merito ad ogni violazione o carenza rilevante;
- valuta l'efficacia del processo di definizione del RAF, la coerenza interna dello schema complessivo e la conformità dello stesso all'operatività aziendale;
- svolge controlli indipendenti sul Recovery Plan, secondo il piano annuale di audit approvato;
- verifica i seguenti ambiti specifici:
 - la regolarità dell'attività aziendale, incluse le attività esternalizzate;
 - il monitoraggio della conformità alle norme;
 - il rispetto, nei diversi settori operativi, dei limiti previsti dai meccanismi di delega e il pieno e corretto utilizzo delle informazioni disponibili nelle diverse attività;
 - l'operato delle Reti di Vendita utilizzando, tra gli altri, appositi indicatori nonché svolgendo verifiche ed accertamenti a distanza ed "in loco" (presso gli uffici ed unità territoriali) al fine di rilevare potenziali rischi, prevenire possibili malversazioni ed eventi pregiudizievoli. Segnala, altresì, eventuali comportamenti potenzialmente scorretti informando, per quanto di competenza, le competenti strutture aziendali;
 - l'efficacia dei poteri della Funzione Risk Management con riferimento alla coerenza con il RAF delle operazioni di maggior rilievo;
 - l'adeguatezza ed il corretto funzionamento dei processi e delle metodologie per la valutazione delle attività aziendali ed in particolare degli strumenti finanziari;
 - l'adeguatezza, l'affidabilità complessiva e la sicurezza del sistema informativo (*ICT audit*);
 - il piano aziendale di continuità operativa, prendendo visione dei programmi di verifica, assistendo ai test, controllandone i risultati, proponendo modifiche al piano sulla base delle evidenze emerse. Controlla inoltre i piani di continuità operativa dei fornitori di servizi e dei fornitori critici;
 - la rispondenza, con frequenza almeno annuale, delle prassi di remunerazione alle politiche approvate e alla normativa vigente;
 - la rimozione delle anomalie riscontrate nell'operatività e nel funzionamento dei controlli (attività di follow up);
- l'adeguatezza del framework aziendale per la gestione dei rischi ESG (Environmental, Social and Governance) e climatici;
- espleta compiti d'accertamento (*special investigation*) con riguardo a specifiche

irregolarità;

- effettua test periodici sul funzionamento delle procedure operative e di controllo interno;
- è responsabile del Sistema Interno di Segnalazione (Whistleblowing) ed è preposta all'analisi ed alla valutazione delle segnalazioni ricevute, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti e recepite nella Policy e nel Regolamento del relativo processo attinente al Sistema interno di Segnalazione. Il Responsabile assicura il corretto svolgimento del procedimento e riferisce agli organi aziendali le informazioni oggetto di segnalazione, ove rilevanti.

Con riferimento al processo di gestione dei rischi, la Funzione Internal Audit valuta:

- l'organizzazione, i poteri e la responsabilità della funzione di controllo dei rischi, anche con riferimento all'adeguatezza ed alla qualità delle risorse a questa assegnate;
- l'appropriatezza delle ipotesi utilizzate nelle analisi di sensitività e di scenario e negli stress test;
- l'allineamento con le best practice di settore.

Nello svolgimento dei propri compiti la funzione Internal Audit:

- adotta gli standard professionali di riferimento;
- comunica in via diretta i risultati degli accertamenti e delle valutazioni agli Organi Aziendali;
- ha accesso a tutte le attività comprese quelle esternalizzate.

2.9 ALTRE FUNZIONI DI CONTROLLO

La normativa di Vigilanza¹⁴ richiede all'intermediario di inquadrare correttamente nel Sistema dei Controlli Interni il ruolo e i compiti affidati a specifiche funzioni diverse dalle Funzioni Aziendali (definite appunto Altre Funzioni di Controllo) istituite ai sensi di particolari fonti normative o di autoregolamentazione.

In particolare, Banca Mediolanum ha previsto in tale ambito:

- **Organismo di Vigilanza 231/01**

L'Organismo di Vigilanza vigila sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli di Organizzazione e Gestione adottati aziendali per prevenire i reati rientranti nel perimetro definito dal d.lgs. 231/2001 e successivi aggiornamenti. L'Organismo di Vigilanza riferisce e relaziona al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Rischi e al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulla situazione della Banca, con riferimento agli adempimenti di cui al d.lgs. 231/2001.

- **Revisore legale dei conti**

¹⁴ Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (33° aggiornamento del 23 giugno 2020), Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3.

In coerenza con quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale il Gruppo considera la società di revisione legale dei conti un attore del Sistema dei Controlli Interni del Gruppo. Così come previsto anche dal d.lgs. 39 del 27 gennaio 2010, la società di revisione esprime annualmente un proprio giudizio sul bilancio con apposita relazione e verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

- **Dirigente Preposto**

Il Dirigente Preposto di Banca Mediolanum si configura come funzione specialistica con compiti di controllo nell'ambito del complessivo Sistema dei Controlli Interni dell'Istituto. In particolare, il Dirigente Preposto (nel rispetto dell'art.154-bis del TUF) ha l'obbligo di predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato o di altra informativa infrannuale di natura contabile. L'Unità di Supporto Manageriale Analisi e Controlli Economico Finanziari supporta il Dirigente Preposto nello svolgimento delle proprie funzioni.

- **Funzione RPD (Responsabile Protezione Dati) o DPO (Data Protection Officer)**

La Funzione RPD (o DPO – Data Protection Officer – secondo la terminologia corrente) è stata introdotta dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“General Data Protection Regulation” o “GDPR”) entrato in vigore il 25 maggio 2018. In linea con il quadro normativo di riferimento, la Funzione DPO, in piena autonomia e indipendenza, è chiamata a svolgere le seguenti attività:

- informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento nonché ai dipendenti che trattano i dati personali;
- sorvegliare l'osservanza della normativa comunitaria e nazionale nonché delle politiche del Titolare del trattamento riguardanti anche l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e sorvegliarne lo svolgimento;
- cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- fungere da punto di contatto per l'autorità Garante nazionale per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del Regolamento 2016/679, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

Predisporre, inoltre, una relazione periodica (su base annuale) diretta al Consiglio di Amministrazione relativa al monitoraggio svolto nelle aree di competenza.

2.10 LA MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Il dettato del d.lgs.231/01 (art. 6) richiede all'ente di adottare modelli comportamentali specificamente definiti in funzione al rischio reato, cioè volti ad impedire, attraverso la fissazione di regole di condotta dirette a disciplinare i comportamenti dei destinatari, la commissione di determinati reati.

Un ulteriore requisito indispensabile perché dall'adozione del Modello derivi l'esenzione da responsabilità dell'ente è che venga efficacemente attuato. L'effettività del Modello rappresenta dunque un punto qualificante del sistema di responsabilità.

Sempre all'art. 6, (comma 2), il legislatore ha precisato una serie di requisiti cui il Modello deve rispondere, primo tra tutti è che esso sia in grado di *"individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati"*.

La Banca, in base al sistema di deleghe adottato, ha provveduto alla mappatura delle attività o Funzioni aziendali nell'ambito delle quali possono essere commessi reati previsti nel catalogo dei reati-presupposto indicati dal decreto.

Il fine è quello di provvedere a prevenire ed arginare le eventuali commissioni di comportamenti delittuosi, attraverso un sistema di presidi e procedure determinati in funzione dell'esistenza e della probabilità di accadimento di rischi concreti.

In altri termini la costruzione del Modello tiene in considerazione da un lato le fattispecie di reato considerate dal decreto ed individua dall'altro:

- i. le aree,
- ii. i processi,
- iii. i soggetti, e
- iv. ogni altra modalità operatività,

in relazione alla quale possa esserci un rischio di commissione dei reati previsti.

La definizione del Modello, in base alle regole suddette, è stata effettuata e viene costantemente mantenuta, in funzione della mappatura organizzativa aziendale cui provvedono le Funzioni aziendali a tale fine incaricate.

La Direzione Portafoglio Progetti & Sviluppo Organizzativo ha la responsabilità della gestione di programmi di cambiamento e di progetti aziendali, cura l'aggiornamento della struttura organizzativa e dei processi aziendali, definendo e aggiornando nel tempo assetti e modelli organizzativi che siano i più evoluti possibile dal punto di vista delle best practices, con la finalità di ottimizzare i costi e creare le migliori condizioni per massimizzare i ricavi.

All'interno della Direzione opera la Divisione Organizzazione che, tra i vari compiti, si occupa del disegno dei processi e della conseguente redazione della normativa interna (regolamenti, procedure e circolari).

La Divisione Organizzazione ha altresì la responsabilità di gestire e mantenere il repository aziendale della documentazione organizzativa, promuovendo e conducendo i piani d'integrazione della mappatura aziendale dei processi e del set di indicatori di performance organizzativa per ogni unità organizzativa aziendale.

L'attività di risk assessment con finalità 231/01 viene condotta tenendo in considerazione sia l'articolazione di tale mappatura che la sua estensione; anche i presidi, le procedure ed i punti di controllo (parte integrante dei cosiddetti protocolli comportamentali e operativi previsti dal Modello 231/01) sono stati definiti in ragione della documentazione aziendale. Si rinvia in proposito al successivo capitolo 7.

All'interno della documentazione aziendale è possibile, pertanto, individuare la mappatura delle attività a rischio reato, ritraendo quell'impianto informativo che conferisce effettività al Modello così come previsto dal Decreto e precisamente:

- Unità Organizzativa destinataria del protocollo;
- processo impattato;

- descrizione del rischio reato e analisi di commissibilità;
- procedure di controllo comportamentali e operative poste a mitigazione dei rischi;
- altri riferimenti alla normativa aziendale (es. codice etico, procedure, circolari, codici di comportamento, etc.) volti a disciplinare le attività degli appartenenti all'Unità Organizzativa destinataria del protocollo;
- flussi di segnalazione eventualmente previsti e indirizzati all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza ha approvato uno specifico Regolamento del processo di attuazione del modello d.lgs. 231/2001 di Banca Mediolanum S.p.A., che illustra i principi guida, l'architettura organizzativa e le interdipendenze alla base del sistema dei controlli previsti per l'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001. Il documento descrive le diverse fasi del processo di individuazione e gestione dei controlli specifici relativi al d.lgs. 231/2001, e richiama i ruoli e le responsabilità degli attori coinvolti nel processo, in relazione all'assetto organizzativo e in conformità con quanto disciplinato dalla normativa interna della Banca.

2.11 APPROVAZIONE, ATTUAZIONE, MODIFICA E VERIFICA NEL CONTINUO DEL FUNZIONAMENTO DEL MODELLO.

È rimessa al Consiglio di Amministrazione la responsabilità:

- di approvare e recepire, mediante apposita delibera, il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo;
- di procedere all'attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi fondamentali dello stesso. Per l'individuazione di tali azioni, l'Organo Amministrativo si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza;
- di procedere alle successive modifiche e integrazioni del Modello, finalizzate a consentire la continua rispondenza del medesimo alle prescrizioni del Decreto. Per l'individuazione di tali azioni, l'Organo Amministrativo si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza;
- di garantire l'aggiornamento della mappa delle attività "sensibili", in relazione alle esigenze di adeguamento che si rendessero necessarie nel futuro. In tale compito il Consiglio di Amministrazione si avvale:
 - dei responsabili delle varie strutture organizzative della Società in relazione alle attività sensibili dalle stesse svolte;
 - dell'Organismo di Vigilanza, cui sono attribuiti poteri di iniziativa e di controllo sulle attività svolte dalle singole unità organizzative nelle aree "sensibili".

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo è stato inizialmente adottato dalla Banca con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2003 e, successivamente, aggiornato e adeguato con delibere consiliari del:

- 25/07/2007;
- 22/04/2011;
- 20/06/2012;
- 29/07/2015;

- 09/05/2017;
- 15/12/2020 e, infine,
- 18/01/2024.

Gli aggiornamenti del Modello sono conseguenti alle innovazioni di tipo normativo apportate dal legislatore al d.lgs. 231/2001 o a modifiche organizzative aziendali.

In particolare, la vigente edizione da ultimo approvata contiene gli aggiornamenti conseguenti al recepimento delle procedure e policy aziendali in materia di “whistleblowing” adottate in conformità al d.lgs. 24/2023.

Con riferimento alle principali integrazioni apportate dal legislatore al cosiddetto “catalogo” degli illeciti 231/231, è stato inoltre definito uno specifico protocollo per la prevenzione della commissione dei “delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti” previsti dall’articolo 25-octies.1 del Decreto.

3 ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 STRUTTURA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Decreto identifica in un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6, comma 1, lett. b)) l'organo al quale deve essere affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello nonché di curarne il costante e tempestivo aggiornamento.

In considerazione della specificità dei compiti che ad esso fanno capo, e della struttura organizzativa della Società, le attribuzioni ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza sono conferiti ad un organo collegiale, costituito da componenti di comprovata professionalità ed esperienza, coincidente con i componenti del Collegio Sindacale.

Le funzioni di Organismo di Vigilanza sono, quindi, assolte dal Collegio Sindacale in sintonia con quanto previsto dalla lettura combinata dello stesso Decreto¹⁵ con le norme di Vigilanza bancaria¹⁶.

Alla suddetta struttura sono garantite le caratteristiche di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione che il Decreto stesso richiede per tale delicata funzione. Il Consiglio d'Amministrazione provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza mediante apposita delibera consiliare. È altresì rimessa all'Organo Amministrativo la responsabilità di valutare periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando, mediante delibera consiliare, le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie.

L'Organismo di Vigilanza, con apposito documento comunicato al Consiglio di Amministrazione, definisce le proprie regole di funzionamento, nonché le modalità di gestione dei necessari flussi informativi che esso dovrà ricevere e inviare.

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa: il preventivo annuale viene proposto dallo stesso Organismo unitamente alla Relazione annuale e dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo può richiedere un'integrazione del budget assegnato, qualora non sufficiente all'efficace espletamento delle proprie incombenze, ulteriori dotazioni urgenti potranno essere accordate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha determinato la durata dell'incarico dei componenti dell'OdV, coincidente con la carica del Collegio Sindacale; il Presidente dell'Organismo di Vigilanza coincide con il Presidente del Collegio Sindacale.

Qualora un sindaco effettivo cessasse dalla carica, questo comporterebbe anche la cessazione delle funzioni di componente dell'Organismo di Vigilanza.

3.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito del generale sistema degli Organi e Funzioni di Controllo, appartiene alla categoria delle Altre Funzioni di Controllo, distinta dalle Funzioni Aziendali di Controllo descritte al paragrafo 2.8 .

¹⁵ L'art. 6 comma 4-bis del d.lgs. 231/2001 recita "Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza ...".

¹⁶ La Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, alla Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione II – Il ruolo degli organi aziendali - recita "L'organo con funzione di controllo svolge, di norma, le funzioni dell'organismo di vigilanza – eventualmente istituito ai sensi del d.lgs. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti ...".

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare in generale:

- sull'efficacia e sull'adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva **capacità del Modello stesso di prevenire la commissione dei reati** previsti dal Decreto; a tale riguardo deve:
 - condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle aree di attività "sensibili" nell'ambito del contesto aziendale, attraverso:
 - l'analisi dell'estensione dei reati previsti dal Decreto;
 - la verifica delle modifiche all'operatività aziendale;
 - verificare l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto, attraverso:
 - la valutazione dell'adeguatezza del sistema dei controlli interni preposto alla prevenzione dei reati;
 - la valutazione dell'adeguatezza delle disposizioni contenute nel Codice Etico;
 - la valutazione dell'adeguatezza del sistema disciplinare definito nei confronti dei dipendenti, dei dirigenti, degli Amministratori, della Rete di Vendita, dei collaboratori, dei consulenti e degli altri soggetti esterni;
 - verificare l'adeguatezza delle soluzioni organizzative adottate per l'attuazione del Modello, attraverso la verifica e il controllo periodico delle disposizioni organizzative definite a fronte delle aree/operazioni a rischio individuate nel Modello stesso;
- **sull'osservanza delle prescrizioni del Modello** da parte dei destinatari, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello definito; a tale riguardo deve:
 - promuovere, coordinandosi con le funzioni aziendali competenti, idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello attraverso:
 - la predisposizione di un piano periodico di formazione volto a favorire la conoscenza dei principi contenuti nel Modello, eventualmente differenziato secondo il ruolo e la responsabilità dei destinatari;
 - la diffusione e la verifica nel contesto aziendale della conoscenza e della comprensione del Modello;
 - la diffusione della conoscenza del Modello da parte della Rete di Vendita, i collaboratori e i professionisti esterni;
 - definire e aggiornare la lista delle informazioni che devono essere trasmesse all'Organismo o messe a sua disposizione;
 - definire le modalità di trasmissione e gestione dei flussi informativi verso l'Organismo;
 - effettuare periodicamente verifiche sull'operatività posta in essere nell'ambito delle aree di attività "sensibili";
 - ove riscontrate presunte violazioni delle prescrizioni del Modello, condurre le indagini interne per il relativo accertamento;
- **sull'aggiornamento del Modello**, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione alle mutate condizioni aziendali o a variazioni normative. A tale proposito appare, peraltro, opportuno precisare che compito dell'Organismo è quello di effettuare

proposte di adeguamento agli Organi Aziendali in grado di dare loro concreta attuazione e di seguirne il follow-up, al fine di verificare l'implementazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

A tale proposito, l'Organismo deve:

- sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, esprimere periodicamente una valutazione sull'adeguatezza del Modello rispetto alle prescrizioni del Decreto e ai principi di riferimento, nonché sull'operatività dello stesso;
- presentare periodicamente all'Organo Amministrativo le proposte di adeguamento del Modello alla situazione desiderata e le azioni necessarie per la concreta implementazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo (espletamento di procedure, adozione di clausole contrattuali standard, ecc.);
- verificare periodicamente l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni correttive proposte;

➤ **sull'attuazione del piano di formazione del personale e della Rete di Vendita;**

➤ **sull'avvio e sullo svolgimento del procedimento di irrogazione di un'eventuale sanzione disciplinare**, a seguito dell'accertata violazione del Modello.

La responsabilità ultima dell'adozione del Modello resta comunque in capo al Consiglio d'Amministrazione.

3.2.1 DEFINIZIONI E COMPITI DELLA UNITÀ 231

L'Unità 231, allocata presso il Settore Segreteria Societaria della Divisione Affari Societari da Banca Mediolanum, svolge il ruolo di "Referente dell'Organismo di Vigilanza" delle Società italiane del Gruppo in cui è presente tale Organismo, esercitando il compito di presidio delle attività attraverso cui l'Organismo di Vigilanza realizza le sopra menzionate proprie funzioni. In particolare, supporta l'Organismo nell'esecuzione dei compiti di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e presidia su incarico dell'Organismo l'esecuzione di ogni decisione e azione che ricada sulle attività sensibili e sulle procedure comportamentali attribuite alle Unità Organizzative Aziendali. Propone, ove necessario, aggiornamenti del Modello dovuti sia a modifiche organizzative interne che ad innovazioni legislative introdotte nella normativa di riferimento.

L'attività svolta dall'Unità 231 si esplica nei seguenti compiti:

- segue gli aggiornamenti normativi in materia di d.lgs.231/01 e ne effettua una prima interpretazione ai fini dell'impatto sulla Società; emette note interpretative o di commento (coordinandosi, se del caso, con altre strutture aziendali specificamente competenti per materia) identificando i presupposti rilevanti per la Società;
- presenta all'Organismo di Vigilanza gli aggiornamenti normativi rilevanti intervenuti nel periodo proponendo eventuali nuovi presidi, procedure e protocolli finalizzati a disciplinare le attività a rischio reato al fine di consentire all'Organismo le opportune delibere in merito;

- predisporre le proposte di variazione al “Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs.231/01”; ne cura l’iter approvativo da parte dell’Organismo e la seguente delibera da parte del Consiglio di Amministrazione;
- fornisce pareri e soluzioni organizzative, quando richieste, alle Unità Organizzative che dovessero porre quesiti circa l’adozione del Modello ed in generale sulla materia del d.lgs.231/01;
- coordina il lavoro di aggiornamento o revisione (i) sia del Modello (ii) che della mappa della attività a rischio reato (iii) che di ogni altro documento in cui sia articolato il Modello, qualora il lavoro sia condotto congiuntamente ad altre funzioni aziendali o con società di consulenze esterne, valutando l’aderenza puntuale agli obiettivi e alle metodologie indicate dallo stesso Organismo;
- supporta l’Organismo nella redazione della Relazione annuale dell’attività svolta dall’Organismo di Vigilanza, nella quale deve essere sintetizzata sia l’attività svolta nel corso dell’anno (es. in merito all’aggiornamento del Modello, la formazione e le verifiche circa l’osservanza del Modello) che le attività pianificate per l’anno successivo;
- monitora il budget di spesa per eventuali incarichi consulenziali o altre spese finalizzate all’adozione e applicazione del Modello ai sensi del d.lgs.231/01;
- in materia di controlli: predisporre la redazione del piano annuale secondo le indicazioni dell’Organismo, svolge eventuali controlli di propria competenza, ne analizza i risultati, segue periodicamente l’implementazione delle azioni di mitigazione, produce la reportistica di sintesi da sottoporre all’attenzione dell’Organismo;
- in materia di flussi e segnalazioni occasionali: verifica la puntuale osservazione delle procedure attinenti all’invio dei flussi periodici a cura delle Unità Organizzative e dirette all’Organismo di Vigilanza (sia tramite la casella di posta elettronica dedicata che attraverso altre modalità); valuta i contenuti delle segnalazioni e dei flussi e nei casi necessari richiede chiarimenti e approfondimenti ai Responsabili delle Unità segnalanti;
- redige la specifica reportistica relativa alle segnalazioni, alle anomalie e alle informative di sintesi ricevute;
- supporta l’Organismo nella redazione di protocolli/accordi di collaborazione e per scambi informativi tra l’Organismo e le altre Funzioni aziendali (in particolare con le funzioni: es. Internal Audit, Antiriciclaggio, Datore di Lavoro, Compliance, Risk Management, la struttura a supporto delle funzioni del Dirigente Preposto L. 262/2005; ...) finalizzati ad integrare nelle attività di applicazione del Modello, le Funzioni e i presidi su attività sensibili ai rischi reato ai sensi del d.lgs. 231/01;
- svolge le attività segretariali dell’Organismo (es. convocazione sessioni, redazione verbali e aggiornamenti degli appositi libri, ...).

L’Unità 231 si coordina inoltre con le apposite strutture aziendali responsabili della formazione diretta ai soggetti apicali, ai dipendenti e agli appartenenti alla Rete di Vendita per i contenuti formativi relativi al d.lgs. 231/01.


L’Unità 231 nell’esecuzione delle attività funzionali di supporto dell’Organismo di Vigilanza risponde direttamente all’Organismo stesso.

L’Organismo infine stabilisce le priorità per l’espletamento delle attività indicate e può chiedere all’Unità 231 qualunque altra attività o compito ritenuto pertinente all’espletamento della funzione dell’Organismo stesso.

Lo schema sotto riportato evidenzia la collocazione dell'Organismo di Vigilanza nel generale Sistema dei Controlli Interni.

Vengono evidenziati i flussi informativi tra le varie Funzioni che complessivamente compongono tale Sistema; inoltre sono rappresentate quelle Funzioni che, per determinati presidi, collaborano con l'Organismo al fine di rendere effettivo ed efficace il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai fini del d.lgs.231/01.

Sistema dei Controlli Interni: collocazione dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi



(*) In riferimento alle disposizioni previste dalla Legge 262/2005, il Gruppo Mediolanum ha posto in essere un modello organizzativo per la gestione degli adempimenti previsti in capo al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari di Banca Mediolanum S.p.A. ed ha definito una "Policy per la gestione delle attività previste in capo al Dirigente Preposto - L.262/2005" - che regola i medesimi. Il Dirigente Preposto riferisce al Comitato Rischi della Capogruppo quotata Banca Mediolanum. Presso la Capogruppo Banca Mediolanum è stata istituita la Commissione 262 che fornisce supporto alle attività del Dirigente Preposto - L. 262/2005.

Principali flussi informativi Principali flussi informativi in cui è inserito l'OdV

| | Consiglio di Amministrazione | Comitato Rischi | Organismo di Vigilanza | Collegio Sindacale (avente la stessa composizione dell'OdV) |
|--|--|---|--|--|
| Internal Audit | <ul style="list-style-type: none"> •Relazione annuale delle attività svolte (che include la valutazione annuale del Sistema di Controllo Interno e la pianificazione delle attività); •Relazione trimestrale sulle attività di audit; •Relazioni relative a verifiche di Audit richieste dalle Autorità di Vigilanza, dal Consiglio di Amministrazione o per cui la normativa esterna ne richiede la presentazione al Consiglio; •Relazioni di audit relative ad accertamenti conclusi con giudizi negativi o che evidenzino carenze di rilievo. | <ul style="list-style-type: none"> •Le informative dell'Internal Audit sono inviate al Consiglio di Amministrazione previo esame del Comitato Rischi. | <ul style="list-style-type: none"> •Relazione trimestrale ed annuale (che include la valutazione annuale del Sistema di Controllo Interno e il piano di audit pluriennale) delle attività svolte dalla Funzione Internal Audit. | <ul style="list-style-type: none"> •L'Internal Audit trasmette periodicamente al Collegio Sindacale le relazioni di audit effettuate; •Alle riunioni del CdA e del Comitato Rischi partecipano anche i componenti del Collegio Sindacale che conseguentemente ricevono l'informativa dell'Audit. |
| Antiriciclaggio | <ul style="list-style-type: none"> •Relazione annuale sulle verifiche svolte nel periodo, sulle iniziative intraprese, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché sull'attività formativa del personale. Inoltre all'interno della Relazione annuale prodotta dalla Funzione confluiscono gli esiti dell'esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e il piano annuale delle attività. •Relazione trimestrale sulle verifiche svolte nel periodo, sulle iniziative intraprese, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché sull'attività formativa del personale. | <ul style="list-style-type: none"> •Le informative dell'Antiriciclaggio sono inviate al Consiglio di Amministrazione previo esame del Comitato Rischi. | <ul style="list-style-type: none"> •Relazione trimestrale ed annuale della Funzione Antiriciclaggio. | <ul style="list-style-type: none"> •Alle riunioni del CdA e del Comitato Rischi, partecipano anche i componenti del Collegio Sindacale che conseguentemente ricevono l'informativa dell'Antiriciclaggio |
| Compliance | <ul style="list-style-type: none"> •Relazione trimestrale ed annuale della Funzione Compliance •Sistemi di remunerazione e incentivazione. Report sulla valutazione di conformità della Funzione Compliance •Comunicazione annuale della Funzione Compliance in materia di negoziazione algoritmica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Regolamento Mercati •Poteri di direzione e coordinamento della Capogruppo nei confronti delle Società di Gestione del risparmio - Relazione annuale della Funzione Compliance sulla funzionalità della governance delle SGR controllate - Attività ed esito dei controlli •Policy di ownership della Funzione Compliance (emissione ed aggiornamenti) | <ul style="list-style-type: none"> •Le informative della Compliance sono inviate al Consiglio di Amministrazione previo esame del Comitato Rischi/Comitato Remunerazioni | <ul style="list-style-type: none"> •Relazione trimestrale ed annuale della Funzione Compliance • Flusso annuale delle operazioni sospette comunicate a Consob (market abuse) • Flusso ad evento per MGF con operazioni sospette relative a gestori e figure apicali della SGR | <ul style="list-style-type: none"> •Alle riunioni del CdA e del Comitato Rischi, partecipano anche i componenti del Collegio Sindacale che conseguentemente ricevono l'informativa della Compliance |
| Risk Management | <ul style="list-style-type: none"> • Documentazione periodica attinente tutto il framework di controllo e di gestione dei rischi rilevanti per il Gruppo e proposizione del RAF di Gruppo. • Documentazione annuale prevista dalla regolamentazione di settore da trasmettere agli organi di vigilanza. • Regolamentazione dei rischi rilevanti con predisposizione e aggiornamento periodico delle politiche di gestione e controllo dei rischi. | <ul style="list-style-type: none"> •Le informative del Risk Management sono inviate al Consiglio di Amministrazione previo esame del Comitato Rischi. | <ul style="list-style-type: none"> • Eventuali criticità che possano avere un impatto sulla corretta e completa rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria riflessa nell'informativa contabile. | <ul style="list-style-type: none"> •Alle riunioni del CdA e del Comitato Rischi, partecipano anche i componenti del Collegio Sindacale che conseguentemente ricevono l'informativa del Risk Management |
| Organismo di Vigilanza d. lgs. 231/01 | <ul style="list-style-type: none"> •Relazione annuale avente ad oggetto <ul style="list-style-type: none"> (i) le verifiche sull'osservanza del Modello (ii) gli esiti delle verifiche programmate (iii) consuntivo e budget delle spese. •Proposte di aggiornamento del Modello 231 | <ul style="list-style-type: none"> •Le informative dell'OdV sono inviate al Consiglio di Amministrazione previo esame del Comitato Rischi. | | <ul style="list-style-type: none"> •Alle riunioni del CdA e del Comitato Rischi partecipano anche i componenti del Collegio Sindacale che conseguentemente ricevono l'informativa dell'OdV (con cui vi è coincidenza dei componenti). |
| Datore di Lavoro | <ul style="list-style-type: none"> •Informativa sul Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del d.lgs. 81/08 e sue modifiche •Relazione periodica sulla l'attività svolta in materia di sicurezza sul lavoro | <ul style="list-style-type: none"> •Le informative del Datore di Lavoro sono inviate al Consiglio di Amministrazione previo esame del Comitato Rischi. | <ul style="list-style-type: none"> •Relazione sui Rischi •Segnalazioni sugli incidenti •Violazioni da parte dei preposti agli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro | <ul style="list-style-type: none"> •Alle riunioni del CdA e del Comitato Rischi, partecipano anche i componenti del Collegio Sindacale che conseguentemente ricevono l'informativa del DDL. |
| Dirigente Preposto – Commissione 262 | <ul style="list-style-type: none"> •Relazione semestrale del Dirigente Preposto in merito alle attività svolte in funzione dell'attestazione da rilasciare per il Bilancio dell'esercizio e per la Relazione Finanziaria Semestrale. | <ul style="list-style-type: none"> •Le informative del Dirigente Preposto 262 sono inviate al Consiglio di Amministrazione previo esame del Comitato Rischi. | <ul style="list-style-type: none"> •Inoltre del verbale delle sedute della commissione 262. | <ul style="list-style-type: none"> •Alle riunioni del CdA e del Comitato Rischi, partecipano anche i componenti del Collegio Sindacale che conseguentemente ricevono l'informativa del Dirigente Preposto |

3.3 MODALITÀ E PERIODICITÀ DI RIPORTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Per una piena aderenza ai dettami del Decreto, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio d'Amministrazione, in modo da garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

Annualmente l'Organismo trasmette al Consiglio d'Amministrazione e al Collegio Sindacale una relazione sull'attuazione del Modello indicando l'attività svolta, le risultanze emerse ed i suggerimenti in merito agli interventi correttivi da adottare. Alla relazione si accompagna il budget previsionale.

L'Organismo può rivolgere comunicazioni od essere convocato dal Consiglio d'Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno per il corretto svolgimento delle proprie funzioni e per l'adempimento degli obblighi imposti dal Decreto.

4 FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI

4.1 SEGNALAZIONI DA PARTE DI ESPONENTI AZIENDALI O DA PARTE DI TERZI

Il d.lgs.231/01 prevede l'obbligo di strutturare appositi flussi informativi nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello (art. 6. co. 2 lettera d).

In ambito aziendale, devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza:

➤ su base periodica, le informazioni/dati/notizie identificate dall'Organismo di Vigilanza e/o da questi richieste alle singole strutture della Società.

Tali informazioni devono essere trasmesse con particolare attenzione a:

- le Unità Organizzative cui grava l'onere informativo nei confronti dell'Organismo;
- i tempi di inoltro all'Organismo;
- gli eventi oggetto della comunicazione.

Tali specifiche sono definite dall'Organismo medesimo e sono inserite nelle procedure comportamentali e operative (cd. "flussi informativi");

➤ su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività "sensibili" ed il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere ritenute utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza ("segnalazioni").

Tra le comunicazioni che devono essere inoltrate all'OdV in particolari occasioni da parte dei destinatari del presente Modello, si ricorda che dovranno essere segnalate senza indugio le informazioni riguardanti l'avvio di procedimenti giudiziari a carico dei destinatari del Modello per illeciti rientranti nella "responsabilità amministrativa degli enti".

Si rammenta, inoltre, che la Società ha adottato uno specifico sistema interno di segnalazione (c.d. "Whistleblowing") per consentire ai destinatari del Modello di presentare segnalazioni inerenti condotte illecite, rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001, o di violazioni dei principi contenuti del Modello 231.

Particolare rilievo, in tema di flussi informativi all'Organismo di Vigilanza, hanno i protocolli tra l'Organismo di Vigilanza e (i) il Servizio Prevenzione e Protezione (ii) la Funzione Antiriciclaggio (iii) la Funzione Compliance (iv) la Funzione Risk Management e (v) il Dirigente Preposto ai sensi della Legge 262/2005, in cui sono specificati flussi informativi diretti all'Organismo.

L'Organismo di Vigilanza si raccorda inoltre con il Comitato Rischi per eventuali segnalazioni relative a violazioni del Codice Etico che potrebbero avere un'implicazione in merito al rispetto del Modello.

Attraverso la documentazione aziendale è possibile individuare i flussi informativi periodici cui devono provvedere le Unità Organizzative aziendali (vedi quanto specificato al par. 2.9 del presente Modello).

4.2 MODALITÀ DI TRASMISSIONE E VALUTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle informazioni/dati/notizie valgono le seguenti prescrizioni:

- i flussi informativi, periodici e ad evento, devono pervenire all'Organismo di Vigilanza ad opera delle strutture aziendali interessate mediante modalità definite dall'Organismo medesimo;
- le segnalazioni che hanno ad oggetto l'evidenza o il sospetto di violazione del Modello, dei principi generali e dei principi sanciti nel Codice Etico, per gli ambiti di rilevanza del d.lgs. 231/2001, giungono all'Organismo di Vigilanza, ad opera delle strutture aziendali o degli altri destinatari del Modello, mediante il canale interno di "Whistleblowing" istituito ai sensi del d.lgs. 24/2023;
- all'Organismo di Vigilanza possono giungere segnalazioni di potenziali violazioni del Modello e del d.lgs. 231/2001, anche mediante l'indirizzo di posta elettronica odvbancamediolanum-segnalazioni@mediolanum.it, o mediante altra strumentazione di supporto predisposta per gli scambi informativi con l'OdV;
- l'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni, di cui ai punti precedenti, contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle segnalazioni stesse, assicurando la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o di terzi;
- l'Organismo valuta le segnalazioni ricevute e l'opportunità di azioni conseguenti, ascoltando, se necessario, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

4.3 CANALE "WHISTLEBLOWING"

La Banca ha adottato uno specifico sistema interno di segnalazione per consentire ai soggetti destinatari della disciplina Whistleblowing, in via ulteriore rispetto alle ordinarie linee di riporto interne (ad. es. reporting verso il proprio superiore gerarchico), di presentare segnalazioni circostanziate inerenti alle condotte illecite, rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001, e/o violazioni dei principi contenuti nel Modello 231 nonché di altre normative che prevedono sistemi interni di segnalazione, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle attività lavorative/ funzioni svolte.

Al personale segnalante è riconosciuta la facoltà di effettuare una segnalazione tramite i canali di segnalazione interni adottati dalla Società oppure esterna attivati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

I principi del sistema di "whistleblowing" adottato dalla Società prevedono:

- canali specifici, autonomi e indipendenti che differiscono dalle ordinarie linee di reporting e che garantiscono la riservatezza e la protezione dei dati personali del soggetto che effettua la segnalazione e del soggetto eventualmente segnalato. In particolare, tra i canali dedicati, ne è previsto uno che garantisce con modalità informatiche la riservatezza dell'identità del Segnalante;
- modalità di ricezione nonché elaborazione della segnalazione imparziali e presidiati in modo tale da garantire l'indipendenza valutativa nella gestione della stessa;
- procedure specifiche per la gestione della segnalazione e per il relativo accertamento: contenenti norme chiare che garantiscano completa trasparenza e tracciabilità dell'iter seguito;
- la tutela adeguata del soggetto segnalante con riguardo al rischio di condotte ritorsive o discriminatorie, dirette o indirette, o comunque sleali conseguenti la segnalazione;

- la tutela della riservatezza del contenuto della segnalazione e dell'identità del soggetto segnalante e del segnalato, nel rispetto della normativa applicabile anche in materia di protezione dei dati personali, fermi restando eventuali provvedimenti delle Autorità in relazione ai fatti oggetto della segnalazione.

La Società si è dotata di una apposita Policy e di uno specifico Regolamento attinente i sistemi interni di segnalazione; in esso sono previsti obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e specifici compiti; in particolare, l'OdV:

- riceve, per le "Segnalazioni 231" dal Responsabile Whistleblowing, l'esito della segnalazione corredato delle valutazioni in merito alla fondatezza delle stesse. L'OdV esamina e valuta i risultati dell'istruttoria e le azioni successive (sia finalizzate a procedere con l'iter disciplinare che ad eventuali informative al Consiglio di Amministrazione);
- indica, per le "Segnalazioni 231", alle competenti strutture aziendali la necessità di avviare un iter disciplinare relativamente al soggetto segnalato qualora vi siano i presupposti ad esito dell'istruttoria svolta dagli "Incaricati Whistleblowing"¹⁷.

Il sistema disciplinare (vedi paragrafo 6) adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001 prevede un insieme di sanzioni che si applicano anche nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si dovessero rivelare infondate.

4.4 LINEE GUIDA DI INDIRIZZO AGLI ODV DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE DEL GRUPPO MEDIOLANUM

Con riferimento al coordinamento garantito dalla Capogruppo, l'Organismo di Vigilanza di Banca Mediolanum predispone le linee di indirizzo destinate agli Organismi di Vigilanza delle società controllate presso cui è istituito l'Organismo di Vigilanza e ne cura la diffusione. Al fine di promuovere l'uniformità dei "sistemi aziendali 231" e di prevenire la "responsabilità amministrativa degli enti", l'Organismo della Banca attua iniziative di coordinamento, salvaguardando l'autonomia giuridica di ogni singola controllata, riguardanti, a titolo esemplificativo, le attività di "risk assessment 231", di aggiornamento dei Modelli, di impianto di adeguati framework di flussi informativi a favore degli Organismi di Vigilanza delle singole controllate, di presidio di particolari materie normative e aree aziendali per le quali fosse maggiormente significativo il "rischio 231" a livello di Gruppo.

¹⁷ Gli Incaricati Whistleblowing, identificati all'interno della Funzione Internal Audit, assistono il "Responsabile Whistleblowing" e sono incaricati di effettuare l'analisi istruttoria delle Segnalazioni pervenute e la loro archiviazione.

5 INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Il regime della responsabilità amministrativa previsto dal Decreto e l'adozione del Modello da parte della Banca costituiscono un sistema che deve trovare nei comportamenti operativi dei destinatari del Modello una coerente ed efficace risposta.

Al riguardo è fondamentale un'attività di informazione e formazione finalizzata a favorire la diffusione di quanto stabilito dal Decreto e dal Modello adottato, affinché la conoscenza della materia e il rispetto delle regole che dalla stessa discendono costituiscano parte integrante della cultura professionale di ogni collaboratore.

Tale attività coinvolge il Consiglio di Amministrazione, l'Alta Direzione e tutto il personale esecutivo della Società.

Ai fini dell'attuazione del Modello, l'informazione e la formazione nei confronti dei destinatari del Modello sono coordinate e aggiornate dall'Organismo di Vigilanza con il supporto dell'Unità 231.

5.1 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE INTERNA

La diffusione del Modello e l'informazione del personale e dei collaboratori, con riferimento ai contenuti del Decreto e agli obblighi derivanti dall'attuazione del medesimo, sono costantemente realizzati, attraverso la specifica informativa all'atto dell'assunzione o del conferimento dell'incarico, e le ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto.

Le modalità di comunicazione aziendale garantiscono la piena pubblicità del Decreto e del Modello al fine di assicurare che i destinatari siano a conoscenza degli obblighi normativi derivanti dall'applicazione del d.lgs.231/01 e dei protocolli comportamentali e operativi integrati nel Modello.

In particolare, per il personale di Sede sulla "Intranet aziendale" viene dato accesso alla documentazione di riferimento in materia di d.lgs.231/01.

Inoltre, la Banca ha definito un'apposita attività informativa e formativa per la propria Rete di Vendita.

5.2 FORMAZIONE INTERNA

Il piano di formazione ha l'obiettivo di far conoscere il Decreto e il Modello della Banca e, in particolare, di sostenere adeguatamente chi è coinvolto nelle attività "sensibili".

A questo scopo è stato strutturato un corso di formazione, obbligatorio, articolato in moduli e corredato di un test finale.

Gli argomenti trattati riguardano, tra gli altri, le seguenti tematiche:

- i criteri per l'attribuzione agli Enti della responsabilità amministrativa dipendente da reato;
- i compiti, le funzioni ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza;
- il sistema disciplinare;
- i principali reati sanzionati dal Decreto 231/2001 di interesse per la Banca.

Il modulo formativo si completa di un test di certificazione finale, rappresentato da un questionario con domande a scelta multipla selezionate con criterio casuale da un ampio paniere. Le evidenze della partecipazione ai programmi formativi previsti per il personale dipendente sono raccolte ed archiviate in appositi archivi informatici.

Al fine di una comprensione della “responsabilità amministrativa degli enti” nonché per la conoscenza del Modello in vigore, possono essere organizzate altre iniziative indirizzate ai soggetti apicali o ai sottoposti di cui l’OdV è costantemente informato.

I Responsabili di funzioni aziendali interessate da attività “sensibili” sono periodicamente invitati agli incontri con l’Organismo di Vigilanza in cui sono discussi gli aggiornamenti introdotti nel Modello, le attività “sensibili” individuate, i rischi potenziali associati, le procedure di controllo adottate e, infine, gli eventuali flussi informativi richiesti, al fine di individuare le aree di miglioramento nel sistema dei controlli a presidio dei rischi.

Alla Rete di Vendita è richiesta la partecipazione ad uno specifico iter formativo in ambito d.lgs. 231/2001; il corso obbligatorio richiede un test conclusivo che, se superato, attesta l’assolvimento dell’onere formativo.

Il Settore Formazione Rete cura la completa attuazione del piano di formazione previsto per la Rete di Vendita, raccoglie le evidenze circa l’effettiva partecipazione ai programmi formativi previsti e provvede alla loro conservazione in appositi archivi informatici.

È cura dell’Organismo di Vigilanza verificare la completa attuazione del piano di formazione, raccogliere le evidenze sull’effettiva partecipazione ai programmi di formazione e di conservarle negli appositi archivi, nonché di effettuare controlli periodici sulla conoscenza da parte dei dipendenti e dei collaboratori del decreto e del modello.

5.3 INFORMATIVA AI TERZI

Ai Terzi (si veda nota par. 2.1) è resa disponibile un’informativa relativa al Modello e al Codice Etico; i Terzi possono accedere alla documentazione predetta attraverso il sito istituzionale della Società.

Inoltre, su richiesta, il Modello è fornito nella sua versione integrale.

Infine, ove necessario, nei testi contrattuali vengono inserite specifiche clausole dirette a disciplinare le conseguenze derivanti dall’inosservanza dei predetti documenti.

6 SISTEMA SANZIONATORIO

6.1 PRINCIPI GENERALI

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del d.lgs. n. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del Modello, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

La definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce pertanto un presupposto essenziale della valenza scriminante del Modello di organizzazione, gestione e controllo d.lgs. n. 231/2001 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni disciplinate in questo paragrafo – che rispecchiano quanto stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) di categoria applicati al personale dipendente – saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria.

I provvedimenti disciplinari previsti dai CCNL sono portati a conoscenza del personale dipendente attraverso forme di pubblicità conformi all'art. 7 della legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e secondo l'iter procedurale e le misure di tutela prevista dallo stesso Statuto. Le sanzioni contemplate per violazioni alle disposizioni contenute nel Modello sono da intendersi applicabili anche nelle ipotesi di violazione alle disposizioni contenute nel Codice Etico, qualora integrino violazioni in tema di responsabilità amministrativa degli enti secondo il d.lgs. 231/01. L'Organismo di Vigilanza, ricevuta la segnalazione, tramite i canali specificati nel paragrafo 4, e svolti gli opportuni accertamenti anche avvalendosi del supporto di specifiche funzioni aziendali, comunica le proprie valutazioni e proposte agli organi aziendali competenti in merito ai provvedimenti da adottare, i quali si pronunceranno in merito all'eventuale adozione e/o modifica delle misure proposte dall'Organismo di Vigilanza, attivando le Funzioni aziendali/Unità organizzative di volta in volta competenti sull'effettiva applicazione delle misure.

Inoltre, le sanzioni¹⁸ descritte nei successivi paragrafi sono applicabili anche nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante nonché nei confronti del segnalante; in particolare:

- quando sia stato accertato che (i) siano state commesse ritorsioni, (ii) che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla, (iii) che sia stato violato l'obbligo di riservatezza;
- quando sia stato accertato che (i) non siano stati istituiti canali di segnalazione, (ii) non siano state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero adozione di procedure non conformi, (iii) non sia stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- quando sia stata accertata la responsabilità civile del segnalante, anche con sentenza di primo grado, per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di

¹⁸ Specifiche sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante nonché nei confronti del segnalante, sono state introdotte dal d.lgs. 24/2023 in ambito Whistleblowing all'art.21.

calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Inoltre, come disciplinato all'interno del "Regolamento del processo dei sistemi interni di segnalazione (Whistleblowing)", si rammenta che il Segnalante, in quanto tale, non sarà esente da eventuali provvedimenti disciplinari qualora anche la condotta dello stesso integri, a sua volta, una violazione o il concorso nella violazione di una norma di legge o regolamentare. In tali ipotesi si terrà conto del comportamento del Segnalante nella valutazione o graduazione del provvedimento disciplinare da adottare nei suoi confronti.

6.2 CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche saranno applicati in proporzione alla gravità delle mancanze riscontrate e, comunque, in considerazione degli elementi di seguito elencati:

- elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo (ad esempio intenzionalità del comportamento da cui è scaturita la violazione) o della colpa (ad esempio grado di imprudenza e negligenza dimostrate dall'autore in sede di commissione della violazione);
 - rilevanza ed eventuali conseguenze degli obblighi violati;
 - livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
 - presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti esperienze lavorative, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
 - eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la mancanza;
 - considerazioni e valutazioni emerse in fase di contraddittorio con l'autore della mancanza.
- Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, potrà essere applicata la sanzione più grave.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare personale al dipendente, prescindendo dall'eventuale instaurazione del procedimento e/o dall'esito dell'eventuale giudizio penale riguardante l'ente, dovrà essere, per quanto possibile ed in base alle valutazioni riguardanti la specifica condotta, ispirata ai principi di tempestività.

6.3 QUADRI E IMPIEGATI

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7 del Decreto Legislativo 231/2001, ferma la preventiva contestazione e la procedura prescritta dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori), le sanzioni previste nel presente paragrafo, conformi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili, potranno essere attuate, tenuto conto dei criteri generali di cui sopra, nei confronti di quadri ed impiegati.

Le sanzioni potranno essere applicate nel caso di violazioni a carico di quadri e impiegati, consistenti nelle seguenti fattispecie (elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- mancato rispetto dei principi di comportamento e delle procedure previste nel Modello;
- mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi alle procedure, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;

- violazioni e/o elusioni del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe;
- omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta ed effettiva applicazione dei principi di comportamento e delle procedure previste dal Modello;
- violazione delle misure di tutela previste in favore di chi effettua segnalazioni riguardanti comportamenti eventualmente non conformi al Modello 231 in vigore;
- accesso ai sistemi di segnalazione da parte di chi con dolo o colpa grave, accertati in sede di giudizio anche solo di primo grado, segnala fatti che si dovessero rivelare infondati.

La commissione degli illeciti disciplinari è sanzionata con i seguenti provvedimenti disciplinari, in ragione della gravità delle inosservanze:

- a) rimprovero verbale;
- b) rimprovero scritto;
- c) sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;
- d) il licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (giustificato motivo);
- e) il licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).

Ove i dipendenti siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione della sanzione può comportare la revoca della procura stessa.

a) RIMPROVERO VERBALE

La sanzione del rimprovero verbale potrà essere comminata nei casi di lieve violazione colposa dei principi di comportamento e/o delle procedure previste dal Modello o di errori procedurali dovuti a scarsa diligenza.

b) RIMPROVERO SCRITTO

La sanzione del rimprovero scritto potrà essere comminata nei casi di violazione colposa dei principi di comportamento e/o delle procedure previste dal Modello o di errori procedurali dovuti a negligenza, nei casi di recidiva delle violazioni di cui alla lettera a) e in generale nei casi di condotte caratterizzate da gravità maggiore rispetto a quelle sanzionabili con il rimprovero verbale.

c) SOSPENSIONE DALLA RETRIBUZIONE E DAL SERVIZIO

La sanzione della sospensione dalla retribuzione e dal servizio, sino a 10 giorni, potrà essere comminata nei casi di gravi violazioni dei principi di comportamento e/o delle procedure, tali da esporre la Società a responsabilità nei confronti dei terzi, nei casi in cui la violazione potrebbe, anche astrattamente, integrare gli estremi di una delle fattispecie

previste dal d.lgs. 231/2001, nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione del rimprovero scritto.

d) LICENZIAMENTO PER NOTEVOLI INADEMPIMENTI CONTRATTUALI (GIUSTIFICATO MOTIVO)

Il licenziamento per giustificato motivo, in accordo a quanto previsto dall'art. 3 della legge 604/1966 si applica nei casi di:

- violazioni o comunque mancato rispetto, con colpa grave o con dolo e causando danno alla Società, dei principi di comportamento e dei protocolli previsti nel Modello 231/2001 e delle procedure da esso richiamate che ne costituiscono parte integrante;
- commissione con grave negligenza o con dolo di una infrazione di tale rilevanza da integrare in via ragionevolmente concreta gli estremi di una delle fattispecie di illecito previste dal d.lgs. 231/2001 prescindendo da eventuali procedimenti anche a carico dell'Ente.

e) LICENZIAMENTO PER MANCANZE COSÌ GRAVI DA NON CONSENTIRE LA PROSECUZIONE ANCHE PROVVISORIA DEL RAPPORTO DI LAVORO (GIUSTA CAUSA)

La sanzione del licenziamento per giusta causa potrà essere comminata per mancanze così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con la società e non consentire, pertanto, la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo e non tassativo:

- violazione dei principi di comportamento e delle procedure aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta degli stessi, realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un reato compreso fra quelli previsti nel Decreto Legislativo;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure ovvero mediante l'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione.

Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze passibili di licenziamento, la Società potrà disporre la sospensione cautelare del lavoratore con effetto immediato. Nel caso in cui la Società decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

I provvedimenti disciplinari descritti sono applicati, in ragione della gravità, anche nei casi di specifiche violazioni delle misure atte ad assicurare la riservatezza e le forme di tutela previste dai sistemi di violazione delle segnalazioni.

6.4 DIRIGENTI

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, lettera b) e dell'art. 7 del D.lgs.231/2001 e delle vigenti norme di legge e di contratto, le sanzioni indicate nel presente punto potranno essere applicate, tenuto conto dei criteri generali di irrogazione, anche nei confronti dei dirigenti.

Le sanzioni potranno essere applicate nel caso di violazioni consistenti nelle seguenti fattispecie di violazioni (elenco a titolo esemplificativo e non tassativo):

- mancato rispetto dei principi di comportamento e delle procedure previste nel Modello;
- mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi alle procedure in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- violazioni e/o elusioni del sistema di controllo poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di estrema necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione al superiore gerarchico;
- omessa supervisione, controllo e vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione dei principi di comportamento e delle procedure indicate nel Modello;
- inosservanza dell'obbligo di informativa all'OdV e/o al diretto superiore gerarchico circa eventuali violazioni del Modello poste in essere da altri dipendenti, di cui si abbia prova diretta e certa;
- se di competenza, nella mancata formazione e/o nel mancato aggiornamento e/o nella omessa comunicazione al personale operante nell'ambito dei processi regolati dalle procedure/protocolli;
- violazione delle misure di tutela previste in favore di chi effettua segnalazioni riguardanti comportamenti eventualmente non conformi al Modello 231 in vigore;
- accesso ai sistemi di segnalazione da parte di chi con dolo o colpa grave, accertati in sede di giudizio anche solo di primo grado, segnala fatti che si dovessero rivelare infondati.

La commissione degli illeciti disciplinari è sanzionata – nei casi di maggiore gravità delle inosservanze e tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro e della natura direttiva verso dipendenti sottoposti gerarchicamente - con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) licenziamento con preavviso;
- b) licenziamento senza preavviso.

Per i casi di violazioni meno gravi sono fatte salve le misure sanzionatorie di minor rilevanza, diverse dalle citate forme di licenziamento, previste per il personale con la qualifica di Quadro, specificatamente il rimprovero verbale e il rimprovero scritto.

Ove i dirigenti siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione delle predette sanzioni comporterà anche la revoca della procura stessa.

a) LICENZIAMENTO CON PREAVVISO

La sanzione del licenziamento con preavviso potrà essere comminata nei casi di violazioni dei principi di comportamento e delle procedure previste dal Modello anche se da esse non sia emersa una applicazione a carico dell'Ente delle misure previste dal d.lgs. 231/2001.

b) LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO

La sanzione del licenziamento senza preavviso potrà essere comminata nei casi da cui derivi una lesione del rapporto di fiducia tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la violazione dei principi di comportamento e delle procedure aventi rilevanza esterna e/o l'elusione fraudolenta degli stessi realizzata con un comportamento espressamente diretto alla commissione di un reato compreso fra quelli previsti nel Decreto Legislativo;
- la violazione e/o l'elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure ovvero mediante l'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione.

Qualora il dirigente sia incorso in una delle mancanze passibili di licenziamento la Società potrà disporre la sospensione cautelare con effetto immediato. Nel caso in cui la Società decida di procedere al licenziamento, questo avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

I provvedimenti disciplinari descritti sono applicati, in ragione della gravità, anche nei casi di specifiche violazioni delle misure atte ad assicurare la riservatezza e le forme di tutela previste dai sistemi di violazione delle segnalazioni.

6.5 SOGGETTI APICALI NON AMMINISTRATORI¹⁹

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di un soggetto apicale non amministratore, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Consiglio di Amministrazione, alle cui riunioni partecipa il Collegio Sindacale, la cui composizione attualmente coincide con quella dell'Organismo di Vigilanza. Il Consiglio di Amministrazione valuterà le azioni disciplinari esercitabili in base al rapporto di lavoro intercorrente con la Società e nel rispetto delle procedure di legge, in quanto applicabili.

6.6 AMMINISTRATORI

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale²⁰ e il Comitato Rischi. Spetta al Collegio Sindacale comunicare alle specifiche Autorità competenti le eventuali irregolarità verificatesi²¹.

¹⁹ I soggetti apicali non amministratori sono identificati con il Direttore Generale, il Chief Financial Officer ed i responsabili delle Direzioni a diretto riporto dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale.

²⁰ La cui composizione, come detto, coincide con quella dell'Organismo di Vigilanza.

²¹ Vedi l'art. 2409 c.c. in merito alle segnalazioni da effettuare alla Magistratura, l'art. 149 del T.U.F., circa le segnalazioni da effettuare alla Consob, l'art. 3 della Parte Prima– Capo IV Circolare 216/1996 Banca di Italia, per le segnalazioni da effettuare alla Banca di Italia e l'art. 6 Legge 576/82 e succ. mod. per le segnalazioni da effettuare ad IVASS.

In base alla gravità dell'infrazione e su conforme decisione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, potranno essere applicate misure di tutela, nell'ambito di quelle previste dalla vigente normativa, ivi compresa la revoca della delega e/o dell'incarico conferiti al soggetto. Nei casi più gravi, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, potrà proporre all'Assemblea degli Azionisti di procedere anche alla revoca della carica. Indipendentemente dall'applicazione della sanzione è fatta, comunque, salva la facoltà della Società di proporre le azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

Nel caso di violazioni attuate da un soggetto di cui al presente paragrafo che rivesta la qualifica di lavoratore subordinato, verranno applicate le sanzioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione, fatta salva in ogni caso l'applicabilità delle diverse azioni disciplinari esercitabili in base al rapporto di lavoro subordinato intercorrente con la Società e nel rispetto delle procedure di legge, in quanto applicabili.

6.7 SINDACI²²

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più Sindaci, i membri dell'Organismo di Vigilanza, anche in via disgiunta, dovranno tempestivamente informare dell'accaduto tutti i membri del Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell'informativa dei componenti dell'Organismo di Vigilanza che sia siano in tal senso attivati, potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea degli Azionisti, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

6.8 COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Nell'esercizio delle proprie mansioni, i componenti dell'Organismo sono tenuti ad attenersi a rigorosi principi di diligenza e perizia professionale, la cui violazione – se e in quanto suscettibile di tradursi nell'incapacità di individuare, e conseguentemente eliminare, violazioni del Modello e, nei casi più gravi, perpetrazione di reati – potrà comportare l'applicazione – in ragione della gravità dell'infrazione e su conforme decisione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale²³ – delle misure di tutela previste dalle vigenti disposizioni civilistiche e contrattuali che regolano il mandato professionale conferito, ivi compresa la revoca dell'incarico e l'azione di responsabilità per danni.

6.9 MISURE NEI CONFRONTI DELLA RETE DI VENDITA

L'accertamento delle infrazioni commesse dalla Rete di Vendita, eventualmente su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, è demandato alle competenti funzioni aziendali, che adottano gli opportuni provvedimenti di carattere disciplinare o contrattuale. Ogni violazione da parte della Rete di Vendita delle norme di legge, dei principi generali del presente Documento, delle regole di comportamento imposte dal Regolamento Consob 20307/18, dal Codice Etico e dal Codice di Comportamento, è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

²² La trattazione distinta del ruolo di Sindaco e membro dell'OdV è riportata per ragioni sistematiche.

²³ Ove risulti utile considerata la composizione coincidente con quella dell'Organismo di Vigilanza.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal d.lgs.231/2001.

Agli agenti appartenenti alla Rete di Vendita sono applicati i provvedimenti disciplinari richiamati dalla normativa contrattuale e dal citato Regolamento Consob, in ragione della gravità, anche nei casi di specifiche violazioni delle misure atte ad assicurare la riservatezza e le forme di tutela previste dai sistemi di violazione delle segnalazioni.

6.10 MISURE NEI CONFRONTI DI TERZI²⁴

Ogni comportamento attuato dai soggetti di cui al presente paragrafo che, in contrasto con il presente Modello, sia suscettibile di comportare il rischio di commissione di uno degli illeciti cui è applicabile il Decreto, determinerà, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di convenzione, la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, fatta ovviamente salva l'ulteriore riserva di risarcimento qualora da tali comportamenti derivino danni concreti alla Banca, come nel caso di applicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria delle sanzioni previste dal Decreto.

²⁴ Per una definizione della categoria "Terzi", si rimanda alla nota 2 contenuta nel Paragrafo 2.1.

8 APPENDICE 1 – Tabella sintetica dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001

Aggiornato al 31 dicembre 2023 - Tabella 1/5

| Rif. Art. d.lgs. 231/01 | Data di Introduzione | Descrizione del Reato | Legge di introduzione/modifica |
|---|----------------------|--|---|
| 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture | 04/07/2001 | <ul style="list-style-type: none"> - Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) - Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.) - Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640 c. 2 n. 1 c.p.) - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche da parte dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640 bis c.p.) - Frode informatica in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640 ter c.p.) | Art. modificato dalla L. 161/2017, D.Lgs. 14 luglio 2020, 75, dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. 13/2022 |
| | 30/07/2020 | <ul style="list-style-type: none"> - Frode nelle pubbliche forniture in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 356 c.p.) - Frode in danno del Fondo europeo agricolo (art. 2 Legge n. 898/1986) | D.Lgs. 14/7/2020, n. 75 |
| | 10/10/2023 | <ul style="list-style-type: none"> -Turbata liceità degli incanti (art. 353 c.p.) - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) | Art. introdotto dalla L. n. 137 del 09/10/2023 (conversione in Legge del D.L. 10/08/2023 n.105) |
| 24 bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati | 05/04/2008 | <ul style="list-style-type: none"> - Documenti informatici (art. 491 bis c.p.) - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.) - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.) - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.) - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.) - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.) - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.) - Delitti di cui all'art. 1, comma 11, D.L. n. 105/2019 (violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica) | Art. introdotto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 e modificato dal D.Lgs. n. 7 e D.Lgs. n. 8 del 2016, successivamente modificato dal D.L. n. 105 del 2019 |
| | 01/02/2022 | <ul style="list-style-type: none"> - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art.615 quater c.p.) - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.) - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.) - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.) | Art. modificato dalla L. n. 238/2021 |
| 24 ter - Delitti di criminalità organizzata | 08/08/2009 | <ul style="list-style-type: none"> - Associazione per delinquere (art. 416 c. 6 c.p.) - Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.) - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.) - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 309/90) - Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (art. 416-bis.1 c.p.) - Associazione per delinquere (art. 416 c.p. escluso c. 6) - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407 c. 2 lettera a) numero 5 c.p.p.) | Art. introdotto dalla L. 15 lug. 2009, n. 94, art. 2, co. 29 e modificato ai sensi della legge n. 69/2015 e n. 236/2016 |

Aggiornato al 31 dicembre 2023 - Tabella 2/5

| Rif. Art. d.lgs. 231/01 | Data di Introduzione | Descrizione del Reato | Legge di introduzione/modifica |
|--|----------------------|---|---|
| 25 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio | 04/07/2001 | - Concussione (art. 317 c.p.) - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) - Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.) - Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.) - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) | Modifiche apportate a vari articoli dalla L. 190/2012, successivamente dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n. 75/2020. |
| | 28/11/2012 | - Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.) | Art. introdotto dalla L. 6/11/2012, n. 190 |
| | 31/01/2019 | - Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) | Art. introdotto dalla L. 9/01/2019, n. 3 |
| | 30/07/2020 | - Peculato (art. 314 c. 1 c.p.) - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) , modificato dal D.L. 76/2020 se commessi in danno degli interessi finanziari dell'Unione europea | Art. introdotto dal D.Lgs. 14/7/2020, n. 75 |
| 25 bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento | 27/09/2001 | - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) - Alterazione di monete (art. 454 c.p.) - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.) - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.) | Art. introdotto dal D.L. 25 set. 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001; modifiche agli artt. 453 c.p. e 461 c.p. apportate dal D.lgs. 125/16 |
| | 15/08/2009 | - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) | Art. integrato dalla Legge 23 Lug. 2009, n.99, art.15 |
| 25 bis.1 - Delitti contro l'industria e il commercio | 15/08/2009 | - Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.) - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.) - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.) - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) | Art. introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15 |
| 25 ter - Reati societari | 16/4/2002 | - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) - Impedito controllo (art. 2625 c.2 c.c.) - Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.) - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) | Art. introdotto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3. e modificato dalla L. 69/2015 |
| | 12/1/2006 | - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.) | Art. introdotto dalla L. 28 dic. 2005, n. 262, art. 31 |
| | 16/4/2002 | - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.1 e c.2 c.c.) | Art. introdotto dal D.Lgs. 11 apr. 2002 n. 61, art. 3 |
| | 28/11/2012 | - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c., 3° comma) - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c., 1° comma) | Art. introdotto dall L. 6/11/2012, n. 190 e modificato dal D.Lgs. 38/2017 |
| | 14/6/2015 | - False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) - Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.) | Art. introdotto dalla L. 69/2015 |
| | 2/3/2023 | - False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) | Art. introdotto dal D.Lgs. 19/2023 |

Aggiornato al 31 dicembre 2023 - Tabella 3/5

| Rif. Art. d.lgs. 231/01 | Data di Introduzione | Descrizione del Reato | Legge di introduzione/modifica |
|---|----------------------|--|--|
| 25 quater - Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali | 28/1/2003 | <ul style="list-style-type: none"> - Associazioni sovversive (art. 270 c.p.) - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale od eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.) - Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.) - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.) - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.) - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.) - sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.) - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.) - Attentato per finalità terroristiche od eversione (art. 280 c.p.) - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.) - Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.) - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.) - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.) - Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.) - Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.) - Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.) - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.) - Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1 L. 342/1976) - Danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2 L. 342/1976) - Sanzioni (art. 3 L. 422/1989) - Pentimento operoso (art. 5 D.L. 625/1979) - art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (New York, 9/12/1999) | Art. introdotto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3 |
| | 17/4/2015 | -Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) | Art. introdotto dal D.L. n. 77/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015 |
| | 06/04/2018 | <ul style="list-style-type: none"> - Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) - Sequestro di persona a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) | Art. introdotto dal D.Lgs. n.21/2018 |
| 25 quater.1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili | 02/02/2006 | - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.) | Art. introdotto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8 |
| 25 quinquies - Delitti contro la personalità individuale | 7/9/2003 | <ul style="list-style-type: none"> - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) - Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.) - Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.) - Pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.) - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.) - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.) | Art. introdotto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5 e modificato dalla L. 199/2016 |
| | 06/04/2018 | - Tratta di persone (art. 601 c.p.) | Art. modificato dal D.Lgs. n.21/2018 |
| | 23/12/2021 | <ul style="list-style-type: none"> - Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.) - Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.) | Art. modificato dalla L. n. 238/2021 |
| 25 sexies - Reati di abuso di mercato | 12/5/2005 | <ul style="list-style-type: none"> - Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) - Manipolazione del mercato (art. 185 TUF) | Art. introdotto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9 c. 3 e modificato dalla Legge n. 238/2021 |
| 25 septies - Reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro | 25/8/2007 | <ul style="list-style-type: none"> - Omicidio colposo (art. 589 c.p.) - Lesioni personali colpose (art. 590 c.3 c.p.) | Art. introdotto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9, modificato dal D. lgs. 81/08 e dalla L. n. 3/2018 |
| 25 octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio | 29/12/2007 | <ul style="list-style-type: none"> - Ricettazione (art. 648 c.p.) - Riciclaggio (art. 648 bis c.p.) - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) | Art. introdotto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e dal D.Lgs. 195/2021 |
| | 01/01/2015 | - Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) | Art. introdotto dalla L. 186/14 e dal D.Lgs. 195/2021 |
| Art. 25-octies.1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori | 14/12/2021 | <ul style="list-style-type: none"> - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.) - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.) - Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.) - Altre fattispecie | Art. introdotto dal D.Lgs. 184/2021 |
| | 10/10/2023 | - Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.) | Art. introdotto dalla L. n. 137 del 09/10/2023 (conversione in Legge del D.L. 10/08/2023 n.105) |

Aggiornato al 31 dicembre 2023 - Tabella 4/5

| Rif. Art. d.lgs. 231/01 | Data di introduzione | Descrizione del Reato | Legge di introduzione/modifica |
|---|----------------------|--|---|
| 25 novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore | 15/8/2009 | - Messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171 Legge 633/1941) - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore (art. 171 bis Legge 633/1941) - Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, del contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni previste dal diritto d'autore (art. 171 bis Legge 633/1941) - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies Legge 633/1941) - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato sia digitale (art. 171 octies Legge 633/1941) | Art. introdotto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99, art. 15 |
| | 15/8/2009 | - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter Legge 633/1941) | Art. introdotto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99, art. 15 e modificato dalla L. n.93/2023 |
| 25 decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria | 15/8/2009 | - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.) | Art. introdotto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4 e poi modificato dal d.lgs. 121/2011, art. 2, c.1 |
| 25 undecies - Reati ambientali | 16/8/2011 | - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art.727 bis c.p.) - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art.733 bis c.p.) - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137) - Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6) - Attività digestione di rifiuti non autorizzata (art.256 D.lgs 152/06) - Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art.257 D.lgs 152/06) - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art.258 D.lgs 152/06) - Traffico illecito di rifiuti (art.259 D.lgs 152/06) - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art.260 bis D.lgs 152/06) - Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria (art.279 D.lgs 152/06) - Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3 Legge 549/93) - Inquinamento doloso provocato da navi (art.8 D.lgs 202/07) - Inquinamento colposo provocato da navi (art.9 D.lgs 202/07) | Art. introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011. |
| | 29/5/2015 | - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.) - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) - Circostanze aggravanti (art. 452-octies, c.p.) | Art. introdotto dalla L. 22/05/2015 n.68 |
| | 06/04/2018 | - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) | Art. introdotto dal D.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 |
| | 10/10/2023 | - Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) - Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) | Art. introdotto dalla L. 22/05/2015 n.68 e modificato dalla L. n. 137 del 09/10/2023 (conversione in Legge del D.L. 10/08/2023 n.105) |
| 25 duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare | 09/08/2012 | - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 22 c. 12 bis del D.lgs. 286/98 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) | Art. introdotto dal d.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012. |
| | 19/11/2017 | - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (rt. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) | Art. introdotto dalla L. 161/2017 art. 30 e modificato dal D.L. 20/2023 |
| 25 terdecies - Razzismo e xenofobia | 6/4/2018 | - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) | Art. introdotto dalla Legge 167/2017 e modificato dal D. Lgs. 21/2018 |
| 25 quaterdecies - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati | 17/5/2019 | - Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989) - Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989) | Art. introdotto dalla L. 3 maggio 2019, n. 39, art. 5 |

| Rif. Art. d.lgs. 231/01 | Data di Introduzione | Descrizione del Reato | Legge di introduzione/modifica |
|--|----------------------|---|--|
| 25 quinquiesdecies - Reati tributari | 25/12/2019 | <ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 74/2000) - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000) - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/2000) - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000) - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000) | Art. introdotto dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in Legge 19 dicembre 2019, n. 157 |
| | 30/07/2020 | <ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000) - Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000) - Indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. 74/2000) quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro. | Art. introdotto dal d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 e modificato dal d.lgs. 156/2022. |
| 25 sexiesdecies - Contrabbando | 30/07/2020 | <ul style="list-style-type: none"> - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. 43/1973) - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. 43/1973) - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. 43/1973) - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. 43/1973) - Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. 43/1973) - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. 43/1973) - Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. 43/1973) - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. 43/1973) - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. 43/1973) - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. 43/1973) - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. 43/1973) - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. 43/1973) - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 43/1973) - Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. 43/1973) - Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. 43/1973) | Art. introdotto dal d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 |
| 25 septiesdecies - Delitti contro il patrimonio culturale | 23/03/2022 | <ul style="list-style-type: none"> - Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.) - Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.) - Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.) - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.) - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.) - Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.) - Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.) - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.) - Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.) | Art. introdotto dalla L. n. 22/2022 |
| 25 duodecies - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici | 23/03/2022 | <ul style="list-style-type: none"> - Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.) - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.) | Art. introdotto dalla L. n. 22/2022 |
| Reati Transnazionali | 12/4/2006 | <ul style="list-style-type: none"> - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) - Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater DPR43/73) - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90) - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 c.3, c.3 bis, c.3 ter e c.5 D.Lgs. 286/1998) - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.) - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) | Art. introdotto dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, art.10 |

8.1 CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO E DELLE RELATIVE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI AL D.LGS. 231/2001

Aggiornato al 31 dicembre 2023

8.1.1 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(Art. 24 e 25)

Art. 316-bis c.p. (Malversazione di erogazioni pubbliche)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni pubbliche)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 640 comma 2 n. 1 c.p. (Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee)⁶⁹

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

⁶⁹ Il reato presupposto è solo quello indicato al punto 1 del comma 2 (evidenziato in giallo). Per completezza e maggiore comprensione, si è provveduto ad inserire l'intero articolo del Codice Penale.

Art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 640-ter c.p. (Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'art. 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Art. 356 c.p. (Frode nelle pubbliche forniture)

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 2 Legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo)

1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000⁷⁰. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

⁷⁰ Comma modificato dall'articolo 6, comma 1, del d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

3-bis. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili.

Art. 353 c.p. (Turbata liceità degli incanti)

Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.

Art. 353-bis c.p. (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

8.1.2 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

(Art. 24-bis)

615-ter. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio

617-quater. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

617-quinquies. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

635-bis. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

635-ter. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

635-quater. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

635-quinquies. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

615-quater. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater

615-quinquies. Detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329

491-bis. Documenti informatici.

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

640-quinquies. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Art. 1, comma 11, D.L. n.105/2019 (Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica)

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini

prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

8.1.3 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

(Art. 24-ter)

Art. 416, sesto comma c.p. (Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, alla tratta di persone o all'acquisto e alienazione di schiavi)

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416-bis c.p. (Associazioni di tipo mafioso anche straniere e delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo, ovvero per agevolare tali associazioni)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 416-ter c.p. (Scambio elettorale politico-mafioso)

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Art. 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309 (Associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto⁷¹.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Art. 407, comma 2, lettera a), numero 5) c.p.p.

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Art. 416. Associazione per delinquere (escluso comma 6)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

⁷¹ Comma inserito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202.

8.1.4 REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(Art. 24 e 25)

Art. 314, primo comma 1, c.p. (Peculato)*

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

*Fattispecie rilevante ex d.lgs. 231/2001 quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Art. 316 c.p. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui)*

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000⁷².

*Fattispecie rilevante ex d.lgs. 231/2001 quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Art. 317 c.p. (Concussione)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione)

Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 319-bis c.p. (Circostanze aggravanti)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

⁷² Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020.

Art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Art. 319-quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000⁷³.

Art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Art. 321 c.p. (Pene per il corruttore)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

⁷³ L'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020, ha aggiunto le parole «ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000», dopo le parole «tre anni».

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322-bis c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320, 322, terzo e quarto comma e 323, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (358).

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali⁷⁴;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle Corti Internazionali⁷⁵;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione⁷⁶.

Le disposizioni degli articoli 319 quater secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

⁷⁴ Numero aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. o), n. 2, l. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019.

⁷⁵ Numero aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. o), n. 2, l. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019.

⁷⁶ Numero inserito dall'art. 1, comma 1, lett. d), d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020.

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali⁷⁷.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 323 c.p. (Abuso d'ufficio)*

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità⁷⁸, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

*Fattispecie rilevante ex d.lgs. 231/2001 quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Art. 346-bis c.p. (Traffico di influenze illecite)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi⁷⁹.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità⁸⁰.

⁷⁷ ⁷⁷Le parole «qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria» sono state soppresse dall'art. 1, comma 1, lett. o), n. 3, l. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019.

⁷⁷ L'art. 23, comma 1, d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv., con modif., in l. 11 settembre 2020, n. 120, in vigore dal 17 luglio 2020, ha sostituito le parole "di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità" alle parole "di norme di legge o di regolamento".

⁷⁸ L'art. 23, comma 1, d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv., con modif., in l. 11 settembre 2020, n. 120, in vigore dal 17 luglio 2020, ha sostituito le parole "di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità" alle parole "di norme di legge o di regolamento".

⁷⁹ Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. t), n. 1) della Legge 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019.

⁸⁰ Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. t), n. 2) della Legge 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio⁸¹.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio⁸².

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

⁸¹ Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. t), n. 2), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019.

⁸² Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t), n. 3), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019.

8.1.5 REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

(Art. 25-bis)

Art. 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

Art. 454 c.p. (Alterazione di monete)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.

Art. 455 c.p. (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle Pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.

Art. 457 c.p. (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede)

Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.

Art. 459 c.p. (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto,

detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Art. 460 c.p. (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.

Art. 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103,00 a euro 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Art. 464 c.p. (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Art. 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali)

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

8.1.6 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

(Art. 25-bis1)

Art. 513 c.p. (Turbata libertà dell'industria o del commercio)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art. 513-bis c.p. (Illecita concorrenza con minaccia o violenza)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Art. 514 c.p. (Frodi contro le industrie nazionali)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Art. 515 c.p. (Frode nell'esercizio del commercio)

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Art. 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Art. 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.

Art. 517-ter c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 517-quater c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

8.1.7 REATI SOCIETARI

(Art. 25-ter)

Art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2621-bis c.c. (Fatti di lieve entità)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Articolo 2621-ter c. c. (Non punibilità per particolare tenuità)

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

Art. 2622 c.c. (False comunicazioni sociali delle società quotate)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero omettendo fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
 - 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
 - 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
 - 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
- Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2623 c.c. (Falso in prospetto)

(Abrogato dall'articolo 34, comma 2, della Legge 28 dicembre 2005 n. 262)

Art. 2624 c.c. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione)

Abrogato dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)

Art. 2625 comma 2 c.c. (Impedito controllo)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 2626 c.c. (Indebita restituzione dei conferimenti)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2627 c.c. (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Art. 2628 c.c. (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629 c.c. (Operazioni in pregiudizio dei creditori)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2629-bis c.c. (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma⁸³, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Art. 2391, c.1, c.c. (Interessi degli amministratori)

L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Art. 2632 c.c. (Formazione fittizia del capitale)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2633 c.c. (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

⁸³ Richiamato qui di seguito.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2635 c.c. (Corruzione tra privati)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Art. 2635-bis (Istigazione alla corruzione tra privati)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Art. 2636 c.c. (Illecita influenza sull'assemblea)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 2637 c.c. (Aggiotaggio)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle

negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Art. 2638 comma 1 e 2 c.c. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 54 D.Lgs. 19/2023 (False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare)

Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.

8.1.8 REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI

(Art. 25-quater)

Art. 270 c.p. (Associazioni sovversive)

Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

Art. 270-bis c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Art. 270-ter c.p. (Assistenza agli associati)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Art. 270-quater c.p. (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da tre a sei anni.

Art. 270-quater.1 c.p. (Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo)

Fuori dai casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

Art. 270-quinquies c.p. (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies.

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Art. 270-quinquies.1 c.p. (Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Art. 270-quinquies.2 c.p. (Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro)

Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

Art. 270-sexies c.p. (Condotte con finalità di terrorismo)

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Art. 280 c.p. (Attentato per finalità terroristiche o di eversione)

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attentata alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 280-bis c.p. (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 280-ter c.p. (Atti di terrorismo nucleare)

È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

- 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;
- 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

- 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
- 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici

Art. 289-bis c.p. (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Art. 289-ter c.p. (Sequestro di persona a scopo di coazione)

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis.

Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.

Art. 302 c.p. (Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo)

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

Art. 304 c.p. (Cospirazione politica mediante accordo)

Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

Per i promotori la pena è aumentata.

Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.

Art. 305 c.p. (Cospirazione politica mediante associazione)

Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni. I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati.

Art. 306 c.p. (Banda armata: formazione e partecipazione)

Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.

I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Art. 307 c.p. (Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.

Art. 1 Legge 10 maggio 1976, n. 342 (Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo)

Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni.

La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento.

La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio.

Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone.

Art. 2 Legge 10 maggio 1976, n. 342 (Danneggiamento delle installazioni a terra)

Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente.

Art. 3 Legge 28 dicembre 1989, n. 422 (Sanzioni)

Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni. Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, chiunque:

- a) distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione;
- b) distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento;
- c) comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione;
- d) commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione;

Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lettere a), b), e d) del comma 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona la morte di una persona è punito con l'ergastolo.

Chiunque nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona a ciascuno lesioni personali è punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale ma le pene sono aumentate.

Quando per le modalità dell'azione e per la tenuità del danno o il fatto è lieve entità, le pene indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte da un terzo a due terzi.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.

Art. 5. D.Lgs. n. 625/1979 (Pentimento operoso)

Fuori del caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 56 del codice penale, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.

Art. 1 D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 conv. con mod. nella L. 6 febbraio 1980, n. 15 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica)

(Abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera f) del 1° marzo 2018).

Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999

Art. 2.

1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;

b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

2. a) Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato Parte che non ha aderito ad un trattato elencato nell'allegato di cui al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo può dichiarare che, qualora la presente Convenzione gli sia applicata, tale trattato è considerato non figurare in detto allegato. Tale dichiarazione si annulla non appena il trattato entra in vigore per lo Stato Parte, che ne fa notifica al depositario.

b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.

3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1.

4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

5. Commette altresì reato chiunque:

a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;

b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;

c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo.

Tale contributo deve essere deliberato e deve:

i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;

ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

8.1.9 PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

(Art. 25-quater 1)

Art. 583-bis c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) a decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

8.1.10 DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

(Art. 25-quinquies)

Art. 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Art. 600-bis c.p. (Prostituzione minorile)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Art. 600-ter c.p. (Pornografia minorile)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Art. 600-quater c.p. (Detenzione o accesso a materiale pornografico)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.

Art. 600-quater.1 c.p. (Pornografia virtuale)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600-quinquies c.p. (Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00.

Art. 601 c.p. (Tratta di persone)

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

Art. 602 c.p. (Acquisto e alienazione di schiavi)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Art. 603-bis c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Art. 609-undecies c.p. (Adescamento di minorenni)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata: 1) se il reato è commesso da più persone riunite; 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività; 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

8.1.11 ABUSI DI MERCATO

(Art. 25-sexies)

Art. 184 D.lgs.24 febbraio 1998 n. 58 (Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate)

1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del Reg. (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

Art. 185 D.lgs.24 febbraio 1998 n. 58 (Manipolazione del mercato)

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014/1054.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Art. 187-bis (Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Comma abrogato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n.107 3. Comma abrogato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n.107 4. Comma abrogato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n.107 5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste all'articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e dell'entità del prodotto o dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Art. 187-ter d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Manipolazione del mercato)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5.

3. Comma abrogato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n.107

4. Non può essere assoggettato ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

5. Comma abrogato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n.107

6. Comma abrogato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n.107

7. Comma abrogato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n.107

Art. 15 Reg. UE n. 596/2014 (Divieto di manipolazione del mercato)

Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

Art. 14 Reg. UE n. 596/2014 (Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate)

Non è consentito:

- a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;
- b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure
- c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

8.1.12 OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

(Art. 25-septies)

Art. 589 c.p. (Omicidio colposo)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590 comma 3 c.p. (Lesioni personali colpose)

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Art. 583 c.p. (Circostanze aggravanti)

La lesione personale è **grave**, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è **gravissima**, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita di dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.

8.1.13 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

(Art. 25-octies)

Art. 648 c.p. (Ricettazione)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000, quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale diritto.

Art. 648-bis c.p. (Riciclaggio)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter.1 c.p. (Autoriciclaggio)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

8.1.14 DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUOLENTO DI VALORI

(ART. 25-OCTIES.1)

Art. 493-ter c.p. (Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti)

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Art. 493-quater c.p. (Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Art. 640-ter c.p. (Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o

programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti (3). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7 (4).

Art. 512-bis (Trasferimento fraudolento di valori)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter è punito con la reclusione da due a sei anni.

Altre fattispecie (art. 25-octies.1, comma 2, del D. lgs. 231/01)

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

8.1.15 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

(Art. 25-novies)

Art. 171, primo comma, lettera a-bis) legge 22 aprile 1941, n. 633

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

Art. 171, terzo comma legge 22 aprile 1941, n. 633

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Art. 171-bis legge 22 aprile 1941, n. 633

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-ter legge 22 aprile 1941, n. 633

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o

drammatico - musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493

chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171-septies legge 22 aprile 1941, n. 633

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171-octies legge 22 aprile 1941, n. 633

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

8.1.16 DELITTI IN MATERIA DI INDUZIONE AL MENDACIO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

(Art. 25-decies)

Art. 377-bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

8.1.17 REATI AMBIENTALI

(Art. 25-undecies)

A. DANNEGGIAMENTO DI UN HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO

Art. 257 c. 1 e c. 2 d.lgs.152/2006 (Bonifica dei siti)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Art. 452-bis c.p. (Inquinamento Ambientale)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o

sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Art. 452-quater c.p. (Disastro Ambientale)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Art. 452-quinquies c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452-octies c.p. (Circostanze aggravanti)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 (associazione a delinquere) è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis (associazione a delinquere di stampo mafioso) è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416- bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

B. IN MATERIA DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE:

Art. 137 d.lgs.152/2006 c. 2 (Scarichi senza autorizzazione di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose)

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Art. 137 d.lgs.152/2006 c. 3 (Scarichi effettuati in difformità delle prescrizioni dell'autorizzazione o nonostante la sua sospensione o revoca)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Art. 137 d.lgs.152/2006 c. 5 (Scarichi di sostanze pericolose oltre i valori limite)

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro)). Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute

nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro

Art. 137 d.lgs.152/2006 c. 11 (Violazioni dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo fuori dalle ipotesi ammesse dagli artt. 103 e 104)

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

Art. 137 d.lgs.152/2006 c. 13 (Violazioni dei divieti di scarichi in mare effettuati da navi o aerei di sostanze pericolose previste dalle convenzioni internazionali, salvo che si tratti di scarichi di quantità rapidamente biodegradabili, per i quali sia stata rilasciata una preventiva autorizzazione dalle competenti autorità)

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

C. IN MATERIA DI RIFIUTI:

Art. 256 d.lgs.152/2006 c. 1 (Gestione di rifiuti non autorizzate, in particolare le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione)

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Art. 256 d.lgs.152/2006 c. 3 (Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata)

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemila duecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 256 d.lgs.152/2006 c. 4 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Art. 256 d.lgs.152/2006 c. 5 (Attività non consentite di miscelazione di rifiuti)

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Art. 256 d.lgs.152/2006 c. 6 (Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, per quantitativi superiori a 200 litri o equivalenti)

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Art. 258 c. 4 d.lgs.152/2006 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemila trecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Art. 259 c. 1 d.lgs.152/2006 (Traffico illecito di rifiuti)

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da mille cinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Art. 452 quaterdecies c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Art. 260 bis c. 6, c. 7 e c. 8 d.lgs.152/2006 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del Codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista

dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del Codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Art. 452-sexies c.p. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

D. IN MATERIA DI EMISSIONI ATMOSFERICHE:

Art. 279 d.lgs.152/2006 (Sanzioni) – viene riportato il testo integrale dell'articolo

1. (Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo) Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.)

3. (Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 7) Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, (comma 6), o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a mille trentadue euro.

4. (Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 8) Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, - comma 6-, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a mille trentadue euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a mille trentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.493 euro a 154.937 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

E. IN MATERIA DI TUTELA DELLE SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE O HABITAT PROTETTI:

Art. 727-bis (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Art. 733-bis (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

F. IN MATERIA DI VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COMMERCIO E SULLA DETENZIONE DI ANIMALI O VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE:

Art. 1 c. 1 e c. 2 Legge 150/1992 (Importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con l'arresto da sei mesi ad due anni e con l'ammenda da euro 15.000,00 a euro 150.000,00 chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive

attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da euro 30.000,00 a euro 300.000,00. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

Art. 2 c. 1 e c. 2 Legge 150/1992 (Importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con l'ammenda da euro 20.000,00 a euro 200.000,00 o con l'arresto da sei mesi ad un anno chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del Regolamento

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un diciotto mesi e dell'ammenda da euro 20.000,00 ad euro 200.000,00. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

Art. 3 bis Legge 150/1992 (Falsificazione o alterazione di certificati e licenze e uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali)

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazione in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale.

2. In caso di violazione delle norme del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n.43 le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e 3bis.

Art. 6 c. 4 Legge 150/1992 (Detenzione di esemplari di mammiferi e rettili) – viene riportato il testo integrale dell'articolo

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti

da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 15.000,00 a euro 300.000,00.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione.

G. IN MATERIA DI MISURE DI TUTELA DELL'OZONO

Art. 3 c. 6 Legge 549/1993 (Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive) – viene riportato il testo integrale dell'articolo

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

H. SULL'INQUINAMENTO PROVOCATO DALLA NAVI

Art. 8 c. 1 e c. 2 d.lgs.202/2007 (Inquinamento doloso)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Art. 9 c. 1 e c. 2 d.lgs.202/2007 (Inquinamento colposo)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

8.1.18 REATI TRANSNAZIONALI

Art. 10 Legge n. 146 del 16 marzo 2006 (Responsabilità amministrativa degli enti)

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote.
6. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.
8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 3 Legge n. 146 del 16 marzo 2006 (Definizione di reato transnazionale)

1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Art. 416 c.p. (Associazione per delinquere)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416-bis c.p. (Associazione di tipo mafioso)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 377-bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 378 c.p. (Favoreggiamento personale)

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione fino a quattro anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.lgs.25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero

riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

8.1.19 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

(Art. 25-duodecies)

Art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Art. 22 D.Lgs. 286/1998, comma 12-bis (Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)

– viene riportato il testo integrale dell'articolo

1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

- a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
 - b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
 - c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
 - d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.
- d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24-bis, comma 2.

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 GIUGNO 2013, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 99.

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, acquisite le informazioni dalla questura competente, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

5.01. Il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, nel termine indicato al comma 5, non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi di cui al presente articolo.

5.1. Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto.

5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

- a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;

c) reato previsto dal comma 12.

5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.

5-quater. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4, conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno.

6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.

6-bis. Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale.

7. **COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 LUGLIO 2012, N. 109.**

8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.

10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e beneficiare degli effetti ad essa correlati per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero

per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini del rilascio, da parte del lavoratore, della dichiarazione di immediata disponibilità con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

11-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 MAGGIO 2018, N.71.

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno.

12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale.

Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

12-sexies. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 12-quater e 12-quinquies reca la dicitura "casi speciali", consente lo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.

13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore

extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.

8.1.20 REATI IN MATERIA DI RAZZISMO E XENOFOBIA

(Art. 25-terdecies)⁸⁴

Art. 604-bis c.p. (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa)⁸⁵

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

- a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

⁸⁴ Articolo aggiunto dall'articolo 5, comma 2, della Legge 20 novembre 2017, n. 167

⁸⁵ Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, lett. i) d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, in vigore dal 6.4.2018.

8.1.21 REATI IN MATERIA DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

(Art. 25-quaterdecies)⁸⁶

Art. 1 Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Frode in competizioni sportive)

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

Art. 4 Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa)

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi

⁸⁶ Articolo inserito dall'articolo 5, comma 1, della Legge 3 maggio 2019, n. 39, in vigore dal 17.5.2019.

modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione⁸⁷.

4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale⁸⁸.

⁸⁷ Comma modificato dall'articolo 27, comma 1, lett. b), del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26.

⁸⁸ Comma aggiunto dall'articolo 27, comma 1, lett. c), del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26.

8.1.22 REATI TRIBUTARI

(Art. 25-quinquiesdecies)⁸⁹

Art. 2 commi c. 1, e c. 2-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi⁹⁰.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni⁹¹.

Art. 3 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente⁹²:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi

⁸⁹ Articolo inserito dall'articolo 39, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in vigore dal 25.12.2019, e successivamente modificato dal d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 20.07.2020.

⁹⁰ Comma modificato dall'articolo 39, comma 1, lett. a), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in vigore dal 25.12.2019, che ha disposto la pena della reclusione da quattro a otto anni in luogo della pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

⁹¹ Comma aggiunto dall'articolo 39, comma 1, lett. b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in vigore dal 25.12.2019.

⁹² Comma modificato dall'articolo 39, comma 1, lett. c), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in vigore dal 25.12.2019, che ha disposto la pena della reclusione da quattro a otto anni in luogo della pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Dichiarazione infedele)*

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente⁹³:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila⁹⁴;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni⁹⁵.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)⁹⁶.

**Fattispecie rilevante ex d.lgs. 231/2001 quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.*

Art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Omessa dichiarazione)*

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni

⁹³ Comma modificato dall'articolo 39, comma 1, lett. d), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in vigore dal 25.12.2019, che ha disposto la pena della reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi in luogo della pena della reclusione da uno a tre anni.

⁹⁴ L'art. 39, comma 1, lett. e), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in vigore dal 25.12.2019, ha sostituito la parola "centocinquantomila" con la parola "centomila".

⁹⁵ L'art. 39, comma 1, lett. f), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in vigore dal 25.12.2019, ha sostituito la parola "tre" con la parola "due".

⁹⁶ L'art. 39, comma 1, lett. g), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in vigore dal 25.12.2019, ha sostituito la parola "singolarmente" con la parola "complessivamente".

relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila⁹⁷.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila⁹⁸.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

**Fattispecie rilevante ex d.lgs. 231/2001 quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.*

Art. 8 c. 1, e c. 2-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti⁹⁹.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni¹⁰⁰.

Art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Occultamento o distruzione di documenti contabili)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari¹⁰¹.

⁹⁷ Comma sostituito dall'articolo 39, comma 1, lett. h), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in vigore dal 25.12.2019, che ha disposto la pena della reclusione da due a cinque anni in luogo della pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

⁹⁸ Comma sostituito dall'articolo 39, comma 1, lett. i), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in vigore dal 25.12.2019, che ha disposto la pena della reclusione da due a cinque anni in luogo della pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

⁹⁹ Comma sostituito dall'articolo 39, comma 1, lettera l), del D.L. del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in vigore dal 25.12.2019, che ha disposto la pena della reclusione da quattro a otto anni in luogo della pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

¹⁰⁰ Comma aggiunto dall'articolo 39, comma 1, lett. m), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in vigore dal 25.12.2019.

¹⁰¹ Comma modificato dall'articolo 39, comma 1, lett. n), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in vigore dal 25.12.2019, che ha disposto la pena della reclusione da tre a sette anni in luogo della pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Indebita compensazione)*

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

**Fattispecie rilevante ex d.lgs. 231/2001 quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.*

Art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

8.1.23 CONTRABBANDO

(Art. 25-sexiesdecies)¹⁰²

Art. 282 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;
- b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;
- e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.

Art. 283 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102;
- b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Art. 284 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso salvo casi di forza maggiore;

¹⁰² Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. d) del d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30.07.2020.

b che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;

c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;

d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;

f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Art. 285 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;

b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;

d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

Art. 286 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Contrabbando nelle zone extra-doganali

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

Art. 287 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei

diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

Art. 288 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Contrabbando nei depositi doganali

Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

Art. 289 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

Art. 290 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

Art. 291 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

Art. 291-bis D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.

I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione.

Art. 291-ter D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di lire cinquantamila per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

- a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
- b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
- e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-*bis* del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-*bis*, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-*ter*, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-*bis*, 291-*ter* e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Art. 292 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Altri casi di contrabbando

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

Art. 295 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Circostanze aggravanti del contrabbando

Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

- a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
- b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
- d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro¹⁰³.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro¹⁰⁴.

¹⁰³ Lettera inserita dall'articolo 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

¹⁰⁴ Comma così sostituito dall'articolo 3, comma 1, lett. b), del d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

8.1.24 DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

(Art. 25-septiesdecies)

Art. 518-bis c.p. (Furto di beni culturali)

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Art. 518-ter c.p. (Appropriazione indebita di beni culturali)

Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario la pena è aumentata.

Art. 518-quater c.p. (Ricettazione di beni culturali)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 518-octies c.p. (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali)

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Art. 518-novies c.p. (Violazione in materia di alienazione di beni culturali)

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1) chiunque senza la prescritta autorizzazione aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque essendovi tenuto non presenta nel termine di trenta giorni la denuncia

degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Art. 518-decies c.p. (Importazione illecita di beni culturali)

Chiunque fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater 518-quinquies 518-sexies e 518-septies importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Art. 518-undecies c.p. (Uscita o esportazioni illecite di beni culturali)

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione ai sensi di legge la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Art. 518-duodecies c.p. (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illeciti di beni culturali o paesaggistici)

Chiunque distrugge disperde deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque fuori dei casi di cui al primo comma deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Art. 518-quaterdecies c.p. (Contraffazione di opere d'arte)

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

8.1.25 RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

(Art. 25-duodevices)

Art. 518-sexies c.p. (Riciclaggio di beni culturali)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 518-terdecies c.p. (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

| Reato | Sanzione Pecuniaria (1) | | | | Sanzione Interdittiva (2) | | | | | Publicazione Sentenza (4) | Confisca (5) |
|--|-------------------------|---------|-------------|--------------|---|--|---------------------------------|---|---|--|---|
| | Quote | | Importo | | Interdizione dall'esercizio o dell'attività (3) | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto a contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente | del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti |
| | Min (da) | Max (a) | Min (da) | Max (a) | | | | | | | |
| Malversazione di erogazioni pubbliche- art. 316 bis c.p. – se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea | 100 | 600 | € 25.823,00 | € 929.622,00 | | | x | x | x | x | x |
| Indebita percezione di erogazioni pubbliche - art. 316 ter c.p. - se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea | 100 | 600 | € 25.823,00 | € 929.622,00 | | | x | x | x | x | x |
| Truffa - art. 640 c. 2 c.p. - se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea | 100 | 600 | € 25.823,00 | € 929.622,00 | | | x | x | x | x | x |
| Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - art. 640 bis c.p. - se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea | 100 | 600 | € 25.823,00 | € 929.622,00 | | | x | x | x | x | x |

| Reato | Sanzione Pecuniaria (1) | | | | Sanzione Interdittiva (2) | | | | | Publicazione Sentenza (4) | Confisca (5) |
|---|-------------------------|---------|-------------|----------------|--|--|---------------------------------|---|---|--|---|
| | Quote | | Importo | | Interdizione dall'esercizi o dell'attività (3) | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto a contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente | del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti |
| | Min (da) | Max (a) | Min (da) | Max (a) | | | | | | | |
| Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico- art. 640 ter c.p. | 100 | 600 | € 25.823,00 | € 929.622,00 | | | x | x | x | x | x |
| Frode in danno del Fondo europeo agricolo - art. 2 L. 898/1986 | 100 | 600 | € 25.823,00 | € 929.622,00 | | | x | x | x | x | x |
| Turbata liceità degli incanti – art. 353 c.p. | 100 | 600 | € 25.823,00 | € 929.622,00 | | | x | x | x | x | x |
| Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente – art. 353-bis c.p. | 100 | 600 | € 25.823,00 | € 929.622,00 | | | x | x | x | x | x |
| Concussione - art. 317 c.p. | 300 | 800 | € 77.469,00 | € 1.239.496,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. | 100 | 200 | € 25.823,00 | € 309.874,00 | | | | | | | |
| Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio - art. 319 c.p. | 200 | 600 | € 51.646,00 | € 929.622,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Circostanze aggravanti - art. 319bis c.p. | 300 | 800 | € 77.469,00 | € 1.239.496,00 | x | x | x | x | x | x | x |

| Reato | Sanzione Pecuniaria (1) | | | | Sanzione Interdittiva (2) | | | | | Publicazione Sentenza (4) | Confisca (5) |
|---|-------------------------|---------|-------------|----------------|---|--|---------------------------------|---|---|--|---|
| | Quote | | Importo | | Interdizione dall'esercizio o dell'attività (3) | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto a contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente | del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti |
| | Min (da) | Max (a) | Min (da) | Max (a) | | | | | | | |
| Corruzione in atti giudiziari - art.319ter c. 1 c.p. | 200 | 600 | € 51.646,00 | € 929.622,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Corruzione in atti giudiziari - art. 319 ter c.2c.p. | 300 | 800 | € 77.469,00 | € 1.239.496,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Induzione indebita a dare o promettere utilità - art. 319quater c.p. | 300 | 800 | € 77.469,00 | € 1.239.496,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. | 200 | 800 | € 51.646,00 | € 1.239.496,00 | | | | | | | |
| Pene per il corruttore - art. 321 c.p. (IN RIFERIMENTO ALL'ART.318) | 200 | 600 | € 51.646,00 | € 929.622,00 | | | | | | | |
| Pene per il corruttore - art. 321 c.p. (IN RIFERIMENTO ARTT. 319 e 319ter) | 200 | 600 | € 51.646,00 | € 929.622,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Istigazione alla corruzione - art. 322 c.1-3 c.p. | 100 | 200 | € 25.823,00 | € 309.874,00 | | | | | | | |
| Istigazione alla corruzione - art. 322 c. 2-4 c.p. | 200 | 600 | € 51.646,00 | € 929.622,00 | x | x | x | x | x | x | x |

| Reato | Sanzione Pecuniaria (1) | | | | Sanzione Interdittiva (2) | | | | | Publicazione Sentenza (4) | Confisca (5) |
|---|-------------------------|---------|-------------|----------------|---|--|---------------------------------|---|---|--|---|
| | Quote | | Importo | | Interdizione dall'esercizio o dell'attività (3) | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto a contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente | del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti |
| | Min (da) | Max (a) | Min (da) | Max (a) | | | | | | | |
| Pene per il corruttore - art. 321 c.p. (IN RELAZIONE ARTT. 317, 319bis, 319ter c-2) | 300 | 800 | € 77.469,00 | € 1.239.496,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p. | 100 | 200 | € 25.823,00 | € 309.874,00 | | | | | | | |
| Peculato (art. 314, comma c. 1, c.p.) – quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea | 100 | 200 | € 25.823,00 | € 309.874,00 | | | | | | | |
| Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) – quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea | 100 | 200 | € 25.823,00 | € 309.874,00 | | | | | | | |
| Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. – quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea | 100 | 200 | € 25.823,00 | € 309.874,00 | | | | | | | |

| Reato | Sanzione Pecuniaria (1) | | | | Sanzione Interdittiva (2) | | | | | Publicazione Sentenza (4) | Confisca (5) |
|--|-------------------------|---------|----------------|-------------------|---|--|---------------------------------|---|---|--|---|
| | Quote | | Importo | | Interdizione dall'esercizio o dell'attività (3) | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto a contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente | del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti |
| | Min (da) | Max (a) | Min (da) | Max (a) | | | | | | | |
| Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso di ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. | 300 | 800 | € 77.469,00 | € 1.239.496,00 | | | | | | | |
| Documenti informatici - art. 491 bis c.p. | 100 | 400 | € 25.823,00 | € 619.748,00 | | | x | x | x | x | x |
| Accesso abusivo ad un sistema informatico o | 100 | 500 | € 25.823,00 | € 774.685,00 | x | x | | | x | x | x |

| Reato | Sanzione Pecuniaria (1) | | | | Sanzione Interdittiva (2) | | | | Publicazione Sentenza (4) | Confisca (5) | |
|--|-------------------------|---------|-------------|--------------|---|--|---------------------------------|---|---|--|---|
| | Quote | | Importo | | Interdizione dall'esercizio o dell'attività (3) | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto a contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente | del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti |
| | Min (da) | Max (a) | Min (da) | Max (a) | | | | | | | |
| telematico - art. 615 ter c.p. | | | | | | | | | | | |
| Detenzione, diffusione, installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici - art. 615 quater c.p. | 100 | 300 | € 25.823,00 | € 464.811,00 | | x | | | x | x | x |
| Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico - art. 615 quinquies c.p. | 100 | 300 | € 25.823,00 | € 464.811,00 | | x | | | x | x | x |

| Reato | Sanzione Pecuniaria (1) | | | | Sanzione Interdittiva (2) | | | | | Publicazione Sentenza (4) | Confisca (5) |
|---|-------------------------|---------|-------------|--------------|---|--|---------------------------------|---|---|--|---|
| | Quote | | Importo | | Interdizione dall'esercizio o dell'attività (3) | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto a contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente | del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti |
| | Min (da) | Max (a) | Min (da) | Max (a) | | | | | | | |
| Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche - art. 617 quater c.p. | 100 | 500 | € 25.823,00 | € 774.685,00 | x | x | | | x | x | x |
| Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche art.617 quinquies c.p. | 100 | 500 | € 25.823,00 | € 774.685,00 | x | X | | | x | x | x |
| Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità - art. 635 bis c.p. | 100 | 500 | € 25.823,00 | € 774.685,00 | X | X | | | x | x | x |

| Reato | Sanzione Pecuniaria (1) | | | | Sanzione Interdittiva (2) | | | | | Publicazione Sentenza (4) | Confisca (5) |
|--|-------------------------|---------|-------------|--------------|---|--|---------------------------------|---|---|--|---|
| | Quote | | Importo | | Interdizione dall'esercizio o dell'attività (3) | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto a contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente | del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti |
| | Min (da) | Max (a) | Min (da) | Max (a) | | | | | | | |
| Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità - art. 635 ter c.p. | 100 | 500 | € 25.823,00 | € 774.685,00 | X | X | | | x | x | x |
| Danneggiamento di sistemi informatici o telematici - art. 635 quater c.p. | 100 | 500 | € 25.823,00 | € 774.685,00 | X | X | | | x | x | x |
| Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità - art. 635 quinquies c.p. | 100 | 500 | € 25.823,00 | € 774.685,00 | x | X | | | x | x | x |
| Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica - art. 640 quinquies c.p. | 100 | 400 | € 25.823,00 | € 619.748,00 | | | x | x | x | x | x |

| Reato | Sanzione Pecuniaria (1) | | | | Sanzione Interdittiva (2) | | | | | Publicazione Sentenza (4) | Confisca (5) |
|--|-------------------------|---------|--------------|----------------|--|--|---------------------------------|---|---|--|---|
| | Quote | | Importo | | Interdizione dall'esercizi o dell'attività (3) | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto a contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente | del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti |
| | Min (da) | Max (a) | Min (da) | Max (a) | | | | | | | |
| Delitti di cui all'art. 1, comma 11, D.L. n. 105/2019 (Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Delitti di cui all'art. 1, comma 11, D.L. n. 105/2019)) | 100 | 400 | € 25.823,00 | € 619.748,00 | | | x | x | x | x | x |
| Associazione per delinquere - art. 416, comma 6 | 400 | 1000 | € 103.292,00 | € 1.549.370,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Associazione per delinquere - art. 416, escluso comma 6 c.p. | 300 | 800 | € 77.469,00 | € 1.239.496,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Associazioni di tipo mafioso anche straniere - art. 416bis c.p. | 400 | 1000 | € 103.292,00 | € 1.549.370,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Scambio elettorale politico-mafioso - art. 416ter c.p. | 400 | 1000 | € 103.292,00 | € 1.549.370,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Sequestro di persona a scopo di rapina o di | 400 | 1000 | € 103.292,00 | € 1.549.370,00 | x | x | x | x | x | x | x |

| Reato | Sanzione Pecuniaria (1) | | | | Sanzione Interdittiva (2) | | | | | Publicazione Sentenza (4) | Confisca (5) |
|--|-------------------------|---------|--------------|----------------|---|--|---------------------------------|---|---|--|---|
| | Quote | | Importo | | Interdizione dall'esercizio o dell'attività (3) | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto a contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente | del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti |
| | Min (da) | Max (a) | Min (da) | Max (a) | | | | | | | |
| estorsione - art. 630 c.p. | | | | | | | | | | | |
| Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope - art. 74DPR 309/90 | 400 | 1000 | € 103.292,00 | € 1.549.370,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Termini di durata massima delle indagini preliminari - art. 407, co. 2, lett. a), numero 5) c.p.p. | 300 | 800 | € 77.469,00 | € 1.239.496,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate - art. 453 c.p. | 300 | 800 | € 77.469,00 | € 1.239.496,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Alterazione di monete - art. 454 c.p. | 100 | 500 | € 25.823,00 | € 774.685,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete | 200 | 533 | € 51.646,00 | € 826.330,67 | x | x | x | x | x | x | x |

| Reato | Sanzione Pecuniaria (1) | | | | Sanzione Interdittiva (2) | | | | | Publicazione Sentenza (4) | Confisca (5) |
|---|----------------------------|------------|----------------|--------------|--|--|---------------------------------------|---|---|--|---|
| | Quote | | Importo | | Interdizione dall'esercizi o dell'attività (3) | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto a contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente | del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti |
| | Min (da) | Max (a) | Min (da) | Max (a) | | | | | | | |
| falsificate - art. 455 c.p. (riferito ad art. 453) | | | | | | | | | | | |
| Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate - art. 455 c.p. (riferito ad art. 454) | 100 | 333 | € 25.823,00 | € 515.940,21 | x | x | x | x | x | x | x |
| Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate - art. 457 c.p. | 100 | 200 | € 25.823,00 | € 309.874,00 | | | | | | | |
| Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati - art. 459 c.p. | 100 | 333 | € 25.823,00 | € 515.940,21 | x | x | x | x | x | x | x |

| Reato | Sanzione Pecuniaria (1) | | | | Sanzione Interdittiva (2) | | | | | Publicazione Sentenza (4) | Confisca (5) |
|--|-------------------------|---------|-------------|--------------|--|--|---------------------------------|---|---|--|---|
| | Quote | | Importo | | Interdizione dall'esercizi o dell'attività (3) | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto a contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente | del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti |
| | Min (da) | Max (a) | Min (da) | Max (a) | | | | | | | |
| Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo - art. 460 c.p. | 100 | 500 | € 25.823,00 | € 774.685,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata - art. 461 c.p. | 100 | 500 | € 25.823,00 | € 774.685,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Uso di valori di bollo contraffatti o alterati - art. 464 c. 2 c.p. | 100 | 200 | € 25.823,00 | € 309.874,00 | | | | | | | |
| Uso di valori di bollo contraffatti o alterati - 464 c.1 c.p. | 100 | 300 | € 25.823,00 | € 464.811,00 | | | | | | | |
| Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni - art. 473 c.p. | 100 | 500 | € 25.823,00 | € 774.685,00 | x | x | x | x | x | x | x |

| Reato | Sanzione Pecuniaria (1) | | | | Sanzione Interdittiva (2) | | | | | Publicazione Sentenza (4) | Confisca (5) |
|---|-------------------------|---------|-------------|----------------|---|--|---------------------------------|---|---|--|---|
| | Quote | | Importo | | Interdizione dall'esercizio o dell'attività (3) | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto a contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente | del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti |
| | Min (da) | Max (a) | Min (da) | Max (a) | | | | | | | |
| Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi - art. 474 c.p. | 100 | 500 | € 25.823,00 | € 774.685,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Turbata libertà dell'industria o del commercio - art. 513 c.p. | 100 | 500 | € 25.823,00 | € 774.685,00 | | | | | | | |
| Illecita concorrenza con minaccia o violenza - art. 513bis c.p. | 100 | 800 | € 25.823,00 | € 1.239.496,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Frodi contro le industrie nazionali - art. 514 c.p. | 100 | 800 | € 25.823,00 | € 1.239.496,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Frode nell'esercizio del commercio - art. 515 c.p. | 100 | 500 | € 25.823,00 | € 774.685,00 | | | | | | | |
| Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine - art. 516 c.p. | 100 | 500 | € 25.823,00 | € 774.685,00 | | | | | | | |
| Vendita di prodotti industriali con segni mendaci - art. 517 c.p. | 100 | 500 | € 25.823,00 | € 774.685,00 | | | | | | | |

| Reato | Sanzione Pecuniaria (1) | | | | Sanzione Interdittiva (2) | | | | | Publicazione Sentenza (4) | Confisca (5) |
|---|-------------------------|---------|--------------|----------------|---|--|---------------------------------|---|---|--|---|
| | Quote | | Importo | | Interdizione dall'esercizio o dell'attività (3) | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto a contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente | del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti |
| | Min (da) | Max (a) | Min (da) | Max (a) | | | | | | | |
| Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale - art. 517ter c. p. | 100 | 500 | € 25.823,00 | € 774.685,00 | | | | | | | |
| Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari - art. 517quater c.p. | 100 | 500 | € 25.823,00 | € 774.685,00 | | | | | | | |
| False comunicazioni sociali - art. 2621 c.p. | 200 | 400 | € 51.646,00 | € 619.748,00 | | | | | | | |
| Fatti di lieve entità - art. 2621-bis c.c. | 100 | 200 | € 25.823,00 | € 309.874,00 | | | | | | | |
| False comunicazioni sociali delle società quotate - art. 2622 c.c. | 400 | 600 | € 103.292,00 | € 929.622,00 | | | | | | | |
| False comunicazioni sociali delle società quotate - art. 2622 c.c., 3 c. | 400 | 800 | € 103.292,00 | € 1.239.496,00 | | | | | | | |
| Impedito controllo - art. 2625 c.2 c.c. | 200 | 360 | € 51.646,00 | € 557.773,20 | | | | | | | |

| Reato | Sanzione Pecuniaria (1) | | | | Sanzione Interdittiva (2) | | | | | Publicazione Sentenza (4) | Confisca (5) |
|---|-------------------------|---------|--------------|----------------|---|--|---------------------------------|---|---|--|---|
| | Quote | | Importo | | Interdizione dall'esercizio o dell'attività (3) | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto a contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente | del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti |
| | Min (da) | Max (a) | Min (da) | Max (a) | | | | | | | |
| Indebita restituzione di conferimenti - art. 2626 c.c. | 200 | 360 | € 51.646,00 | € 557.773,20 | | | | | | | |
| Illegale ripartizione degli utili e delle riserve - art. 2627 c.c. | 200 | 260 | € 51.646,00 | € 402.836,20 | | | | | | | |
| Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante - art. 2628 c.c. | 200 | 360 | € 51.646,00 | € 557.773,20 | | | | | | | |
| Operazioni in pregiudizio dei creditori - art. 2629 c.c. | 300 | 660 | € 77.469,00 | € 1.022.584,20 | | | | | | | |
| Omessa comunicazione del conflitto d'interessi - art. 2629bis c.c. | 400 | 1000 | € 103.292,00 | € 1.549.370,00 | | | | | | | |
| Formazione fittizia del capitale - art. 2632 c.c. | 200 | 360 | € 51.646,00 | € 557.773,20 | | | | | | | |
| Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori - art. 2633 c.c. | 300 | 660 | € 77.469,00 | € 1.022.584,20 | | | | | | | |
| Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. | 400 | 600 | € 103.291,00 | € 929.622,00 | x | x | x | x | x | x | x |

| Reato | Sanzione Pecuniaria (1) | | | | Sanzione Interdittiva (2) | | | | | Publicazione Sentenza (4) | Confisca (5) |
|--|-------------------------|---------|--------------|--------------------------------|---|--|---------------------------------|---|---|--|---|
| | Quote | | Importo | | Interdizione dall'esercizio o dell'attività (3) | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto a contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente | del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti |
| | Min (da) | Max (a) | Min (da) | Max (a) | | | | | | | |
| Istigazione alla Corruzione tra privati – art. 2635-bis c.c. | 200 | 400 | € 51.645,50 | € 619.748,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Illecita influenza sull'assemblea - art. 2636 c.c. | 300 | 660 | € 77.469,00 | € 1.022.584,20 | | | | | | | |
| False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) | 300 | 660 | € 77.469,00 | € 1.022.584,20 | | | | | | | |
| Aggiotaggio - art. 2637 c.c. | 400 | 1000 | € 103.292,00 | € 1.549.370,00 | | | | | | | |
| Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza - art. 2638 c.1 -2 c.c. | 400 | 8000 | € 103.292,00 | € 1.239.496,00 | | | | | | | |
| Associazioni sovversive - art. 270 c.p.- se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni | 200 | 700 | € 51.600,00 | € 1.084.559,00 1.084.300,00 | x | x | x | x | x | x | x |

| Reato | Sanzione Pecuniaria (1) | | | | Sanzione Interdittiva (2) | | | | | Publicazione Sentenza (4) | Confisca (5) |
|--|-------------------------|---------|-----------------|-------------------|--|--|---------------------------------|---|---|--|---|
| | Quote | | Importo | | Interdizione dall'esercizi o dell'attività (3) | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto a contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente | del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti |
| | Min (da) | Max (a) | Min (da) | Max (a) | | | | | | | |
| Associazioni sovversive - art. 270 c.p.- se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo | 400 | 1000 | € 103.292,00 | € 1.549.370,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico - art. 270bis c.p. -se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni | 200 | 700 | € 51.646,00 | € 1.084.559,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico - art. 270bis c.p. - se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo | 400 | 1000 | € 103.292,00 | € 1.549.370,00 | x | x | x | x | x | x | x |

| Reato | Sanzione Pecuniaria (1) | | | | Sanzione Interdittiva (2) | | | | | Publicazione Sentenza (4) | Confisca (5) |
|---|-------------------------|---------|--------------|----------------|--|--|---------------------------------|---|---|--|---|
| | Quote | | Importo | | Interdizione dall'esercizi o dell'attività (3) | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto a contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente | del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti |
| | Min (da) | Max (a) | Min (da) | Max (a) | | | | | | | |
| Assistenza agli associati - art. 270ter c.p. - se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni | 200 | 700 | € 51.646,00 | € 1.084.559,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Assistenza agli associati - art. 270ter c.p. - se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo | 400 | 1000 | € 103.292,00 | € 1.549.370,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale - art. 270 quater c.p. - se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni | 200 | 700 | € 51.646,00 | € 1.084.559,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale - art. 270quaterc.p. - se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo | 400 | 1000 | € 103.292,00 | € 1.549.370,00 | x | x | x | x | x | x | x |

| Reato | Sanzione Pecuniaria (1) | | | | Sanzione Interdittiva (2) | | | | | Publicazione Sentenza (4) | Confisca (5) |
|---|-------------------------|---------|-----------------|-------------------|--|--|---------------------------------|---|---|--|---|
| | Quote | | Importo | | Interdizione dall'esercizi o dell'attività (3) | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto a contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente | del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti |
| | Min (da) | Max (a) | Min (da) | Max (a) | | | | | | | |
| Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater.1 c.p.) - - se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni | 200 | 700 | € 51.646,00 | € 1.084.559,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater.1 c.p.) - se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo | 400 | 1000 | € 103.292,00 | € 1.549.370,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale - art. 270quinquies c.p. - se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni | 200 | 700 | € 51.646,00 | € 1.084.559,00 | x | x | x | x | x | x | x |

| Reato | Sanzione Pecuniaria (1) | | | | Sanzione Interdittiva (2) | | | | | Publicazione Sentenza (4) | Confisca (5) |
|--|-------------------------|---------|-----------------|-------------------|--|--|---------------------------------|---|---|--|---|
| | Quote | | Importo | | Interdizione dall'esercizi o dell'attività (3) | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto a contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente | del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti |
| | Min (da) | Max (a) | Min (da) | Max (a) | | | | | | | |
| Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale - art. 270quinquies c.p. - se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo | 400 | 1000 | € 103.292,00 | € 1.549.370,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies.1 c.p.) - se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni | 200 | 700 | € 51.646,00 | € 1.084.559,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies.1 c.p.) - se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo | 400 | 1000 | € 103.292,00 | € 1.549.370,00 | x | x | x | x | x | x | x |

| Reato | Sanzione Pecuniaria (1) | | | | Sanzione Interdittiva (2) | | | | | Publicazione Sentenza (4) | Confisca (5) |
|---|-------------------------|---------|-----------------|-------------------|---|--|---------------------------------|---|---|--|---|
| | Quote | | Importo | | Interdizione dall'esercizio o dell'attività (3) | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto a contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente | del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti |
| | Min (da) | Max (a) | Min (da) | Max (a) | | | | | | | |
| Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.) - se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni | 200 | 700 | € 51.646,00 | € 1.084.559,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.) - se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo | 400 | 1000 | € 103.292,00 | € 1.549.370,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Condotte con finalità di terrorismo - art. 270sexies c.p. - se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni | 200 | 700 | € 51.646,00 | € 1.084.559,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Condotte con finalità di terrorismo - art. 270sexies c.p. - se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo | 400 | 1000 | € 103.292,00 | € 1.549.370,00 | x | x | x | x | x | x | x |

| Reato | Sanzione Pecuniaria (1) | | | | Sanzione Interdittiva (2) | | | | | Publicazione Sentenza (4) | Confisca (5) |
|---|-------------------------|---------|-----------------|-------------------|---|--|---------------------------------|---|---|--|---|
| | Quote | | Importo | | Interdizione dall'esercizio o dell'attività (3) | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto a contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente | del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti |
| | Min (da) | Max (a) | Min (da) | Max (a) | | | | | | | |
| Attentato per finalità terroristiche o di eversione - art. 280 c.p. - se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni | 200 | 700 | € 51.646,00 | € 1.084.559,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Attentato per finalità terroristiche o di eversione - art. 280 c.p. - se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo | 400 | 1000 | € 103.292,00 | € 1.549.370,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi - art. 280bis c.p. - se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni | 200 | 700 | € 51.646,00 | € 1.084.559,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi - art. 280bis c.p. - se il delitto è punito con la pena della reclusione | 400 | 1000 | € 103.292,00 | € 1.549.370,00 | x | x | x | x | x | x | x |

| Reato | Sanzione Pecuniaria (1) | | | | Sanzione Interdittiva (2) | | | | | Publicazione Sentenza (4) | Confisca (5) |
|--|-------------------------|---------|-----------------|-------------------|---|--|---------------------------------|---|---|--|---|
| | Quote | | Importo | | Interdizione dall'esercizio o dell'attività (3) | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto a contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente | del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti |
| | Min (da) | Max (a) | Min (da) | Max (a) | | | | | | | |
| non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo | | | | | | | | | | | |
| Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.) - se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni | 200 | 700 | € 51.646,00 | € 1.084.559,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.) - se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo | 400 | 1000 | € 103.292,00 | € 1.549.370,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione - art. 289bis c.p. - se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni | 200 | 700 | € 51.646,00 | € 1.084.559,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione - art.289bis c.p. - se il | 400 | 1000 | € 103.292,00 | € 1.549.370,00 | x | x | x | x | x | x | x |

| Reato | Sanzione Pecuniaria (1) | | | | Sanzione Interdittiva (2) | | | | | Publicazione Sentenza (4) | Confisca (5) |
|---|-------------------------|---------|--------------|----------------|---|--|---------------------------------|---|---|--|---|
| | Quote | | Importo | | Interdizione dall'esercizio o dell'attività (3) | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto a contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente | del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti |
| | Min (da) | Max (a) | Min (da) | Max (a) | | | | | | | |
| delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo | | | | | | | | | | | |
| Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo - art. 302 c.p. - se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni | 200 | 700 | € 51.646,00 | € 1.084.559,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo - art. 302 c.p. - se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo | 400 | 1000 | € 103.292,00 | € 1.549.370,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Sequestro di persona a scopo di coazione – art. 289-ter c.p. - se il delitto è punito con la pena della reclusione | 400 | 1000 | € 103.200,00 | € 1.549.000,00 | x | x | x | x | x | x | x |

| Reato | Sanzione Pecuniaria (1) | | | | Sanzione Interdittiva (2) | | | | | Publicazione Sentenza (4) | Confisca (5) |
|---|-------------------------|---------|-----------------|-------------------|---|--|---------------------------------|---|---|--|---|
| | Quote | | Importo | | Interdizione dall'esercizio o dell'attività (3) | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto a contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente | del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti |
| | Min (da) | Max (a) | Min (da) | Max (a) | | | | | | | |
| non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo | | | | | | | | | | | |
| Sequestro di persona a scopo di coazione – art. 289-ter c.p.- se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni | 200 | 700 | € 51.646,00 | € 1.084.559,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Cospirazione politica mediante accordo – art. 304 c.p.- se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni | 200 | 700 | € 51.646,00 | € 1.084.559,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Cospirazione politica mediante accordo – art. 304 c.p.- se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo | 400 | 1000 | € 103.200,00 | € 1.549.000,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Cospirazione politica mediante associazione – art. 305 c.p.- se il delitto è punito con la pena | 200 | 700 | € 51.646,00 | € 1.084.559,00 | x | x | x | x | x | x | x |

| Reato | Sanzione Pecuniaria (1) | | | | Sanzione Interdittiva (2) | | | | | Publicazione Sentenza (4) | Confisca (5) |
|---|-------------------------|---------|-----------------|-------------------|--|--|---------------------------------|---|---|--|---|
| | Quote | | Importo | | Interdizione dall'esercizi o dell'attività (3) | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto a contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente | del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti |
| | Min (da) | Max (a) | Min (da) | Max (a) | | | | | | | |
| della reclusione inferiore a dieci anni | | | | | | | | | | | |
| Cospirazione politica mediante associazione – art. 305 c.p. - se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo | 400 | 1000 | € 103.200,00 | € 1.549.000,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Banda armata: formazione e partecipazione – art. 306 c.p. - se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni | 200 | 700 | € 51.646,00 | € 1.084.559,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Banda armata: formazione e partecipazione – art. 306 c.p. - se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo | 400 | 1000 | € 103.200,00 | € 1.549.000,00 | x | x | x | x | x | x | x |

| Reato | Sanzione Pecuniaria (1) | | | | Sanzione Interdittiva (2) | | | | | Publicazione Sentenza (4) | Confisca (5) |
|--|-------------------------|---------|-----------------|-------------------|---|--|---------------------------------|---|---|--|---|
| | Quote | | Importo | | Interdizione dall'esercizio o dell'attività (3) | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto a contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente | del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti |
| | Min (da) | Max (a) | Min (da) | Max (a) | | | | | | | |
| Assistenza ai partecipi di cospirazione o banda armata – art. 307 c.p. - se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni | 200 | 700 | € 51.646,00 | € 1.084.559,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Assistenza ai partecipi di cospirazione o banda armata – art. 307 c.p. - se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo | 400 | 1000 | € 103.200,00 | € 1.549.000,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo; Danneggiamento delle installazioni a terra - artt. 1-2 L. 342/1976- se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni | 200 | 700 | € 51.646,00 | € 1.084.559,00 | x | x | x | x | x | x | x |

| Reato | Sanzione Pecuniaria (1) | | | | Sanzione Interdittiva (2) | | | | | Publicazione Sentenza (4) | Confisca (5) |
|--|-------------------------|---------|-----------------|-------------------|---|--|---------------------------------|---|---|--|---|
| | Quote | | Importo | | Interdizione dall'esercizio o dell'attività (3) | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto a contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente | del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti |
| | Min (da) | Max (a) | Min (da) | Max (a) | | | | | | | |
| Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo; Danneggiamento delle installazioni a terra - artt. 1-2 L. 342/1976- se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo | 400 | 1000 | € 103.200,00 | € 1.549.000,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Sanzioni (reati contro la sicurezza marittima) – art. 3 L. 422/1989- se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni | 200 | 700 | € 51.646,00 | € 1.084.559,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Sanzioni (reati contro la sicurezza marittima) – art. 3 L. 422/1989- se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo | 400 | 1000 | € 103.200,00 | € 1.549.000,00 | x | x | x | x | x | x | x |

| Reato | Sanzione Pecuniaria (1) | | | | Sanzione Interdittiva (2) | | | | | Publicazione Sentenza (4) | Confisca (5) |
|--|-------------------------|---------|-----------------|-------------------|---|--|---------------------------------|---|---|--|---|
| | Quote | | Importo | | Interdizione dall'esercizio o dell'attività (3) | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto a contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente | del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti |
| | Min (da) | Max (a) | Min (da) | Max (a) | | | | | | | |
| Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999- se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni | 200 | 700 | € 51.646,00 | € 1.084.559,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999- se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo | 400 | 1000 | € 103.200,00 | € 1.549.000,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili - art. 583bis c.p. | 300 | 700 | € 77.469,00 | € 1.084.559,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù - art. 600 c.p. | 400 | 1000 | € 103.292,00 | € 1.549.370,00 | x | x | x | x | x | x | x |

| Reato | Sanzione Pecuniaria (1) | | | | Sanzione Interdittiva (2) | | | | | Publicazione Sentenza (4) | Confisca (5) |
|---|-------------------------|---------|--------------|----------------|---|--|---------------------------------|---|---|--|---|
| | Quote | | Importo | | Interdizione dall'esercizio o dell'attività (3) | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto a contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente | del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti |
| | Min (da) | Max (a) | Min (da) | Max (a) | | | | | | | |
| Prostituzione minorile - 600bis c.1 c.p. | 300 | 800 | € 77.469,00 | € 1.239.496,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Prostituzione minorile - art. 600bis c.2 c. p. | 200 | 700 | € 51.646,00 | € 1.084.559,00 | | | | | | x | x |
| Pornografia minorile - 600ter c. 1-2 c.p. | 300 | 800 | € 77.469,00 | € 1.239.496,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Pornografia minorile - art. 600ter c.3-4 c.p. | 200 | 700 | € 51.646,00 | € 1.084.559,00 | | | | | | x | x |
| Detenzione di materiale pornografico - art. 600 quater c.p. | 200 | 700 | € 51.646,00 | € 1.084.559,00 | | | | | | | |
| Pornografia virtuale - art. 600 quater.1 c.p. | 300 | 800 | € 77.469,00 | € 1.239.496,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile - art. 600 quinquies c.p. | 300 | 800 | € 77.469,00 | € 1.239.496,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Tratta di persone - art. 601 c.p. | 400 | 1000 | € 103.292,00 | € 1.549.370,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | | | | | |

| Reato | Sanzione Pecuniaria (1) | | | | Sanzione Interdittiva (2) | | | | | Publicazione Sentenza (4) | Confisca (5) |
|---|-------------------------|---------|--------------|----------------|---|--|---------------------------------|---|---|--|---|
| | Quote | | Importo | | Interdizione dall'esercizio o dell'attività (3) | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto a contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente | del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti |
| | Min (da) | Max (a) | Min (da) | Max (a) | | | | | | | |
| Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603-bis | 400 | 1000 | € 103.292,00 | € 1.549.370,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Acquisto e alienazione di schiavi - art. 602 c.p. | 400 | 1000 | € 103.292,00 | € 1.549.370,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Adescamento di minorenni - art. 609-undecies c.p. | 200 | 700 | € 51.646,00 | € 1.084.559,00 | | | | | | | |
| Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate - art. 184 c.p. | 400 | 1000 | € 103.292,00 | € 1.549.370,00 | | | | | | | |
| Manipolazione del mercato - art. 185 c.p. | 400 | 1000 | € 103.292,00 | € 1.549.370,00 | | | | | | | |
| Omicidio colposo - art. 589 c.p. | 1000 | 1000 | € 258.230,00 | € 1.549.370,00 | x | x | x | x | x | x | x |

| Reato | Sanzione Pecuniaria (1) | | | | Sanzione Interdittiva (2) | | | | | Publicazione Sentenza (4) | Confisca (5) |
|---|-------------------------|---------|--------------|----------------|---|--|---------------------------------|---|---|--|---|
| | Quote | | Importo | | Interdizione dall'esercizio o dell'attività (3) | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto a contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente | del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti |
| | Min (da) | Max (a) | Min (da) | Max (a) | | | | | | | |
| Omicidio colposo - art. 589 c.p. | 250 | 500 | € 64.557,50 | € 774.685,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Lesioni personali colpose - art. 590 c. 3 c.p. | 100 | 250 | € 25.823,00 | € 387.342,50 | x | x | x | x | x | x | x |
| Ricettazione - art. 648 c.p. | 200 | 800 | € 51.646,00 | € 1.239.496,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Ricettazione - art. 648 c.p. - nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. | 400 | 1000 | € 103.292,00 | € 1.549.370,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Riciclaggio - art. 648bis c.p. | 200 | 800 | € 51.646,00 | € 1.239.496,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Riciclaggio - art. 648bis c.p. - nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque | 400 | 1000 | € 103.292,00 | € 1.549.370,00 | x | x | x | x | x | x | x |

| Reato | Sanzione Pecuniaria (1) | | | | Sanzione Interdittiva (2) | | | | | Publicazione Sentenza (4) | Confisca (5) |
|---|-------------------------|---------|--------------|----------------|--|--|---------------------------------|---|---|--|---|
| | Quote | | Importo | | Interdizione dall'esercizi o dell'attività (3) | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto a contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente | del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti |
| | Min (da) | Max (a) | Min (da) | Max (a) | | | | | | | |
| anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. | | | | | | | | | | | |
| Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - art. 648ter c.p. | 200 | 800 | € 51.646,00 | € 1.239.496,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - art. 648ter c.p. - nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote | 400 | 1000 | € 103.292,00 | € 1.549.370,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Autoriciclaggio - art. 648ter-1 c.p. | 200 | 800 | € 51.646,00 | € 1.239.496,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Autoriciclaggio - art. 648ter-1 c.p. - nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della | 400 | 1000 | € 103.292,00 | € 1.549.370,00 | x | x | x | x | x | x | x |

| Reato | Sanzione Pecuniaria (1) | | | | Sanzione Interdittiva (2) | | | | | Publicazione Sentenza (4) | Confisca (5) |
|--|-------------------------|---------|-----------------|-------------------|---|--|---------------------------------|---|---|--|---|
| | Quote | | Importo | | Interdizione dall'esercizio o dell'attività (3) | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto a contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente | del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti |
| | Min (da) | Max (a) | Min (da) | Max (a) | | | | | | | |
| reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote | | | | | | | | | | | |
| Associazione per delinquere - art. 416 c.p. | 400 | 1000 | € 103.292,00 | € 1.549.370,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Associazione di tipo mafioso - art. 416bis c.p. | 400 | 1000 | € 103.292,00 | € 1.549.370,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri - art. 291 quater DPR 43/73 | 400 | 1000 | € 103.292,00 | € 1.549.370,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope - art. 74 DPR 309/90 | 400 | 1000 | € 103.292,00 | € 1.549.370,00 | x | x | x | x | x | x | x |

| Reato | Sanzione Pecuniaria (1) | | | | Sanzione Interdittiva (2) | | | | | Publicazione Sentenza (4) | Confisca (5) |
|--|-------------------------|---------|-------------|----------------|---|--|---------------------------------|---|---|--|---|
| | Quote | | Importo | | Interdizione dall'esercizio o dell'attività (3) | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto a contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente | del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti |
| | Min (da) | Max (a) | Min (da) | Max (a) | | | | | | | |
| Disposizioni contro le immigrazioni clandestine - art.12 commi 3, 3bis, 3ter e 5 D.lgs. 286/1998 "Traffico di migranti" | 200 | 1000 | € 51.646,00 | € 1.549.370,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - art. 377bis c.p. | 100 | 500 | € 25.823,00 | € 774.685,00 | | | | | | | |
| Divulgazione tramite reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta - art. 171 Legge n. 633/1941 | 100 | 500 | € 25.823,00 | € 774.685,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Duplicazione, a fini di lucro, di programmi informatici o importazione, distribuzione, vendita, detenzione per fini commerciali | 100 | 500 | € 25.823,00 | € 774.685,00 | x | x | x | x | x | x | x |

| Reato | Sanzione Pecuniaria (1) | | | | Sanzione Interdittiva (2) | | | | | Publicazione Sentenza (4) | Confisca (5) |
|---|-------------------------|---------|-------------|--------------|---|--|---------------------------------|---|---|--|---|
| | Quote | | Importo | | Interdizione dall'esercizio o dell'attività (3) | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto a contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente | del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti |
| | Min (da) | Max (a) | Min (da) | Max (a) | | | | | | | |
| di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE - art. 171bis Legge n. 633/1941 | | | | | | | | | | | |
| Duplicazione, riproduzione, trasmissione - per uso non personale a scopo di lucro - di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio - art. 171ter Legge n. 633/1941 | 100 | 500 | € 25.823,00 | € 774.685,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Mancata comunicazione alla SIAE dei dati identificativi dei supporti non soggetti al contrassegno da parte dei produttori o importatori degli | 100 | 500 | € 25.823,00 | € 774.685,00 | x | x | x | x | x | x | x |

| Reato | Sanzione Pecuniaria (1) | | | | Sanzione Interdittiva (2) | | | | | Publicazione Sentenza (4) | Confisca (5) |
|---|-------------------------|---------|-------------|--------------|---|--|---------------------------------|---|---|--|---|
| | Quote | | Importo | | Interdizione dall'esercizio o dell'attività (3) | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto a contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente | del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti |
| | Min (da) | Max (a) | Min (da) | Max (a) | | | | | | | |
| stessi - art. 171septies Legge n. 633/1941 | | | | | | | | | | | |
| Produzione, importazione, vendita, installazione e utilizzo per uso pubblico e privato, a fini fraudolenti, di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato - art. 171octies Legge n. 633/1941 | 100 | 500 | € 25.823,00 | € 774.685,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche | 100 | 250 | € 25.823,00 | € 387.342,50 | | | | | | | |

| Reato | Sanzione Pecuniaria (1) | | | | Sanzione Interdittiva (2) | | | | | Publicazione Sentenza (4) | Confisca (5) |
|--|-------------------------|---------|-------------|--------------|--|--|---------------------------------|---|---|--|---|
| | Quote | | Importo | | Interdizione dall'esercizi o dell'attività (3) | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto a contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente | del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti |
| | Min (da) | Max (a) | Min (da) | Max (a) | | | | | | | |
| protette - art. 727bis c.p. | | | | | | | | | | | |
| Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto - art. 733bis c.p. | 150 | 250 | € 38.734,50 | € 387.342,50 | | | | | | | |
| Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose - art. 137, c.2 d.lgs. 152/06 | 200 | 300 | € 51.646,00 | € 464.811,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni - art. 137, c.3 d.lgs. 152/06 | 150 | 250 | € 38.734,50 | € 387.342,50 | | | | | | | |
| Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite - art. 137, c.5, c.3 d.lgs. 152/06 | 150 | 250 | € 38.734,50 | € 387.342,50 | | | | | | | |
| Scarichi di acque reflue industriali | 200 | 300 | € 51.646,00 | € 464.811,00 | x | x | x | x | x | x | x |

| Reato | Sanzione Pecuniaria (1) | | | | Sanzione Interdittiva (2) | | | | | Publicazione Sentenza (4) | Confisca (5) |
|---|-------------------------|---------|-------------|--------------|--|--|---------------------------------|---|---|--|---|
| | Quote | | Importo | | Interdizione dall'esercizi o dell'attività (3) | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto a contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente | del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti |
| | Min (da) | Max (a) | Min (da) | Max (a) | | | | | | | |
| contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite - art. 137, c.5, c.2 d.lgs. 152/06 | | | | | | | | | | | |
| Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee - art. 137, c.11 d.lgs. 152/06 | 200 | 300 | € 51.646,00 | € 464.811,00 | x | x | x | x | | x | x |
| Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate - art. 137, c.13 d.lgs. 152/06 | 150 | 250 | € 38.734,50 | € 387.342,50 | | | | | | | |
| Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - art. 256, c.1 lettera a) d.lgs. 152/06 | 100 | 250 | € 25.823,00 | € 387.342,50 | | | | | | | |
| Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - art. 256, c.1 lettera b) d.lgs. 152/06 | 150 | 250 | € 38.734,50 | € 387.342,50 | | | | | | | |
| Discarica non autorizzata - art. 256, c.3 d.lgs. 152/06 | 150 | 250 | € 38.734,50 | € 387.342,50 | x | x | x | x | x | x | x |
| Discarica non autorizzata - art. 256, c.3 d.lgs. 152/06 | 200 | 300 | € 51.646,00 | € 464.811,00 | x | x | x | x | x | x | x |

| Reato | Sanzione Pecuniaria (1) | | | | Sanzione Interdittiva (2) | | | | | Publicazione Sentenza (4) | Confisca (5) |
|---|-------------------------|---------|-------------|--------------|---|--|---------------------------------|---|---|--|---|
| | Quote | | Importo | | Interdizione dall'esercizio o dell'attività (3) | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto a contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente | del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti |
| | Min (da) | Max (a) | Min (da) | Max (a) | | | | | | | |
| Miscelazione di rifiuti - art. 256, c.5 d.lgs. 152/06 | 150 | 250 | € 38.734,50 | € 387.342,50 | | | | | | | |
| Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi - art. 256, c.6 d.lgs. 152/06 | 100 | 250 | € 25.823,00 | € 387.342,50 | | | | | | | |
| Bonifica dei siti - art. 257, c.1 d.lgs. 152/06 | 100 | 250 | € 25.823,00 | € 387.342,50 | | | | | | | |
| Bonifica dei siti da sostanze pericolose - art. 257, c.2 d.lgs. 152/06 | 150 | 250 | € 38.734,50 | € 387.342,50 | | | | | | | |
| Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari - art. 258, c.4 d.lgs. 152/06 | 150 | 250 | € 38.734,50 | € 387.342,50 | | | | | | | |
| Traffico illecito di rifiuti - art. 259, c.1 d.lgs. 152/06 | 150 | 250 | € 38.734,50 | € 387.342,50 | | | | | | | |
| Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti | 150 | 300 | € 38.700,00 | € 464.700,00 | | | | | | | |

| Reato | Sanzione Pecuniaria (1) | | | | Sanzione Interdittiva (2) | | | | | Publicazione Sentenza (4) | Confisca (5) |
|---|-------------------------|---------|--------------|----------------|---|--|---------------------------------|---|---|--|---|
| | Quote | | Importo | | Interdizione dall'esercizio o dell'attività (3) | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto a contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente | del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti |
| | Min (da) | Max (a) | Min (da) | Max (a) | | | | | | | |
| – art. 260 bis c. 6, 7, 8 Dlgs. 152/06 | | | | | | | | | | | |
| Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - art. 452- quaterdecies, c.1 d.lgs. 152/06 | 300 | 500 | € 77.469,00 | € 774.685,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività - art. 452 quaterdecies, c.2 d.lgs. 152/06 | 400 | 800 | € 103.292,00 | € 1.239.496,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria - art. 279, c.5 d.lgs. 152/06 | 100 | 250 | € 25.823,00 | € 387.342,50 | | | | | | | |
| Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini | 100 | 250 | € 25.823,00 | € 387.342,50 | | | | | | | |

| Reato | Sanzione Pecuniaria (1) | | | | Sanzione Interdittiva (2) | | | | | Publicazione Sentenza (4) | Confisca (5) |
|---|-------------------------|---------|-------------|--------------|---|--|---------------------------------|---|---|--|---|
| | Quote | | Importo | | Interdizione dall'esercizio o dell'attività (3) | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto a contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente | del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti |
| | Min (da) | Max (a) | Min (da) | Max (a) | | | | | | | |
| commerciali di specie protette- art. 1, c.1, - art. 2, commi 1 e 2, c.6 - art. 6, c.4 L. 150/92 | | | | | | | | | | | |
| Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette- - art. 1, c.2 L. 150/92 | 150 | 250 | € 38.734,50 | € 387.342,50 | | | | | | | |
| Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette- - art. | 100 | 250 | € 25.823,00 | € 387.342,50 | | | | | | | |

| Reato | Sanzione Pecuniaria (1) | | | | Sanzione Interdittiva (2) | | | | | Publicazione Sentenza (4) | Confisca (5) |
|---|-------------------------|---------|-------------|--------------|---|--|---------------------------------|---|---|--|---|
| | Quote | | Importo | | Interdizione dall'esercizio o dell'attività (3) | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto a contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente | del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti |
| | Min (da) | Max (a) | Min (da) | Max (a) | | | | | | | |
| 2, commi 1 e 2 L. 150/92 | | | | | | | | | | | |
| Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette- - art. 6, c.4 L. 150/92 | 100 | 250 | € 25.823,00 | € 387.342,50 | | | | | | | |
| Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di | 100 | 500 | € 25.823,00 | € 774.685,00 | | | | | | | |

| Reato | Sanzione Pecuniaria (1) | | | | Sanzione Interdittiva (2) | | | | | Publicazione Sentenza (4) | Confisca (5) |
|---|-------------------------|---------|--------------|----------------|--|--|---------------------------------|---|---|--|---|
| | Quote | | Importo | | Interdizione dall'esercizi o dell'attività (3) | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto a contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente | del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti |
| | Min (da) | Max (a) | Min (da) | Max (a) | | | | | | | |
| specie protette - art. 3bis, c.1 L. 150/92 | | | | | | | | | | | |
| Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive - art. 3, c.6 L. 549/93 | 150 | 250 | € 38.734,50 | € 387.342,50 | | | | | | | |
| Inquinamento doloso provocato da navi - art. 8, c 2 D.lgs 202/07 | 200 | 300 | € 51.646,00 | € 464.811,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Inquinamento colposo provocato da navi - art. 9, c.1 D.lgs. 202/07 | 100 | 250 | € 25.823,00 | € 387.342,50 | x | x | x | x | x | x | x |
| Inquinamento colposo provocato da navi - art. 8 c.1, 9, c.2 D.lgs. 202/07 | 150 | 250 | € 38.734,50 | € 387.342,50 | x | x | x | x | x | x | x |
| Inquinamento ambientale - art. 452 bis c.p. | 250 | 600 | € 64.557,50 | € 929.622,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Disastro Ambientale - art. 452 quater c.p. (Tit. VI -bis) | 400 | 800 | € 103.292,00 | € 1.239.496,00 | x | x | x | x | x | x | x |

| Reato | Sanzione Pecuniaria (1) | | | | Sanzione Interdittiva (2) | | | | | Publicazione Sentenza (4) | Confisca (5) |
|---|-------------------------|---------|-------------|----------------|---|--|---------------------------------|---|---|--|---|
| | Quote | | Importo | | Interdizione dall'esercizio o dell'attività (3) | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto a contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente | del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti |
| | Min (da) | Max (a) | Min (da) | Max (a) | | | | | | | |
| Delitti colposi contro l'ambiente - art. 452quinques c.p. (Tit. VI -bis) | 200 | 500 | € 51.646,00 | € 774.685,00 | | | | | | | |
| Circostanze aggravanti - art. 452octies c.p. (Tit. VI -bis) | 300 | 1000 | € 77.469,00 | € 1.549.370,00 | | | | | | | |
| Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività - art. 452sexies c.p. (Tit. VI -bis) | 250 | 600 | € 64.557,50 | € 929.622,00 | | | | | | | |
| Impiego di lavoratori irregolari - art. 22, c. 12bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, T.U. testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero | 100 | 200 | € 25.823,00 | € 150.000 | | | | | | | |

| Reato | Sanzione Pecuniaria (1) | | | | Sanzione Interdittiva (2) | | | | | Publicazione Sentenza (4) | Confisca (5) |
|---|-------------------------|---------|--------------|----------------|---|--|---------------------------------|---|---|--|---|
| | Quote | | Importo | | Interdizione dall'esercizio o dell'attività (3) | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto a contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente | del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti |
| | Min (da) | Max (a) | Min (da) | Max (a) | | | | | | | |
| Disposizioni contro le immigrazioni clandestine – art. 12, c.3, c. 3-bis, c. 3-ter d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 | 400 | 1000 | € 103.292,00 | € 1.549.370,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Disposizioni contro le immigrazioni clandestine - art. 12, c.5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 | 100 | 200 | € 25.823,00 | € 309.874,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, art. 604-bis, c.3 c.p. | 200 | 800 | € 309.874,00 | € 1.239.496,00 | x | x | x | x | x | x | x |

| Reato | Sanzione Pecuniaria (1) | | | | Sanzione Interdittiva (2) | | | | | Publicazione Sentenza (4) | Confisca (5) |
|---|-------------------------|---------|-------------|--------------|---|--|---------------------------------|---|---|--|---|
| | Quote | | Importo | | Interdizione dall'esercizio o dell'attività (3) | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto a contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente | del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti |
| | Min (da) | Max (a) | Min (da) | Max (a) | | | | | | | |
| Frode in competizioni sportive ed Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa – artt. 1 e 4 L. 401/1989 (delitti) | 100 | 500 | € 25.823,00 | € 774.685,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Frode in competizioni sportive ed Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa – artt. 1 e 4 L. 401/1989 (contravvenzioni) | 100 | 260 | € 25.823,00 | € 402.836,20 | x | x | x | x | x | x | x |
| Reati in materia di contrabbando previsti dal D.P.R. 43/1973 | 100 | 400 | € 25.823,00 | € 619.748,00 | | | x | x | x | x | x |

| Reato | Sanzione Pecuniaria (1) | | | | Sanzione Interdittiva (2) | | | | | Publicazione Sentenza (4) | Confisca (5) |
|---|-------------------------|---------|-------------|----------------|---|--|---------------------------------|---|---|--|---|
| | Quote | | Importo | | Interdizione dall'esercizio o dell'attività (3) | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto a contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente | del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti |
| | Min (da) | Max (a) | Min (da) | Max (a) | | | | | | | |
| Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti- art.493-ter c.p. | 300 | 800 | € 77.469,00 | € 1.239.496,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti- art. 493-quater c.p. | 100 | 500 | € 25.823,00 | € 774.685,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale – art. 640-ter c.p. | 100 | 500 | € 25.823,00 | € 774.685,00 | x | x | x | x | x | x | x |

| Reato | Sanzione Pecuniaria (1) | | | | Sanzione Interdittiva (2) | | | | | Publicazione Sentenza (4) | Confisca (5) |
|---|-------------------------|---------|-------------|----------------|---|--|---------------------------------|---|---|--|---|
| | Quote | | Importo | | Interdizione dall'esercizio o dell'attività (3) | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto a contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente | del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti |
| | Min (da) | Max (a) | Min (da) | Max (a) | | | | | | | |
| Trasferimento fraudolento di valori - art. 512-bis c.p. | 250 | 600 | € 64.557,50 | € 929.622,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Altre fattispecie- in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti- se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione | 300 | 800 | € 77.469,00 | € 1.239.496,00 | x | x | x | x | x | x | x |

| Reato | Sanzione Pecuniaria (1) | | | | Sanzione Interdittiva (2) | | | | | Publicazione Sentenza (4) | Confisca (5) |
|--|-------------------------|---------|-------------|--------------|---|--|---------------------------------|---|---|--|---|
| | Quote | | Importo | | Interdizione dall'esercizio o dell'attività (3) | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto a contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente | del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti |
| | Min (da) | Max (a) | Min (da) | Max (a) | | | | | | | |
| Altre fattispecie- in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti- se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni | 100 | 500 | € 25.823,00 | € 774.685,00 | x | x | x | x | x | | |
| Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – art. 2 c. 1 d.lgs. 74/2000 | 100 | 500 | € 25.823,00 | € 774.685,00 | | | x | x | x | x | x |

| Reato | Sanzione Pecuniaria (1) | | | | Sanzione Interdittiva (2) | | | | | Publicazione Sentenza (4) | Confisca (5) |
|---|-------------------------|---------|-------------|--------------|---|--|---------------------------------|---|---|--|---|
| | Quote | | Importo | | Interdizione dall'esercizio o dell'attività (3) | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto a contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente | del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti |
| | Min (da) | Max (a) | Min (da) | Max (a) | | | | | | | |
| Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici – art. 3 d.lgs. 74/2000 | 100 | 500 | € 25.823,00 | € 774.685,00 | | | x | x | x | x | x |
| Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – art. 8 c. 1 d.lgs. 74/2000 | 100 | 500 | € 25.823,00 | € 774.685,00 | | | x | x | x | x | x |
| Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – art. 8 c. 2-bis d.lgs. 74/2000 | 100 | 400 | € 25.823,00 | € 619.748,00 | | | x | x | x | x | x |

| Reato | Sanzione Pecuniaria (1) | | | | Sanzione Interdittiva (2) | | | | | Publicazione Sentenza (4) | Confisca (5) |
|--|-------------------------|---------|-------------|--------------|---|--|---------------------------------|---|---|--|---|
| | Quote | | Importo | | Interdizione dall'esercizio o dell'attività (3) | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto a contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente | del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti |
| | Min (da) | Max (a) | Min (da) | Max (a) | | | | | | | |
| Occultamento o distruzione di documenti contabili – art. 10 d.lgs. 74/2000 | 100 | 400 | € 25.823,00 | € 619.748,00 | | | x | x | x | x | x |
| Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte – art. 11 d.lgs. 74/2000 | 100 | 400 | € 25.823,00 | € 619.748,00 | | | x | x | x | x | x |
| Dichiarazione infedele – art. 4 d.lgs. 74/2000 - quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio | 100 | 300 | € 25.823,00 | € 464.811,00 | | | x | x | x | x | x |

| Reato | Sanzione Pecuniaria (1) | | | | Sanzione Interdittiva (2) | | | | | Publicazione Sentenza (4) | Confisca (5) |
|--|-------------------------|---------|-------------|--------------|---|--|---------------------------------|---|---|--|---|
| | Quote | | Importo | | Interdizione dall'esercizio o dell'attività (3) | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto a contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente | del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti |
| | Min (da) | Max (a) | Min (da) | Max (a) | | | | | | | |
| di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro. | | | | | | | | | | | |
| Omessa dichiarazione – art. 5 d.lgs. 74/2000 - quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro. | 100 | 400 | € 25.823,00 | € 619.748,00 | | | x | x | x | x | x |

| Reato | Sanzione Pecuniaria (1) | | | | Sanzione Interdittiva (2) | | | | | Publicazione Sentenza (4) | Confisca (5) |
|---|-------------------------|---------|-------------|--------------|---|--|---------------------------------|---|---|--|---|
| | Quote | | Importo | | Interdizione dall'esercizio o dell'attività (3) | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto a contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente | del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti |
| | Min (da) | Max (a) | Min (da) | Max (a) | | | | | | | |
| Indebita compensazione – art. 10-quater d.lgs. 74/2000 - quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro. | 100 | 400 | € 25.823,00 | € 619.748,00 | | | x | x | x | x | x |
| Appropriazione indebita di beni culturali – art. 518-ter c.p. | 200 | 500 | € 51.646,00 | € 774.685,00 | x | x | x | x | x | x | x |

| Reato | Sanzione Pecuniaria (1) | | | | Sanzione Interdittiva (2) | | | | | Publicazione Sentenza (4) | Confisca (5) |
|---|-------------------------|---------|--------------|----------------|---|--|---------------------------------|---|---|--|---|
| | Quote | | Importo | | Interdizione dall'esercizio o dell'attività (3) | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto a contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente | del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti |
| | Min (da) | Max (a) | Min (da) | Max (a) | | | | | | | |
| Ricettazione di beni e culturali – art. 518-quater c.p. | 400 | 900 | € 103.292,00 | € 1.394.433,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Furto di beni culturali – art. 518-bis c.p. | 400 | 900 | € 103.292,00 | € 1.394.433,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali – art. 518-octies c.p. | 400 | 900 | € 103.292,00 | € 1.394.433,00 | x | x | x | x | x | x | x |

| Reato | Sanzione Pecuniaria (1) | | | | Sanzione Interdittiva (2) | | | | | Publicazione Sentenza (4) | Confisca (5) |
|--|-------------------------|---------|-------------|--------------|---|--|---------------------------------|---|---|--|---|
| | Quote | | Importo | | Interdizione dall'esercizio o dell'attività (3) | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto a contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente | del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti |
| | Min (da) | Max (a) | Min (da) | Max (a) | | | | | | | |
| Violazione in materia di alienazione in beni culturali – art. 518-novies c.p. | 100 | 400 | € 25.823,00 | € 619.748,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Importazione illecita di beni culturali – art. 518-decies c.p. | 200 | 500 | € 51.646,00 | € 774.685,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Uscita o esportazione illecita di beni culturali – art. 518-undecies c.p. | 200 | 500 | € 51.646,00 | € 774.685,00 | x | x | x | x | x | x | x |

| Reato | Sanzione Pecuniaria (1) | | | | Sanzione Interdittiva (2) | | | | | Publicazione Sentenza (4) | Confisca (5) |
|---|-------------------------|---------|--------------|----------------|---|--|---------------------------------|---|---|--|---|
| | Quote | | Importo | | Interdizione dall'esercizio o dell'attività (3) | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto a contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente | del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti |
| | Min (da) | Max (a) | Min (da) | Max (a) | | | | | | | |
| Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici – art. 518-duodecies c.p. | 300 | 700 | € 77.469,00 | € 1.084.461,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici – art. 518-terdecies c.p. | 500 | 1000 | € 129.115,00 | € 1.549.370,00 | | | | | | | |
| Contraffazione di opere d'arte – art. 518-quaterdecies c.p. | 300 | 700 | € 77.469,00 | € 1.084.461,00 | x | x | x | x | x | x | x |

| Reato | Sanzione Pecuniaria (1) | | | | Sanzione Interdittiva (2) | | | | | Publicazione Sentenza (4) | Confisca (5) |
|--|-------------------------|---------|--------------|----------------|---|--|---------------------------------|---|---|--|---|
| | Quote | | Importo | | Interdizione dall'esercizio o dell'attività (3) | Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni | Divieto a contrattare con la PA | Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca | Divieto di pubblicizzare beni o servizi | su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente | del prezzo, profitto del reato o di somme equivalenti |
| | Min (da) | Max (a) | Min (da) | Max (a) | | | | | | | |
| Riciclaggio di beni culturali – art. 518-sexies c.p. | 500 | 1000 | € 129.115,00 | € 1.549.370,00 | | | | | | | |

Note:

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria, in ragione di un numero di quote compreso fra 100 e 1000 e di un importo pro quota compreso fra 258 e 1549 euro, in modo da consentire l'efficacia della sanzione. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria, il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Ai sensi dell'art. 12, comma 1 del Decreto, la sanzione è ridotta della metà, la quota è pari a 100 euro circa e l'importo irrogato non può comunque essere superiore a 100 mila euro circa se:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha tratto vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione è ridotta da un terzo alla metà.

2. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi di cui all'art. 12, comma 1 del Decreto.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche congiuntamente.

Le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività comporta la revoca o la sospensione delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività. Tale sanzione può essere applicata solo quando l'irrogazione delle altre risulta inadeguata.

Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, all'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività, ovvero se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati 231.

4. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

5. Nei confronti dell'ente è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Quando non è possibile eseguire la confisca del prezzo o del profitto, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità equivalente al prezzo o al profitto. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, all'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività, ovvero se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati 231.

9 APPENDICE 2

9.1 ELENCO SOGGETTI SENSIBILI AI FINI DEL MODELLO 231

| Codice Anagrafica Sistema "Cedacri" | Descrizione |
|-------------------------------------|---|
| 63 | Dipendente Forze dell'Ordine / Forze Armate (fino al grado di sottoufficiale) |
| 72 | Dipendente Forze dell'Ordine / Forze Armate (di grado elevato) |
| 34 | Giornalista |
| 32 | Notaio / Avvocato |
| 78 | Magistrato |
| 77 | Politico (Parlamentare/Sindaco/Consigliere, ecc.) |
| 82 | Incaricato di pubblico servizio (1) |
| 81 | Pubblico Ufficiale (giudiziario, sanitario, ecc.) (2) |

(1) Per **incaricato di pubblico servizio** si intende chi pur non essendo propriamente un pubblico ufficiale con le funzioni proprie di tale status (certificative, autorizzative, deliberative), svolge comunque un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere. Il codice penale, art. 358, definisce così un incaricato di pubblico servizio:

«Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale».

(2) Art. 357 c.p. (**Nozione del pubblico ufficiale**)

«Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autorizzativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autorizzativi e certificativi».